

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
ABOZZI: Promozione di ufficiali per merito di guerra	774	BUBBIO: Informazioni provenienti dal giornalista G. J. Stevenson circa i militari dell'Armir 782
ABOZZI: Sistemazione nell'esercito degli Ufficiali giuliani trattenuti in servizio	774	BULLONI: Ripartizione del reddito di ricchezza mobile nell'applicazione dell'imposta sull'industria 783
ANGELUCCI: Risanamento del bilancio dell'Istituti Autonomi per le case popolari	774	CAMANGI: Strada provinciale marittima tra Frosinone e Latina 783
BARONTINI ANELITO, NOVELLA, MINELLA ANGIOLA, NEGRO: Remozione degli esplosivi depositati nel Forte di S. Teresa (La Spezia)	775	CAMPOSARCUNO, CIAMPITTI, COLITTO, MORELLI LUIGI: Servizi ferroviari sul tratto Campobasso-Benevento 784
BASILE: Pagamento delle indennità di requisizione degli immobili occupati dagli Alleati	776	CANEPA, PERA, ROSSI PAOLO: Finanziamento della ricostruzione delle fogne di Diano Marina 785
BASILE: Ripristino delle Preture di Cesarò e S. Fratello (Messina)	776	CANNIZZO: Provvedimenti a carico del Sindaco di Ariccia (Roma) 786
BASILE: Fissazione del prezzo del citrato di calcio	776	CAPPI: Italiani deportati in Jugoslavia dalla Venezia Giulia 786
BELLATO: Capitolati dei Servizi di assuntoria delle stazioni e dei passaggi a livello	777	CARBONARI: Trasformazione dei Consorzi e delle Aziende agrarie di Trento in Cooperative di agricoltori 787
BELLATO: Provvedimenti per i piccoli proprietari danneggiati da grandinate in provincia di Alessandria	778	CARBONARI: Repressione del mercato clandestino dei fertilizzanti 787
BELLAVISTA: Amnistia per reati commessi in relazione con vertenze agrarie	778	CARBONARI: Emanazione di un provvedimento per il risarcimento dei danni di guerra 787
BENCIVENGA: Trattamento economico spettante ai prigionieri di guerra in Africa Orientale	778	CAVALLOTTI: Concorso per notaio, riservato ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione 788
BERNARDI: Provvedimenti a carico dei fascisti politicamente pericolosi	779	CEVOLOTTO: Fissazione della data di proclamazione della pseudo repubblica sociale italiana 788
BERNARDI: Disposizioni punitive contro i borsaneristi	779	CODIGNOLA, CORBI: Trattamento degli Ufficiali effettivi che servirono nell'esercito repubblicano e nella X flottiglia Mas 789
BERTOLA, PASTORE GIULIO: Riforma della legge sui contributi unificati in agricoltura	780	COLITTO: Acceleramento della liquidazione delle pensioni di guerra 789
BIAGIONI: Adeguamento al valore attuale della moneta delle polizze rilasciate ai combattenti della guerra 1915-18	781	COLITTO: Personale educativo ed amministrativo dei Convitti nazionali 790
BIAGIONI: Assegnazione agli Uffici finanziari della casa dell'ex fascio di Viareggio	781	COLITTO: Estensione ai maestri elementari delle leggi per la ricostruzione delle carriere 790
BONOMI PAOLO, BURATO, CARBONARI, FABRIANI, FANFANI, FERRARIO CELESTINO, GIACCHERO, STELLA: Amnistia a favore dei produttori agricoli sottoposti a procedimento penale per omesso conferimento di grano	782	COLITTO: Limite di obbligatorietà per le assicurazioni sociali degli impiegati 791

PAG.	PAG.		
COLITTO: Elenchi nominativi dell'Ufficio contribuiti unificati	791	GUERRIERI FILIPPO: Controllo sulla vendita dei generi alimentari somministrati dai ristoranti delle stazioni ferroviarie . . .	808
COLITTO: Ricostruzione della ferrovia Isernia-Vairano-Caianello	792	JACOMETTI: Trattenimento di cittadini della provincia di Bolzano in campi d'internamento	809
COPPI: Incidenti verificatesi nel Comune di Bomporto (Modena)	792	LACONI: Provvedimenti nei confronti del Pretore di Bonorva	809
CORTESE: Provvedimenti per ovviare alla crescente diminuzione della produzione di canapa nel Mezzogiorno.	793	LAMI STARNUTI: Collaudo dei lavori di riparazione e ricostruzione di fabbricati rurali	810
COSATTINI: Costruzione della ferrovia Udine-Portogruaro	794	LANDI: Assegnazione di generi razionati agli Enti comunali di consumo	810
COSTA: Trattamento di previdenza per gli impiegati di Enti ed Aziende private	795	LETTIERI: Elevazione culturale e tecnica dei medici condotti	811
COSTANTINI: Rimpatrio dei lavoratori italiani dall'Albania	795	LONGHENA: Trattenuta dei cereali per il fabbisogno proprio e familiare ai braccianti agricoli	811
COTELLESA: Costruzione del ponte ferroviario fra Bussi e Torre dei Passeri	796	MACRELLI: Riserva ai reduci di cattedre di insegnamento	812
DE FALCO: Sospensione dell'esercizio di affrancazione di canoni nei riguardi di enti locali e istituti di beneficenza	796	MARTINO GAETANO: Circoscrizione del Tribunale di Mistretta.	813
DE MERCURIO: Sistemazione degli insegnanti elementari reduci e fuori ruolo	796	MASTROJANNI: Provvedimenti a favore dei pensionati statali	813
DE MERCURIO: Ricostituzione del corpo dei cantonieri stradali	797	MONTEMARTINI: Riconsegna, ai proprietari, dei terreni requisiti per esigenze militari	814
DE MERCURIO: Andamento del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	797	MONTEMARTINI: Fissazione dei prezzi e delle condizioni per gli ammassi granari del 1948	814
DE MERCURIO: Minacciata chiusura del passaggio a livello di via Vesuvio da parte della Ferrovia circumvesuviana	798	MONTEMARTINI, FERRERI: Applicazione della sovrimposta comunale sui redditi dei terreni	814
DE VITA: Corresponsione di stipendi al Professor Vincenzo Forti, profugo dalla Tunisia	799	MUSOLINO: Funzionamento della Commissione per gli esonerati politici.	815
DI FAUSTO: Estensione al personale degli Enti locali dei compensi per presenza e lavoro straordinario	799	NOBILE: Corresponsione dell'indennità caroviveri al personale dell'esercito e dell'aeronautica militare.	815
DI FAUSTO: Prosecuzione a porte chiuse del processo Graziosi	799	NOBILE: Assegnazione di tradotta per il trasporto di legna da ardere	816
DI GIOVANNI: Sulla vendita di 1800 Diesel G. M. da parte dell'A. R. A. R.	800	NOVELLA: Situazione dei vecchi lavoratori esciuti dal trattamento di previdenza	816
FERRARESE: Provvedimenti a favore delle famiglie colpite dagli alluvioni nelle province di Treviso e Venezia	802	NUMEROSO: Ripristino dell'Ufficio del registro, nel Comune di Frebtola	817
FERRARESE: Esonero dall'imposta di successione di militari morti in guerra o per cause di ferite o malattie contratte in guerra	802	NUMEROSO: Sistemazione delle strade ex-militari	817
FINOCCHIARO-APRILE: Disciplina del lavoro portuale	803	NUMEROSO, RICCIO, LEONE GIOVANNI, DE MICHELE: Collocamento nella riserva di ufficiali superiori pretermessi prima dell'8 settembre 1943	818
FRANCESCHINI: Erogazione dei fondi a disposizione degli educandati e dei convitti nazionali	805	PAOLUCCI: Ricostruzione dei paesi della Marsica danneggiati da terremoti	819
FUSCO: Aggregazione di mandamenti alla Circoscrizione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere	805	PAOLUCCI: Opere igieniche in Abruzzo	819
GERVASI: Posizione degli agenti delle ferrovie sinistrate	806	PAOLUCCI: Sfollamento dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica	820
GORTANI: Liquidazione delle pensioni di guerra militari e civili	807	PAOLUCCI: Esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo sul vino concesso al coltivatore del fondo	820
GRILLI: Situazione dell'Azienda Rilievo Alleanza Residuati	807	PASTORE GIULIO: Ricostituzione del Tribunale di Varallo	821

	PAG.		PAG.
PELLIZZARI: Corresponsione del premio di presenza al personale delle Università . . .	821	SALIZZONI, ZACCAGNINI: Revisione della situazione dell'Unione sportiva triestina nel campionato di calcio italiano . . .	832
PERSICO: Ricostruzione di un ponte sul Volturno	822	SAPIENZA: Apertura di nuove farmacie in Roma e provincia	832
PIEMONTE: Organico dell'Ospedale di Udine	823	SAPIENZA, DI GIOVANNI: Costituzione di cooperative edilizie fra impiegati statali con sovvenzione dello Stato . . .	833
PIEMONTE: Rimpatrio dei prigionieri di guerra dall'Africa italiana	823	SARDIELLO: Emanazione di direttive per le pensioni a militari della pseudo repubblica fascista	833
PIEMONTE: Trattamento del Corpo forestale .	823	SARDIELLO: Rimozione del Circolo dell'Ispettorato del lavoro dalla sede di Reggio Calabria	833
POLLASTRINI ELETTRA: Alimentazione idrica dei comuni di Poggio Mirteto, Montopoli e Salisano	824	SCHIAVETTI: Disciplina della professione di ingegnere ed architetto	834
PUOTI: Provvedimenti a favore del personale della disciolta milizia della strada . . .	825	SCOTTI ALESSANDRO: Assicurazione dei rastrellatori di mine	835
PUOTI, RODINO' MARIO: Provvedimenti a favore dei militari internati in Svizzera	825	SCOTTI FRANCESCO: Funzionamento del Centro emigrazioni di Milano	835
REALE VITO: Funzionamento del servizio di emigrazione	825	TERRANOVA: Soppressione dei campi di profughi	836
RESCIGNO: Approvvigionamento alimentari nel comune di Campagna (Salerno) . .	826	TERRANOVA: Provvedimenti in seguito all'attentato contro la Basilica di S. Sebastiano a Melilli (Siracusa)	837
RESCIGNO: Distribuzione in provincia di Salerno del pacco U. N. R. R. A.	826	TIERI: Concessione di tradotte per il trasporto di legna da ardere nel Mezzogiorno	838
RESCIGNO: Attività del Centro radiomedico internazionale	827	VINCIGUERRA, PREZIOSI: Tutela del patrimonio morale e demaniale nel comune di Cervicara	838
RESCIGNO: Premi agli insegnanti delle scuole sussidiate	827	ZACCAGNINI: Concessione del premio di solidarietà nazionale ai militari	842
RICCIO: Estensione agli zii ed avi dell'infinità di famiglia	827	ZANARDI: Costruzione di case per lavoratori sinistrati di guerra	842
RODINO' MARIO: Situazione dei pensionati dello Stato	828	ZOTTA: Ricorso straordinario al Capo dello Stato per il licenziamento dell'avvocato Comite Ermanno dalla SEPRAL di Napoli	842
ROGNONI: Revisione dei prezzi per i contratti di appalto	829	ZUCCARINI: Premio di conferimento dei ce- reali di produzione 1947	843
ROSSI PAOLO: Situazione dei proprietari di terreni già occupati per operazioni militari	830		
RUSSO PEREZ, BUBBIO: Concessione della croce di guerra ai caduti nella Campagna russa	831		
RUSSO PEREZ: Sulla condanna a morte a Livorno di un cittadino italiano da parte della Corte Alleata	831		

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI ANNUNZiate

« ABOZZI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere nei riguardi degli ufficiali dell'Esercito che ottennero, durante l'ultima guerra, proposte di promozione per merito di guerra approvate dal Ministero, alle quali non seguì il decreto di promozione soltanto perché tali ufficiali vennero fatti nel frattempo prigionieri ».

RISPOSTA. — « 1°) Le proposte di promozione per merito di guerra, pervenute al Ministero durante il periodo bellico e che furono completamente istruite, fino alla determinazione del Ministro — o che, pure completamente istruite, non furono sottoposte alla definitiva decisione del Ministro, perché gli interessati vennero fatti, nel frattempo, prigionieri — hanno avuto immediato corso, a mano a mano che è stato segnalato il rimpatrio degli interessati.

2°) In un primo tempo, i relativi decreti sono stati ammessi a registrazione alla Corte dei conti. In un secondo tempo, invece, la Corte stessa ha restituito, non registrati, altri decreti, nella considerazione che l'articolo 92 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, ammette la possibilità di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra solamente « in tempo di guerra »; tempo di guerra che è stato ufficialmente chiuso alla data del 16 aprile 1946.

3°) La stessa Corte dei conti ha sollecitato l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che proroghi il predetto termine di due anni ai fini della definizione delle pratiche di avanzamento e di promozione di cui trattasi.

« Il provvedimento in parola è in corso di approvazione presso l'Assemblea Costituente ».

Il Ministro
CINGOLANI.

« ABOZZI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non creda opportuno e giusto provvedere alla sistemazione nell'Esercito degli ufficiali giuliani trattenuti in servizio per-

ché provenienti da territori nazionali ceduti allo straniero e che meritano la riconoscenza della Patria per l'alto spirito di sacrificio di cui hanno dato prova ».

RISPOSTA. — « Allo stato attuale della legislazione, non esiste alcuna possibilità di transitare nel servizio permanente gli ufficiali giuliani trattenuti in servizio perché provenienti da territori nazionali ceduti allo straniero.

« D'altra parte, non si ravvisa opportuno provocare apposita disposizione di legge, la quale avrebbe finalità di carattere assistenziale che esulano dai criteri cui deve informarsi il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

« E peraltro allo studio un reclutamento straordinario di un limitato numero di ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo; ad esso potranno concorrere gli ufficiali subalterni di cui trattasi che siano in possesso dei requisiti richiesti ».

Il Sottosegretario di Stato
CHATRIAN.

« ANGELUCCI. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per mettere gli Istituti autonomi delle case popolari in condizioni di pagare le loro passività, affinché possano raggiungere l'equilibrio dei bilanci nei futuri esercizi.

« Ciò in considerazione del grande aumento di spese cui debbono far fronte per l'aumento dei prezzi, stipendi, salari, ecc., e del blocco delle pigioni, nonché della impossibilità in cui si sono venuti a trovare di poter attuare i provvedimenti del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, circostanze queste che hanno posto i suddetti Istituti in una situazione finanziaria allarmante ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero osserva che per sanare lo squilibrio dei bilanci degli Istituti in parola determinati, appunto, dalla differenza fra le spese di amministrazione e ge-

stione via via crescenti e il gettito dei canoni rimasto fermo all'importo anteguerra era stato emanato il decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 677, il quale prevedeva l'adeguamento dei canoni giusta l'articolo 379 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, rapportandoli, cioè, alle spese.

« L'impossibilità di applicare il decreto n. 677, cui si riferisce la S. V., non riguarda ora che pochi Istituti ed è dovuta alla resistenza degli inquilini che hanno ritenuto onerosi i canoni risultanti dalla applicazione dei piani.

« A tale proposito, però, è da rilevare che, anche considerando canoni massimi di lire 140 a vano-mese ed alloggi di cinque vani, si ha un fitto mensile di lire 700, le quali, supponendo un reddito minimo mensile di lire 15.000, incidono sul reddito stesso per una aliquota inferiore al 5 per cento.

« Ciò stante, per il pareggio dei bilanci degli esercizi futuri degli Istituti in parola, escluso per ovvii motivi ogni intervento finanziario dello Stato, sembra che sia da assicurare l'applicazione di dette norme e di quelle analoghe che saranno da emanare in seguito, adottando, ove occorra, provvedimento di sfratto nei confronti degli inquilini morosi ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

RISPOSTA. — « Il Ministero dei lavori pubblici non ha mancato di prendere in esame la difficile situazione finanziaria in cui versano gli Istituti autonomi per le case popolari. All'uopo ha predisposto due provvedimenti legislativi, i cui schemi sono stati di recente comunicati per la preliminare adesione agli altri Ministeri interessati che hanno appunto lo scopo di facilitare ai detti Enti il risanamento dei propri bilanci.

« Infatti, con l'uno dei detti provvedimenti si accolgono i voti degli Istituti per l'emanazione di nuove norme in merito al pagamento dei debiti venuti a formarsi in seguito alla sospensione consentita con il decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 677, del versamento delle annualità di ammortamento dei mutui concessi agli Istituti per le case popolari dagli Istituti di credito e di previdenza.

« Con le nuove disposizioni proposte da questo Ministero il debito per le rate differite — anziché essere pagato a decorrere dall'anno successivo a quello di scadenza del mutuo, in quote d'importo non superiore a quello originariamente stabilito per l'estinzione del mu-

tuo stesso, come disposto dall'articolo 5 del predetto decreto legislativo — verrebbe estinto alle medesime condizioni dei mutui originari, nella residua durata di essi mutui, e con inizio dell'ammortamento dalla data di cessazione della moratoria.

« L'altro provvedimento è stato predisposto allo scopo di autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui, con garanzia e contributo dello Stato, agli Istituti autonomi delle case popolari perché gli stessi possano far fronte ai disavanzi di gestione degli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1946-47.

« Sistemate, in tal modo, le passività che devono considerarsi conseguenti alla guerra e ricostituito il patrimonio immobiliare danneggiato dalla guerra stessa, per cui lo Stato è finora intervenuto anticipando l'importo integrale della spesa, è necessario che gli Istituti assestino definitivamente i loro bilanci, ritrovando il giusto equilibrio tra spese ed entrate.

« A questo scopo, seguendo i più rigidi criteri di economia nelle spese di gestione, occorrerà che gli oneri cui essi devono far fronte trovino la contropartita nel reddito degli alloggi.

« Ciò in armonia con i criteri che ebbero ad ispirare la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, diretta appunto ad assicurare la stabilità e l'equilibrio dei bilanci degli Istituti, disposizione la cui efficacia appare necessario ripristinare, con opportuno provvedimento, allo studio, nell'interesse stesso delle categorie che hanno titolo ai benefici dell'attività degli enti predetti ».

Il Ministro dei lavori pubblici

TUPINI.

BARONTINI ANELITO, NOVELLA, MINELLA ANGIOLA, NEGRO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non creda opportuno adottare urgenti misure per rimuovere sollecitamente gli esplosivi depositati nel forte di Santa Teresa, in località Baracche di La Spezia, che per essere nelle immediate vicinanze di un importante complesso industriale e di una zona abitata, rappresenta un grave pericolo per la incolumità delle maestranze e della popolazione ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha già dato disposizioni, in data 25 luglio 1947, per la revoca della concessione fatta all'ULMER di ricoverare tritolo nel forte di Santa Teresa Alta (La Spezia).

« In sostituzione di tale deposito, è stato concesso un altro forte, come da proposta fatta dal prefetto di La Spezia ».

Il Ministro
CINGOLANI.

BASILE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non creda opportuno sollecitare l'emanazione del regolamento per l'applicazione del decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, e affrettare la liquidazione — attualmente sospesa con grave danno dei proprietari danneggiati — delle indennità di requisizione e dei danni subiti dai proprietari medesimi della zona di Barcellona Pozzo di Gotto, dove fu costruito nel 1943 un campo di aviazione degli Alleati ».

RISPOSTA. — « I pagamenti delle indennità di requisizione degli immobili occupati dagli Alleati sono in corso regolare (salvo poche eccezioni).

« Per quanto riguarda gli indennizzi per i danni connessi con le requisizioni o comunque con l'occupazione militare alleata sono tuttora allo studio i provvedimenti per stabilire sia i criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione dei danni stessi, sia per determinare le modalità dei pagamenti.

« Trattasi di una questione di eccezionale gravità per i suoi riflessi sulla questione generale dei danni di guerra e per l'onere finanziario che comporta, dato che, secondo calcoli approssimativi fatti, i danni, valutati ai prezzi attuali, superano i 400 miliardi di lire.

« Il Governo, tuttavia, consapevole dell'importanza della questione, farà tutti gli sforzi per giungere ad una soluzione del grave problema ».

Il Sottosegretario di Stato
PETRILLI.

BASILE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non creda urgente di restituire approvato lo schema di decreto per il ripristino delle preture di Cesarò e San Fratello (Messina), comunicato dal Ministro di grazia e giustizia, con nota n. 1760 del 7 febbraio 1947, tenendo presente che il provvedimento non porta carico finanziario per lo Stato — perché si provvede al personale con quello esistente nel distretto della Corte di appello di Messina — e che il decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 64 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1947) ha fatto la determinazione della circoscrizione del Tribunale di Mistretta, che funziona dal febbraio di questo anno sen-

za che ancora — da allora — siano ricostituite le due preture suindicate, della circoscrizione del Tribunale stesso, che era stato soppresso dal regime fascista dopo 50 anni di esistenza e deve ormai funzionare regolarmente. L'assurdità della situazione attuale è che le cause del mandamento di Cesarò (provincia di Messina) si fanno per ora a Bronte (provincia di Catania) e le cause in appello anziché al Tribunale di Messina si fanno al Tribunale di Catania, cioè in un'altra provincia ».

RISPOSTA. — « Il provvedimento di cui sopra è cenno ha formato oggetto di attento esame da parte di questo Ministero, il quale ha già comunicato al Ministero di grazia e giustizia le sue determinazioni di massima, che sono sostanzialmente di adesione ».

Il Sottosegretario di Stato
PETRILLI.

BASILE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere le ragioni per le quali per la fissazione del prezzo del citrato di calcio è stato richiamato in vigore il vecchio decreto del 1929, mentre è evidente la necessità e la giustizia che il prezzo fosse sottoposto al Comitato interministeriale dei prezzi, il quale l'anno scorso ne fissò la misura in modo meno irrisorio di quello stabilito per la campagna in corso (1946-47).

« L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali sono i criteri per ritenere che le richieste delle categorie agrumarie sarebbero in contrasto con il decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1942, e se non crede opportuno di aumentare il prezzo fissato che non ha tenuto presente, in confronto del prezzo fissato per l'anno scorso, né il cresciuto costo della mano d'opera, né l'aumento dei prezzi delle materie prime necessarie alla produzione del citrato di calcio, né le condizioni del mercato valutario, infliggendo una falcidia ingiustificata al compenso dovuto alla fatica e alle spese degli agrumicoltori, dei piccoli produttori di citrato di calcio, dei lavoratori manuali e delle altre categorie interessate, che in Sicilia e specialmente nella provincia di Messina, da questo cespite traggono la loro sola fonte di vita, e anziché ottenere tutela e protezione, hanno avuto da questa arbitraria decisione gravi e immeritati danni ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo 10 ottobre 1929, n. 1942, disciplina tutta l'attività ed il funzionamento della Camera agrumaria di Messina, per quanto concerne la vendita del citrato di calcio di produzione nazionale.

« Tale decreto non è stato mai abrogato, anche se per qualche anno non rigorosamente osservato per circostanze contingenti.

« Con il graduale ritorno della vita economica del Paese alla normalità, questo Ministero ha ritenuto necessario, con l'esercizio 1946-47, di far osservare il predetto decreto.

« Per quanto si attiene, in particolare, alla determinazione del prezzo di vendita del citrato di calcio, si è ritenuto che l'argomento esulasse ormai dalla competenza del Comitato interministeriale dei prezzi, e che pertanto dovesse essere stabilito con le forme e le modalità del già ricordato provvedimento. A seguito di largo esame fatto di intesa con il Commissario della Camera agrumaria il prezzo è stato fissato in lire 100, tenuto conto dell'andamento dei prezzi dell'acido citrico nel mercato interno e nei mercati esteri, della situazione assai delicata creata in questo settore dalla forte concorrenza del prodotto biologico, nonché dell'andamento dei prezzi delle essenze di limone e di bergamotto che costituiscono il derivato più pregiato del limone e del bergamotto.

« Sembra opportuno aggiungere che, mentre in passato e fino al 1930, l'Italia aveva il monopolio di fatto nella produzione del citrato di calcio e vendeva soprattutto all'estero notevoli quantitativi sia di citrato di calcio che di acido citrico, dal 1930 in poi la situazione è mutata radicalmente perché molti Paesi hanno iniziato e portato avanti su larga scala la produzione biologica sia del citrato di calcio sia dell'acido citrico, entrambi i prodotti ottenuti a prezzi notevolmente più bassi a quelli della nostra produzione naturale.

« Questo stato di cose si è presentato particolarmente acuto negli ultimi anni, e sta di fatto che tuttora non esportiamo più all'estero citrato di calcio, e le due fabbriche nazionali di acido citrico riescono a collocare il loro prodotto all'estero con molta difficoltà, mentre è noto che il mercato interno può assorbire quantità assai limitate del prodotto, anche per la concorrenza del prodotto similare « acido tartarico ».

« Negli ultimi tempi sono pervenute a questo Ministero varie segnalazioni dalla Sicilia, perché la misura del prezzo del citrato di calcio fosse oggetto di nuovo esame.

« Pur non nascondendo la preoccupazione che una eventuale modifica del prezzo a campagna ormai ultimata, potrebbe dar luogo a seri inconvenienti per eventuali situazioni speculative, questo Ministero ha interessato il Consiglio di amministrazione della Camera agrumaria, di recente ricostituito, a riesami-

nare l'argomento, tenendo presente la situazione dell'industria citrica nazionale nelle presenti circostanze.

« L'argomento, pertanto, è tuttora allo studio per le possibili determinazioni ».

Il Ministro
TOGNI.

BELLATO. — *Al Ministro dei trasporti.*

— « Per sapere se non ritenga equo ed opportuno provvedere ad una revisione della posizione degli « assuntori » vincolati da un contratto stipulati in base a capitolato che risale al passato governo fascista e che non risponde a nessuna delle esigenze di vita cui ogni lavoratore ha diritto ».

RISPOSTA. — « I capitolati che regolano i servizi di assuntoria delle stazioni e dei passaggi a livello, non solo hanno subito delle modificazioni, ma, quel che più conta, vengono interpretati ed attuati con spirito di comprensione specie per quanto riguarda il trattamento economico degli assuntori.

« Indice di tale profondo rinnovamento è il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405, col quale, abbandonata la prassi precedentemente seguita di determinare la retribuzione degli assuntori mediante libera contrattazione attraverso la quale si tendeva a ridurre al minimo la retribuzione stessa, sono stabilite le competenze degli assuntori che, come per i dipendenti statali, sono costituite:

1°) da una retribuzione mensile fissa;

2°) da un'indennità di carovita variabile in relazione al numero indice del costo della vita.

« Il trattamento derivante dall'applicazione del citato provvedimento legislativo è stato poi ulteriormente migliorato di pari passo e nella stessa proporzione del trattamento dei dipendenti statali.

« E per vero:

1°) in relazione ai miglioramenti economici concessi agli statali con decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263 sono stati accordati agli assuntori:

a) la tredicesima mensilità;

b) un aumento, a decorrere dal 1° settembre 1946, del 30 per cento col minimo di lire 2500;

2°) in relazione ai miglioramenti economici concessi ai dipendenti statali dal 1° giugno 1947, si è accordato agli assuntori, in pendenza dell'emanazione del relativo provvedimento legislativo, un anticipo, per il mese di

giugno, pari al 30 per cento della retribuzione, anticipo che sarà corrisposto anche per i mesi successivi previa intesa col Ministero del tesoro;

3°) viene corrisposta agli assuntori l'indennità di caro pane;

4°) sono state estese, agli assuntori, le provvidenze di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1946, n. 18, a favore del personale in servizio nei centri urbani distrutti, semidistrutti o danneggiati dalla guerra.

« A prescindere dalle competenze di cui ai punti 3 e 4, un assuntore di stazione con due persone di famiglia a carico, residente in centri con popolazione non superiore ai 600.000 abitanti, percepisce, oggi, in media, fra retribuzione e indennità di carovita, lire 24.000 mensili, oltre beninteso, la tredicesima mensilità, che, ragguagliata a mese, importa altre lire 2000 mensili.

« Gli assuntori beneficiano inoltre:

a) dell'alloggio gratuito per sé e per la famiglia;

b) dell'uso gratuito, salvo casi eccezionali, di un appezzamento di terreno.

« E in corso di studio un provvedimento legislativo col quale si prevede la piena equiparazione del trattamento economico degli assuntori di stazione e di passaggi a livello a quello degli agenti ferroviari di grado equiparabile ».

Il Ministro
CORBELLINI.

BELLATO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del tesoro.* — « Per sapere se non ritengano atto di giustizia venire incontro ai piccoli proprietari danneggiati dalle forti grandinate che hanno devastato larghe zone della provincia di Alessandria, con provvidenze e facilitazioni tributarie ».

RISPOSTA. — « Per ciò che concerne il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, manca ogni possibilità di intervenire a favore dei danneggiati, in quanto nel proprio stato di previsione della spesa non sono stanziati fondi per sovvenire a danni prodotti da vicende meteorologiche.

« Si è, tuttavia, disposto l'assegnazione alla provincia di Alessandria di quintali 600 di solfato ammonico da distribuire nelle zone danneggiate dal nubifragio e, per quanto riguarda i danni arrecati alle sementi, si comunica che è in facoltà dei competenti organi provinciali di disporre, a favore degli agri-

coltori danneggiati, l'assegnazione di semi di cereali vincolati senza versamento del corrispondente quantitativo di cereali da macina ».

Il Ministro
dell'agricoltura e foreste
SEGNI.

BELLAVISTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se sia vera la notizia, pubblicata da alcuni giornali, che il Governo abbia in animo di emettere un decreto di amnistia per i reati commessi in occasione della concessione delle terre incolte e della ripartizione dei prodotti agrari, tenendo presente che tale ingiustificato provvedimento di clemenza suonerebbe incoraggiamento alla reiterazione delle violazioni di legge in occasione delle annunziate richieste di concessione di terre per prossimo anno agrario, e della prossima spartizione dei prodotti ».

RISPOSTA. — « Con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 25 giugno 1947, n. 513, fu concessa amnistia per reati commessi in relazione con vertenze agrarie.

« Nell'articolo 1 del decreto sono precisate le ipotesi di applicazione, con riferimento a controversie individuali o collettive insorte nella esecuzione di contratti di mezzadria propria od impropria, di colonia parziaria o di affitto di fondi rustici per la ripartizione dei prodotti, o per la definizione di ogni altro rapporto.

« L'amnistia non concerne i reati commessi in occasione di contestazioni circa la ripartizione dei prodotti agrari.

« Nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 27 giugno fu pubblicata la relazione al Capo provvisorio dello Stato, in ordine al decreto predetto nella quale fu chiarito che l'atto di clemenza mirava ridare la calma e la tranquillità nelle campagne, dopo che per il provvido intervento del Governo (decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 495) e con gli accordi mezzadrili si erano venute componendo tutte le controversie indicate nell'articolo 1 del decreto ».

Il Ministro
GRASSI.

BENCIVENGA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere in quale materia intenda risolvere la tragica situazione economica di quegli ufficiali che, fatti prigionieri in Africa Orientale nel 1941, sono stati costretti ad abbandonare le famiglie nel territorio già occupato all'epoca predetta, le quali

si sono trovate costrette a contrarre ingenti debiti per poter vivere.

« A questi ufficiali rientrati in Patria sono stati corrisposti i soli stipendi con i carivita dell'epoca, mentre il costo della vita in Africa Orientale si aggirava intorno ad una sterlina giornaliera (700 lire circa di valore medio per gli anni 1941-44) per un ammontare complessivo individuale di parecchie centinaia di migliaia di lire.

« Tali famiglie si trovano ora in Patria, senza casa, per aver perso tutto in territorio dell'Africa Orientale italiana, con l'onere dei predetti debiti ».

RISPOSTA. — « 1°) Il trattamento economico spettante ai prigionieri di guerra è previsto dall'articolo 40 del regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583. Tutti gli aumenti e i benefici concessi al personale in servizio sono stati automaticamente riconosciuti, con le stesse modalità, ai reduci da prigionia di guerra.

2°) Le disposizioni in vigore non prevedono particolari trattamenti economici per alcuna categoria di personale militare, le cui famiglie, originarie o acquisite, siano residenti fuori del territorio metropolitano.

3°) I casi, segnalati nell'interrogazione, di famiglie già residenti in Africa Orientale italiana, i cui congiunti furono catturati prigionieri e che, per vivere contrassero debiti, dato l'eccezionale costo della vita, potrebbero essere esaminati in sede assistenziale dal Ministero dell'Africa italiana, nonché dal Ministero dell'interno, direzione generale assistenza post-bellica ».

Il Ministro

CINGOLANI.

BERNARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non ritenga necessaria l'urgente promulgazione di una legge di prevenzione allo scopo di sottoporre a vigilanza speciale e a particolari misure di polizia i numerosi criminali fascisti che il recente decreto di amnistia ha liberato dal carcere e ciò per le seguenti sostanziali ragioni:

1°) il provvedimento di amnistia che è stato deliberato dal morituro Governo della esarchia, senza previa consultazione della Assemblea Costituente, oltre che essere stato, come è emerso evidente dalle reazioni, che ha determinato, un atto assolutamente impolitico, ha anche suscitato lo sdegno di tutto il popolo, il cui innato senso di giustizia è rimasto profondamente offeso dalla liberazione della maggior parte di coloro che furono i re-

sponsabili della politica del fascismo e delle sciagure della Patria.

2°) nella loro quasi totalità i liberati dal carcere sono ritornati nei loro luoghi di abituale residenza, ove tengono un contegno spavaldo, quando non svolgono addirittura una sfacciata attività politica contraria agli interessi della Repubblica e della rinata democrazia italiana;

3°) questo contegno impudente e provocatorio ha suscitato in molte regioni il legittimo risentimento del popolo ed in particolare modo di coloro che più ebbero a soffrire dalle angherie e dai delitti fascisti, dando luogo a reazioni che sono umanamente giustificabili.

« È perciò necessario che il Governo intervenga al più presto, con una legge che limiti, con opportuni controlli di polizia, le libertà degli amnistiati sottoponendoli a misure di prevenzione e provvedendo eventualmente ad assegnarli ad un confino di polizia ».

RISPOSTA. — « Le leggi vigenti già consentono di provvedere adeguatamente a carico dei fascisti politicamente pericolosi (articoli 1 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149 in vigore fino al 16 ottobre 1947 per effetto del decreto legislativo 3 ottobre 1946, n. 194).

« La proposta di particolari misure di polizia per i fascisti liberati dal carcere in conseguenza dell'applicazione dell'amnistia concessa con decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4 non appare giustificata da una concreta situazione di fatto che abbia posto in luce la insufficienza delle norme accennate.

« Prossimamente l'Assemblea Costituente dovrà esaminare un disegno di legge (n. 10) contenente norme per la repressione dell'attività fascista: ed in quella sede il problema posto dall'onorevole interrogante potrà essere convenientemente discusso ».

Il Ministro

GRASSI.

BERNARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se intenda proporre severe disposizioni punitive contro i borsanisti, sull'esempio della recente legislazione francese, che nei casi più gravi prevede anche la pena di morte, allo scopo di reprimere il commercio nero, che è una delle cause del rialzo dei prezzi e inoltre offende la miseria della grande famiglia dei lavoratori italiani ».

RISPOSTA. — « L'iniziativa dei provvedimenti legislativi per quanto concerne la di-

sciplina dei consumi, il commercio e la distribuzione di determinati generi, non spetta al Ministero della giustizia (Vedere ultimo decreto legislativo 5 ottobre 1946, n. 193; 20 novembre 1946, n. 341; 12 aprile 1947, n. 210, 211 e 212, ecc.).

Il Ministro

GRASSI.

BERTOLA, PASTORE GIULIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga necessario, al fine di eliminare un trattamento iniquo nei confronti dei piccoli agricoltori conduttori diretti nel campo dei contributi unificati in agricoltura, di portare allo studio la riforma della legge attuale che regola questa materia, modifica intesa nel senso che i contributi unificati non siano più corrisposti dagli agricoltori in base all'ettaro-coltura, ma sulla effettiva occupazione di mano d'opera extra familiare.

« È noto, infatti, che il sistema dell'ettaro-coltura, se può essere gradito per i grandi agricoltori, non può più essere sopportato dai piccoli, perché, non impiegando essi lavoratori avventizi o salariati al di fuori del proprio nucleo familiare, si prodigano nei campi a secondo della stagione e dell'urgenza dei lavori.

« Cade, quindi, con ciò il dato tecnico dell'ettaro-coltura nei riguardi della conduzione del terreno.

« La cura e la custodia del bestiame è per i piccoli agricoltori conduttori diretti un lavoro sempre compiuto extra orario (al mattino presto e a sera molto inoltrata), affinché non vengano distolti i membri della famiglia dai lavori dei campi.

« Con il sistema dell'ettaro-coltura si vengono a colpire così molte aziende, che pur non collocando nessun lavoratore durante l'intera annata, sono assoggettate a pagare contributi per i lavoratori ipotetici, aggiudicati loro dopo le detrazioni di legge delle giornate lavorative concesse ai conduttori diretti.

« Perciò queste aziende chiedono che venga applicata loro non la legge dell'ettaro-coltura, ma quella della reale occupazione di mano d'opera. In questo modo ogni azienda, sia grossa che piccola, pagherà effettivamente il contributo che le compete ».

RISPOSTA. — « È anzitutto da premettere che i coltivatori diretti sono esenti dal pagamento di contributi unificati in agricoltura fino a che non assumano mano d'opera estranea a quella familiare.

« In alcune provincie, tuttavia, i coltivatori diretti sono stati assoggettati, in parte, ai contributi suddetti, in base a deliberazioni delle apposite Commissioni provinciali le quali hanno ritenuto che anche le piccole aziende assumano saltuariamente dei braccianti agricoli per lavori stagionali nei periodi così detti di punta (mietitura, trebbiatura, vendemmia), nei quali le famiglie coltivatrici dirette, pur avendo una disponibilità di mano d'opera che normalmente eccede le necessità di lavoro dei fondi coltivati, sono costretti a ricorrere alla assunzione di mano d'opera estranea.

« Non si disconosce che, in alcuni casi, le Commissioni provinciali — allo scopo di eliminare lo sfasamento verificatosi fra gettito di contributi e fabbisogno degli istituti assicuratori — abbiamo appunto determinate le giornate per lavori stagionali in misura elevata e con sistemi che non tengono conto della influenza che può avere sulle giornate stesse il numero delle unità lavorative delle famiglie coltivatrici stabilmente addette al fondo.

« In considerazione di ciò, questo Ministero ha impartite istruzioni ai prefetti perché provvedano a sospendere la riscossione dei contributi nei confronti di quei piccoli coltivatori diretti che risultano tassati per quote corrispondenti a giornate di lavoro stagionali attribuibili a non più di due ettari a coltura ordinaria. Ciò in attesa che le Commissioni provinciali adottino nuove deliberazioni, miranti, da un lato, a ridurre le giornate per lavori stagionali là dove risultano fissate in misura eccessiva e dall'altro a introdurre nelle deliberazioni opportuni accorgimenti tecnici per proporzionare le giornate stagionali alla diversa composizione delle singole famiglie coltivatrici, in modo che, a parità di superficie coltivata, le giornate poste a carico del coltivatore, per il titolo predetto risultino proporzionali al numero dei componenti della famiglia.

« Può dirsi peraltro che, in linea generale, i piccoli coltivatori diretti (a cui particolarmente si riferisce l'interrogazione a cui si risponde) non sono soggetti al pagamento di contributi agricoli unificati o lo sono in misura molto limitata, e di conseguenza, nei loro confronti, il sistema di accertamento (impiego effettivo o presunto di mano d'opera) ha scarsa rilevanza.

« Tanto precisato per quanto specificatamente si attiene all'oggetto dell'interrogazione, venendo al problema generale (adombrato nell'ultima parte di essa) di sostituire al sistema del presunto impiego di mano d'opera quello dell'impiego effettivo non sono da dis-

simularsi le grandi difficoltà pratiche di seguire e controllare le attività di una grande massa di lavoratori che, come quelli agricoli prestano la loro opera saltuariamente e in favore di molteplici datori di lavoro, residenti, talvolta, in provincie diverse.

« Si può anche aggiungere che, in alcune provincie dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale si è tentato l'esperimento di imporre i contributi in base all'effettivo impiego di mano d'opera fornendo ogni lavoratore di un apposito libretto di lavoro su cui avrebbero dovuto essere annotate le giornate effettivamente prestate.

« Mentre i risultati sono stati discreti (se pure non compensativi delle spese richieste) nelle provincie settentrionali, sono stati invece assolutamente negativi nelle provincie centrali e meridionali in cui l'esperimento è stato tentato (Trapani, Catanzaro, Salerno, Foggia, Catania). E poiché l'accertamento effettivo delle giornate lavorative prestate dai lavoratori portava di conseguenza l'accertamento effettivo delle giornate necessarie alla coltivazione dei fondi (in base alla quale vengono imposti i contributi), si è avuta — come risultato finale e conclusivo — una forte contrazione del gettito dei contributi al punto che, in qualche provincia si è dovuto ricorrere — per ovviarvi almeno in parte — all'emissione di ruoli supplementari compilati in base al sistema abituale.

« Il Ministero non mancherà tuttavia di seguire la questione per ogni possibile miglioramento da apportarsi al sistema vigente, che del resto formerà ormai oggetto di attento esame da parte della Commissione per la riforma della previdenza sociale, i cui lavori, come è noto, sono già in corso ».

Il Ministro
FANFANI.

BIAGIONI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non ritenga opportuno adeguare al valore attuale della moneta le polizze rilasciate ai combattenti della guerra 1915-18, elevando cioè le polizze di lire 1000 a lire 15.000 e quelle di lire 5000 a lire 30.000. All'interrogante sembra che, aderendo alla presente richiesta, si compirebbe un atto di alta giustizia verso i valorosi soldati della prima guerra mondiale ».

RISPOSTA. — « Il Ministero del tesoro intende rispettare premurosamente gli impegni assunti a suo tempo verso i combattenti della guerra 1915-18 con il rilascio delle polizze a loro favore. Ed infatti, col decreto legislativo

7 aprile 1947, n. 397 ha disposto che si iniziasse fin d'ora il pagamento di tutte quelle scadenti il 1° gennaio 1948; e ciò per evitare ritardi nei confronti della scadenza stabilita.

« Si prevede che il relativo onere, comprese le spese di liquidazione e di pagamento si aggirerà intorno a circa 3 miliardi di lire che rappresentano il massimo sforzo possibile nelle attuali condizioni di bilancio e di cassa e pertanto il Governo non può accogliere la maggiorazione proposta dall'onorevole interrogante, che farebbe salire l'onere stesso a circa 20 miliardi.

« I combattenti si rendono certamente ben conto di questa situazione tanto che molti di essi, nel loro sempre vivo spirito patriottico, hanno offerto all'erario le proprie polizze gratuitamente o hanno chiesto di convertirle nei prestiti della ricostruzione senza chiedere alcuna rivalutazione.

« D'altra parte una rivalutazione delle polizze stesse creerebbe un precedente nei confronti di tutti i portatori di titoli di Stato e non mancherebbe di avere vaste ripercussioni sia nel campo assicurativo, sia nel campo di tutte le obbligazioni pecuniarie ».

Il Sottosegretario di Stato
PETRILLI.

BIAGIONI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere perché si ostina a voler assegnare agli uffici finanziari la casa dell'ex fascio di Viareggio, invece che cederla in uso al Municipio. L'interrogante ricorda che detta casa del fascio fu costruita col contributo dei cittadini e non col denaro dello Stato e sembra quindi giusto che torni proprietà del popolo di Viareggio, che intende sistemare nell'edificio un ufficio turistico, indispensabile per la vita della città. L'interrogante ricorda inoltre che gli uffici finanziari statali hanno già in Viareggio una sistemazione adeguata e tale da non dover costringere ad occupare un edificio assai più utile, data la sua ubicazione, per lo scopo predetto ».

RISPOSTA. — « Il fabbricato sede del fascio di Viareggio, sito in Via Carducci n. 1, di proprietà dello Stato, fu concesso in uso per anni 29 all'ex fascio con atto stipulato in forma pubblica amministrativa il 7 novembre 1939 presso l'Intendenza di finanza di Lucca, ed approvato con decreto ministeriale 13 gennaio 1940.

« In seguito all'avvenuta soppressione del partito nazionale fascista, l'edificio anzidetto è ritornato nella piena disponibilità dell'Am-

ministrazione demaniale proprietaria, dovendosi ritenere risolto il su citato contratto, a norma delle vigenti disposizioni.

« Fin dal maggio 1945, su conforme avviso manifestato dall'Intendenza di finanza di Lucca, è stato disposto che in detto stabile, non appena ultimati gli occorrenti lavori di restauro per i quali dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana è stata prevista una spesa sorpassante i 6 milioni di lire, siano sistemati gli uffici delle imposte dirette, del registro e delle dogane, siti provvisoriamente in stabili privati ed in zone diverse, e ciò allo scopo di realizzare non solo una sensibile economia di bilancio per l'eliminazione dei canoni che attualmente si corrispondono per l'affitto degli stabili adibiti a sede dei predetti uffici, ma anche quell'assetto razionale e decoroso degli Uffici stessi, che da tempo è reclamato.

« Successivamente sono state fatte premure sia dal comune di Viareggio che dalla Prefettura di Lucca e da alcuni enti e partiti (Associazione nazionale combattenti e reduci, Compagnia italiana turismo, Partito della democrazia cristiana (Sezione di Viareggio), Consorzio Bagni di Viareggio, Azienda autonoma Riviera della Versilia), perché l'edificio in parola fosse invece adibito a centro di attività turistica.

« L'Amministrazione demaniale, nella necessità di dare una definitiva e stabile sede agli Uffici finanziari, ha dovuto non accogliere la suddetta richiesta, essendo inammissibile che detti Uffici continuino ad avere sede in proprietà privata e in situazione precaria, quando l'Amministrazione dello Stato possiede in quella città uno stabile proprio dove poterli alloggiare ».

Il Ministro
PELLA.

BONOMI PAOLO, BURATO, CARBONARI, FABRIANI, FANFANI, FERRARIO CELESTINO, GIACCHERO, STELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se — nella considerazione che la logica e giuridica discriminazione prevista dall'articolo 6 del regio decreto-legge n. 245 del 22 aprile 1943 è stata abrogata dalle leggi attualmente in vigore — non ritengano opportuno elargire l'amnistia a favore di quei produttori agricoli, contro i quali è stato proceduto o pende procedimento penale per avere contravvenuto alle disposizioni sancite dai decreti legislativi luogotenenziali del 4 luglio 1944, n. 153 e dell'8 giu-

gno 1945, n. 354, e successivo decreto legislativo del 7 maggio 1946, per avere omesso di conferire ai granai del popolo irrilevanti quantitativi di cereali, che non furono tratti per un illecito profitto, ma solo per integrare il fabbisogno familiare e aziendale ».

RISPOSTA. — « Non si ritiene opportuna la proposta di concessione di amnistia a favore dei produttori agricoli sottoposti a procedimento penale per omesso conferimento di grano (violazione norme decreti 4 luglio 1944, n. 153; 8 giugno 1945, n. 354; 7 maggio 1946, n. 506).

« Essendo in corso una campagna per gli ammassi, la concessione di un'amnistia per violazioni commesse durante la campagna precedente od al termine della stessa, potrebbe dar luogo ad uno stato d'animo non favorevole nel momento presente ad una esatta e scrupolosa osservanza della legge.

« Le particolari condizioni cui accennano gli onorevoli interroganti sono e saranno tenute presenti nell'esame di istanze per singoli provvedimenti di clemenza, ed ai fini delle relative proposte al Capo provvisorio dello Stato ».

Il Ministro di grazia e giustizia
GRASSI.

BUBBIO. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — « Per conoscere se e quali nuove informazioni siano giunte al Governo circa la sorte dei militari dell'Armira ed in particolare per sapere se, in relazione ad una precedente interrogazione presentata dall'interrogante fin dal 23 aprile 1947, siano infine pervenute le richieste informazioni sulla serietà del giornalista americano Stevenson, che, con lettere datate da Kabul e pubblicate nel giornale *Il Buon Senso* di Milano nel marzo scorso, nonché sul periodico *l'Unione Monre-galese*, ha affermato che esistono confinati in Siberia sedicimila prigionieri italiani; e soprattutto se sia stata controllata l'attendibilità di tali affermazioni, le quali, specialmente in provincia di Cuneo, che ha dato decine di migliaia di alpini all'Armira, hanno suscitato nuove speranze in tante famiglie, imploranti una soluzione definitiva al loro dubbio angoscioso.

RISPOSTA. — « Secondo informazioni attendibili provenienti da Kabul, il giornalista G. J. Stevenson avrebbe effettivamente compiuto un viaggio nell'Unione Sovietica, soffermandosi al ritorno per qualche giorno in quella capitale. Ma, poiché egli vi è passato nella pri-

mavera del 1946, le notizie contenute nei suoi articoli, benché questi siano datati dal marzo di quest'anno, vanno riferite per lo meno ad un anno fa.

« L'agenzia distributrice dell'articolo, a firma del signor Stevenson, la quale non sembra avere propri corrispondenti ma attingere i suoi servizi di informazione da altre agenzie, quali la *Diffusion Centrale de la Presse* di Parigi, la *Reuter* di Londra e la *Interpresse Publication* di Washington, non ha potuto fornire informazioni sulla persona del giornalista. Essa ha però ammesso che le corrispondenze sui prigionieri in Russia risalivano a non meno di sei mesi antecedenti alla loro pubblicazione.

« Il Ministero degli affari esteri continua ad interessarsi della cosa in vista di raccogliere ulteriori precisazioni, le quali peraltro sono rese difficili, a prescindere dall'incertezza sulla nazionalità, inglese o americana, dello Stevenson, dal fatto che questi risultava trovarsi nel giugno scorso in Cina quale inviato speciale di giornali americani ».

Il Ministro degli affari esteri

SFORZA.

BULLONI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non reputi necessario ed urgente promuovere provvedimenti i quali valgano ad assicurare ai Comuni — meglio che non facciano ora le disposizioni contenute negli articoli 161 e seguenti del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni ed aggiunte — la percezione dell'imposta sulle industrie in confronto delle aziende industriali che hanno la propria sede principale o anche solo gli uffici nella capitale, o nei capoluoghi di regione o di provincia, come suole accadere, mentre tengono i propri impianti industriali di produzione nei comuni minori. »

« È notorio che questi Comuni, per ragioni certamente non ignote al Ministero delle finanze, riescono difficilmente ad ottenere un congruo riparto del reddito di ricchezza mobile accertato alle aziende dagli uffici distrettuali delle imposte ove le aziende stesse hanno la propria sede: generalmente l'ottengono in misura inadeguata e con notevole dannoso ritardo. Accade così che comuni nei quali vi sono stabilimenti industriali con migliaia di operai e dove, pertanto, i pubblici servizi costano assai più che nei comuni con popolazione rurale, devono sostenere spese gravose, in misura cospicua e sempre in aumento, sen-

za riuscire a poterne trasferire anche solo una congrua parte sulle industrie ivi operanti.

« L'intervento del Ministro delle finanze, nel senso chiesto, è divenuto tanto più urgente ora, attese anche le disposizioni rivolte a contenere per quest'anno ed eliminare in seguito i contributi dello Stato ad integrazione dei bilanci comunali ».

RISPOSTA. — « La ripartizione del reddito di ricchezza mobile, che si produce in due o più Comuni, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulle industrie, deve essere effettuata dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette che ha eseguito l'accertamento; in quanto questo è a conoscenza di tutti gli elementi formativi del reddito stesso.

« Ed infatti l'articolo 161 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, numero 1175, a ragion veduta, stabilisce che il reparto venga eseguito tenendo conto, in giusta misura, così che gli elementi tecnici, come di quelli direttivi ed amministrativi. Gli elementi tecnici, cioè a dire la presenza degli stabilimenti industriali e delle relative maestranze nel territorio di un determinato Comune, sono adunque preminenti su quelli direttivi ed amministrativi e può aggiungersi, per quotidiana esperienza, che a tale criterio si ispirano gli Uffici distrettuali delle imposte dirette; come è dimostrato dal fatto che sono addirittura rare le lagnanze da parte dei Comuni.

« Che se poi qualche ripartizione non sia effettuata in aderenza all'accennato principio; va tenuto presente che la legge offre, ai Comuni che si ritengono lesi, l'idoneo rimedio.

« Ed infatti, contro la determinazione degli uffici distrettuali, con regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, è ammessa la possibilità di ricorrere entro trenta giorni dalla notifica del riparto, al Ministero delle finanze, quando i Comuni interessati ritengano che la ripartizione del reddito non sia stata eseguita in giusta misura.

« Le disposizioni, in vigore sono pertanto idonee a tutelare gli interessi dei vari Comuni, sia per la giusta e sollecita ripartizione, sia per i mezzi di ricorso offerti ».

Il Ministro

PELLA.

CAMANGI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali, a tre anni dalla liberazione, nella importante strada provinciale « marittima », che collega le provincie di Frosinone e di Latina non

sono stati ancora riparati i danni bellici che non consentono tuttora l'uso della strada stessa, con grave pregiudizio degli interessi delle due provincie.

« E per conoscere, altresì, perché, oltre a dare il massimo impulso alla ricostruzione delle opere d'arte, non si provvede anche all'inizio dei lavori di ripristino del piano viabile onde non prolungare ulteriormente, dopo l'ultimazione delle opere di cui sopra, la inefficienza della vitale arteria ».

RISPOSTA. — « Per la sistemazione della strada provinciale « marittima », che collega la provincia di Frosinone con quella di Latina, lungo il percorso Frosinone-Priverno, con uno sviluppo di 18 chilometri nella prima provincia e di 12 chilometri nella seconda, l'Amministrazione dei lavori pubblici ha già provveduto alla riparazione dei danni bellici, ricostruendo tutti i manufatti distrutti e provvedendo altresì al riassetto del piano viabile con opportuni ricarichi di ghiaia.

« Dato il forte traffico che si svolge lungo la predetta arteria occorrerebbe, ora, procedere all'intera sua bitumatura, che è da eseguire *ex novo* sul tronco in provincia di Frosinone, ed è da rifare nel tronco in provincia di Latina, dove il trattamento superficiale già esistente è del tutto degradato.

« L'importo complessivo di questi lavori di sistemazione bitumata del piano viabile ammonta a circa 60 milioni di lire, di cui 35 per la provincia di Frosinone e 25 per quella di Latina.

« In proposito devesi precisare che con la ricostruzione dei manufatti distrutti da azioni belliche, lo Stato ha in realtà ottemperato a quanto di sua competenza, e ad ogni altro lavoro di riassetto, trattandosi di strada provinciale, debbono provvedere le Amministrazioni interessate, salvo che non intervengano nuove provvidenze legislative per consentire allo Stato l'attuazione di opere di competenza degli enti locali ».

Il Ministro
TUPINI.

CAMPOSARCUNO, CIAMPITTI, COLITTO, MORELLI LUIGI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere per quali motivi sul tratto ferroviario Campobasso-Benevento non viene istituito un servizio di automotrice — specialmente in coincidenza con i rapidi per Roma — già promesso da tempo.

« Il tratto Campobasso-Benevento è di chilometri 84 e si impiegano ore 3,31 a percorrerlo con l'attuale servizio di treni.

« Il Molise è privo di comunicazioni ferroviarie con Roma a causa della distruzione della ferrovia, operata dai tedeschi.

« Il servizio di autocorriera che è stato istituito è costosissimo ed insufficiente.

« Le comunicazioni con Napoli sono lente e impongono sacrifici di tempo e di danaro.

« Il Molise, avendo sofferto danni incalcolabili a causa della guerra, esige che gli siano ridati i mezzi che consentono di riprendere con rapidità i suoi traffici e le sue comunicazioni ».

RISPOSTA. — « La linea Campobasso-Benevento è già compresa, fra le prime, nella graduatoria stabilita per l'entrata in servizio delle automotrici, mano a mano che queste si avranno disponibili, ma non è possibile prevedere quanto ciò potrà avvenire, verificandosi un forte ritardo nella consegna dei suddetti mezzi da parte dell'industria privata. Si è tuttavia cercato di adeguare egualmente alle necessità della zona le comunicazioni di detta linea portando a quattro le coppie di treni attualmente in circolazione, mentre su altre linee di non grande comunicazione ne esistono di massima solo tre coppie, e una delle quattro coppie costituisce già una agevole comunicazione con la Capitale, in quanto, trovandosi in buona coincidenza a Benevento con i treni rapidi tra Roma e Foggia, consente di partire da Campobasso alle ore 8,03 per arrivare a Roma alle 16,20, e partire da Roma alle ore 9,45 per arrivare a Campobasso alle ore 18,28.

« E poi in corso di studio la possibilità di collegare con Napoli dal 1° settembre prossimo venturo, i suddetti treni rapidi tra Roma e Foggia, istradandone una sezione per la via Caserta-Cancello, conseguendone così anche buone comunicazioni fra Campobasso e Napoli.

« La lentezza poi segnalata dei treni locali è dovuta all'acclività della linea, alla natura del mezzo impiegato (locomotiva a vapore) e alle attuali condizioni dell'armamento, impiegandosi tuttavia oggi, nel percorso complessivo fra Campobasso e Benevento, soltanto 30 minuti in più di quanto ne impiegavano i treni analoghi a vapore prima della guerra. Si assicura ad ogni modo che le esigenze segnalate saranno tenute nel dovuto conto per trovar modo di soddisfarle quando le condizioni di esercizio saranno migliorate.

« Per quanto riguarda il servizio delle autocorriere, si fa presente che l'attuale costo del percorso fra Roma-Campobasso è stato stabilito in lire 1235, in base alle tariffe concor-

date a suo tempo con l'Ispettorato generale motorizzazione civile, in analogia a quelle stabilite per altri trasporti similari, cioè circa lire 4,50 al chilometro. Si fa però rilevare che il servizio viene fatto con torpedoni di ultima costruzione, forniti di poltroncine, e si deve perciò confrontare al servizio di seconda classe delle ferrovie dello Stato, che, anche se fosse riattivata la via Vairano-Isernia-Carpinone sarebbe di lire 1205. La frequentazione del suddetto servizio non è molto alta, poiché si mantiene su una media di 18 viaggiatori su 30 posti offerti, ma ciò malgrado verrà prossimamente istituita, in via di esperimento, una coppia di corse domenicali fra Roma e Campobasso ed è in corso di studio la possibilità di istituire, sempre in via di esperimento, anche una nuova coppia di corse trisettimanali dirette con una impostazione di orario che consenta di partire al mattino di buon'ora da Campobasso, trattenersi a Roma per il disbrigo degli affari e tornare quindi alla sera dello stesso giorno a Campobasso ».

Il Ministro
CORBELLINI.

CANEPA, PERA, ROSSI PAOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sollecitare il finanziamento della ricostruzione delle fogne di Diano Marina, secondo il progetto già approvato.

« Perché non si rinnovi l'epidemia di tifo, che l'anno scorso decimò quella cittadina, la autorità sanitaria dichiarò indispensabili due provvedimenti: un acquedotto e le fogne.

« Il primo è in corso d'esecuzione (senza peraltro le diramazioni alle frazioni che pur vi hanno diritto); per il secondo si dice che mancano i fondi.

« Ma è assurdo che non si trovino i fondi per un'opera assolutamente necessaria a prevenire il ripetersi di una mortale epidemia ».

RISPOSTA. — « Sin da quando fu segnalata l'epidemia di tifo nell'abitato di Diano Marina questo Ministero ha sempre seguito con particolare attenzione il problema della fognatura e dell'acquedotto del predetto comune, dando le opportune disposizioni al competente Provveditorato alle opere pubbliche per la pronta attuazione degli interventi giudicati necessari ed assumibili a carico dello Stato.

« Per vero sta di fatto che dopo aver fatto eseguire una ripulitura generale delle fogne, il detto Provveditorato, per il riordinamento

della fognatura, aveva accantonato la somma di lire 12 milioni.

« Senonché, il Comune stesso ha richiesto che tale somma fosse impiegata per il riordino della rete interna dell'acquedotto, e poiché la richiesta è stata avvalorata dal parere del laboratorio d'igiene di Imperia, il Provveditorato vi ha aderito, ed i relativi lavori sono stati già iniziati.

« Quanto poi ad eventuali, ulteriori interventi nei riguardi della fognatura, è da far presente che quelle in parola sono opere, che secondo la legislazione vigente fanno carico ai comuni interessati, e lo Stato potrà pertanto darvi corso solamente se interverranno nuove speciali provvidenze che consentano ad esso di sostituirsi agli Enti locali per iniziative del genere, e per conseguenti indispensabili finanziamenti. Si assicura comunque che i lavori suaccennati sono tenuti in particolare evidenza pel caso abbia a realizzarsi la eventualità suaccennata.

« Per quanto riguarda l'acquedotto, il Provveditorato è pervenuto ad una intesa col comune per la utilizzazione, mediante la costruzione di opportune condotte adduttrici, delle acque di sottosuolo del torrente Argentina (impianto di Arma di Taggia). Per la costruzione di tali adduttrici sono state già da tempo approntate due perizie i cui importi rispettivi di lire 22 milioni e di lire 35 milioni sono stati pure accantonati dal Provveditorato sui fondi della propria gestione.

« Senonché il Consiglio superiore dei lavori pubblici, al cui parere era subordinata l'approvazione tecnica di dette perizie, ha prescritto alcune modifiche, e, d'altro canto, si sono verificati nel frattempo aumenti dei prezzi che hanno reso inadeguate le originarie suindicate previsioni di spesa. Pertanto è ora in corso la rielaborazione delle perizie in questione, e si prevede che i loro importi saliranno rispettivamente a lire 32 milioni e lire 55 milioni, con una maggiore spesa di lire 10 milioni per l'una perizia e di lire 20 milioni per l'altra.

« Nell'attuale situazione del bilancio, di tali maggiori spese soltanto quella di 10 milioni per la prima perizia può essere fronteggiata dal Provveditorato alle opere pubbliche, a titolo di finanziamento diretto.

« Per l'altra maggiore spesa di lire 20 milioni afferente alla seconda perizia l'unica soluzione possibile per rendere attuabile la detta perizia è quella che tale onere sia assunto dal comune di Diano Marina, il quale potrebbe ottenere su di esso da questo Ministero, a titolo di sussidio in capitale, un contributo del 50

per cento (10 milioni), ma dovrebbe tenere a suo esclusivo carico il rimanente 50 per cento, cioè i residuali 10 milioni.

« A tale soluzione, all'infuori della quale non v'è modo, come si è detto, di dar corso ai lavori di cui trattasi, non dovrebbe, invero, mancare l'adesione del Comune, tenuto conto che le condizioni finanziarie del bilancio comunale debbono essere discrete ove si consideri che il Comune stesso sta eseguendo costose opere non certo di assoluta indispensabilità (pavimentazione e balastrate in marmo lungo la passeggiata a mare), e può a quanto sembra contare su notevoli proventi dal riparto delle attività della Casa da giuoco di San Remo.

« Pertanto sono state date opportune istruzioni al Provveditorato alle opere pubbliche di Genova perché siano definiti in tal senso i necessari accordi con il sindaco del predetto Comune, e si confida che si renderà così possibile disporre entro breve tempo l'esecuzione dei lavori come sopra progettati ».

Il Ministro dei lavori pubblici
TUPINI.

CANNIZZO. — *Al Ministro dell'interno.*
— « Per conoscere i provvedimenti che si intendono adottare a carico del sindaco di Ariccia (provincia di Roma) che, nonostante l'invito rivoltagli dal prefetto di Roma e la deliberazione affermativa del Consiglio comunale a riassumere in servizio impiegati discriminati, ne rifiuta la riammissione, sottoponendo la civica amministrazione a gravosi dispendi, per la continuità dei servizi.

« E per conoscere, altresì, quali provvedimenti intende adottare a carico del medesimo sindaco e della intera amministrazione comunale in relazione al recente, arbitrario, deliberato della Giunta municipale di licenziare personale, e tra questo quello del servizio razionamento consumi, che è regolato da speciali disposizioni e che, data la temporaneità, è effettuato per conto dello Stato, che ne rimborsa le somme pagate per il personale e spese di ufficio ».

RISPOSTA. — « In seguito alla deliberazione del Consiglio comunale, i salariati di ruolo del comune di Ariccia, già sottoposti a procedimento di epurazione, conclusosi a loro favore, sono stati riassunti ed hanno ripreso servizio il 1° agosto 1947.

« La posizione degli impiegati addetti all'Ufficio annonario, assunti quali avventizi alle dipendenze del Comune, è in corso di esame da parte dell'autorità prefettizia secon-

do le disposizioni legislative che regolano l'assunzione dei reduci nelle Amministrazioni degli enti locali ».

Il Ministro
SCELBA.

CAPPI. — *Al Ministro degli affari esteri.*
— « Per conoscere se e quale azione il Governo abbia svolto o intenda svolgere per placare le ansie dei familiari delle molte migliaia di giuliani deportati in Jugoslavia, dei quali dopo due anni non si è riusciti, neppure per il tramite della Croce Rossa e del Vaticano, ad avere notizie ».

RISPOSTA. — « La dolorosa questione degli italiani deportati in Jugoslavia dalla Venezia Giulia è stata sin dal maggio 1945 oggetto della più viva attenzione da parte del Ministero degli affari esteri, che in mancanza di normali rapporti diplomatici con il Governo di Belgrado, si è valso di ogni possibile tramite al fine di ottenere la loro restituzione od almeno precise notizie sulla loro sorte. In particolare vanno rammentate le ripetute, pressanti richieste di intervento rivolte alle Autorità alleate, alle quali da ultimo, nel dicembre 1946 e nel gennaio 1947, vennero trasmessi, per quei passi che esse potessero compiere a Belgrado, elenchi di deportati compilati a cura del Ministero. Passi vennero pure compiuti tramite la Croce Rossa, in Vaticano e direttamente presso la rappresentanza diplomatica jugoslava in Roma.

« Ultimamente questa Legazione di Jugoslavia ha incominciato a fornire qualche notizia su alcuni dei nostri connazionali che dalle autorità competenti jugoslave sono stati segnalati detenuti in carcere per scontare la pena loro inflitta da tribunali jugoslavi.

« In seguito alla recente ripresa delle relazioni diplomatiche con la Jugoslavia, è stato provveduto a fornire la Legazione in Belgrado di tutta la documentazione in materia e degli elenchi dei deportati o internati, affinché essa possa interessarsi dei singoli casi ed esaminare di nuovo la questione nel suo complesso attraverso contatti diretti con il Governo jugoslavo.

« Nell'assicurarla che il Ministero degli affari esteri fa tutto il possibile per una sollecita e favorevole soluzione della questione, esprimo la mia fiducia che il Governo di Belgrado, dopo l'avvenuta normalizzazione delle relazioni diplomatiche, vorrà agevolarci nell'assolvimento del nostro delicato compito ».

Il Ministro
SFORZA.

CARBONARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se intenda accelerare l'emanazione del decreto che prevede la trasformazione dei Consorzi agrari e delle aziende agrarie di Trento in vere e proprie cooperative di agricoltori ».

RISPOSTA. — « Il provvedimento legislativo concernente la riforma dell'ordinamento dei Consorzi agrari, già da tempo predisposto ad opera di una Commissione di rappresentanti d. Consorzi agrari, di esponenti sindacali, di giuristi e di esperti, è stato iscritto all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri e sarà discusso in una delle prossime sedute.

« Ove dovesse sorgere qualche intralcio per la sollecita emanazione del provvedimento, il Consiglio si pronuncerà su altro schema di decreto che si limita a modificare le norme ancora vigenti circa la composizione dei Consigli d'amministrazione, affinché con il prossimo agosto sia reso, in ogni caso, possibile convocare le assemblee dei Consorzi, per l'elezione delle Amministrazioni ordinarie.

« In ordine alla situazione della provincia di Trento, si informa che nella provincia stessa non esiste un vero e proprio Consorzio agrario e che le funzioni di tale Ente vengono svolte dalla « Azienda agraria » della Camera di commercio, industria e agricoltura. E questa una gestione direttamente dipendente dalla Camera stessa, perciò dal Ministero dell'industria e commercio.

« Quando il nuovo ordinamento dei Consorzi sarà stato realizzato verrà presa in particolare esame anche la possibilità di unificare la situazione della provincia in parola a quella di tutte le altre ».

Il Ministro
SEGNI.

CARBONARI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* —

« Per sapere se è a loro conoscenza che una grande quantità di concimi chimici è oggetto di mercato nero, nel quale sono parte attiva soltanto le grandi firme commerciali e i ricchi agricoltori, mentre i piccoli proprietari, perché poveri, sono dallo stesso quasi banditi, con la conseguenza di visibile peggioramento dei loro piccoli poderi e del loro magro bilancio, e come intendano provvedere ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura non ha tralasciato di fare quanto in suo potere per stroncare il mercato clandestino dei fertilizzanti la cui assegnazione agli agricoltori è disposta dagli U.C.S.E.A. in base ai

quantitativi attribuiti a ciascun comune dal Comitato provinciale dell'agricoltura del quale fanno parte, fra gli altri, i rappresentanti di tutte le categorie interessate.

« Ai fini del controllo della distribuzione, anche recentemente sono state impartite disposizioni agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura perché le assegnazioni vengano revocate a quei distributori che dimostrino di non rispettare la disciplina.

« Attiva è anche l'azione che svolgono, ai fini suaccennati, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza e numerosi sono i casi di trasgressori denunciati all'autorità giudiziaria.

« Questo Ministero ha sempre considerato e considera con particolare interesse il problema dell'approvvigionamento dei fertilizzanti e la sua azione non si è limitata ad assicurare per quanto possibile il rispetto della disciplina in atto ma è stata anche diretta ad ottenere l'aumento delle disponibilità. A tal fine nessun intervento è stato trascurato perché l'industria nazionale fosse messa in grado di produrre al massimo e perché fosse assicurata l'importazione dall'estero.

« Oggi la situazione è avviata verso un notevole miglioramento e la maggiore disponibilità contribuirà certamente in modo decisivo allo stroncamento del mercato clandestino ».

Il Ministro
SEGNI.

CARBONARI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — « Per sapere se non credano urgente provvedere all'emanazione del decreto-legge riflettente il risarcimento dei danni di guerra ».

RISPOSTA. — « Si fa presente che la generalizzazione e la gravità delle distruzioni subite dal Paese indussero il Governo — non appena trasferitosi da Salerno a Roma — a sottoporre a nuovo studio la materia dei risarcimenti dei danni di guerra.

« Nel frattempo si ritiene opportuno disporre la sospensione di qualsiasi pagamento, sia in conto che a saldo, salvo la concessione di piccoli acconti per la perdita di indumenti personali e masserizie domestiche, strettamente necessari alla vita.

« Gli studi per la nuova legislazione furono subito iniziati, e sullo scorcio del 1944 un primo schema di decreto legislativo fu approntato su direttive del Ministro Soleri. Le condizioni politiche del momento, e il fatto che la guerra che devastava il nostro terri-

torio era ancora ben lontana dal suo epilogo, non consentirono che il progetto giungesse a maturazione.

« Esso è stato riesaminato e perfezionato, in relazione alle mutate condizioni, sotto i successivi Ministri del tesoro, ad iniziativa specialmente dei Sottosegretari di Stato per i danni di guerra, che hanno ritenuto doversi il problema affrontare e risolvere nella sua pienezza, coordinando tutti i servizi in un unico organismo politico-amministrativo e unificando la legislazione, fattasi nel frattempo disorganica e frammentaria, poiché i vari Ministeri, nella carenza appunto di una legge in materia, hanno emanato provvedimenti per proprio conto, affrontando singole posizioni e particolari problemi in via del tutto episodica, senza un unico criterio informatore e con norme spesso contraddittorie, sempre spezzate ».

« Quando il Governo riterrà giunto il momento di investire della questione l'Assemblea Costituente, il Ministero del tesoro sarà in grado di fornire gli elementi occorrenti perché l'esame e la discussione del problema possa avvenire con la dovuta completezza ed ampiezza ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

CAVALLOTTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere per quali motivi siano stati esclusi dal concorso per esami e titoli ai posti di notaio, secondo l'articolo 2 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 dicembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1946, n. 297, i militari reduci dall'internamento in Svizzera, essendo contemplati in tale articolo soltanto i reduci dalla prigionia e deportazione.

« L'interrogazione s'appalesa necessaria in quanto, trattandosi di norme eccezionali, non è possibile l'interpretazione analogica, e pertanto questa categoria ne viene esclusa, mentre si trova nelle medesime condizioni di quelle dei reduci dalla prigionia e deportazione, tanto è vero che il Ministero dell'assistenza post-bellica, il Ministero della guerra e l'Associazione nazionale reduci equiparano in modo assoluto le tre categorie.

« L'interrogante ritiene necessario il provvedimento che dichiara l'equiparazione dei militari reduci dall'internamento in Svizzera a quelli della prigionia e deportazione, ai fini del decreto ministeriale 24 dicembre 1946.

« Ritiene inoltre necessario procedere con la massima urgenza a riparare tale omissione,

data la prossima scadenza dei termini per la presentazione delle domande ».

RISPOSTA. — « Con decreto 24 dicembre 1946 fu bandito un concorso per titoli per l'assegnazione di 47 posti di notaio, riservato ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

« La dizione: « reduci dalla prigionia o dalla deportazione » fu usata con preciso riferimento alle norme adottate nei concorsi per impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, le quali ugualmente parlano di « reduci dalla prigionia o dall'internamento ».

« Trattandosi di una interpretazione concernente in generale un gran numero di combattenti, fu interpellata la Presidenza del Consiglio per conoscere se possa equipararsi a quella dei reduci predetti, la condizione dei militari che furono internati in Svizzera, e la risposta fu negativa, essendosi rilevato che trattavasi di situazioni giuridiche nettamente diverse ».

Il Ministro

GRASSI.

CEVOLOTTO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se il Governo non intende con esplicito provvedimento stabilire quale sia la precisa data in cui si deve ritenere proclamata la pseudo repubblica sociale italiana, ad evitare contestazioni in linea di ricorso da parte di funzionari lesi nei loro diritti, tenendo presente:

1°) che il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1944, n. 70, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati, all'articolo 2, dichiara, tra l'altro, la inefficacia giuridica dei provvedimenti adottati « sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana », concernenti « la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e rispetto ai quali lo Stato abbia, comunque, partecipato alla formazione del capitale o, sotto qualunque forma, al finanziamento »;

2°) che in base a questo decreto, alcune Amministrazioni dell'Italia non liberata all'8 settembre hanno dichiarato privi di ogni efficacia giuridica tutti i provvedimenti adottati dopo l'8 settembre 1943. Ora, poiché fino al 24 settembre 1943 non intervenne alcuna innovazione nell'ordinamento giuridico dello Stato e poiché solo dopo questa data si delineava la costituzione nei territori occupati dai nazisti di un pseudo governo fascista repub-

blicano, appare arbitrario il provvedimento adottato da tali enti con la pronuncia di nullità dei provvedimenti indicati all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, anche anteriori al 24 settembre 1943, presi da amministrazioni non repubblicane di enti pubblici o parastatali ».

RISPOSTA. — « Questa Presidenza, recentemente richiesta del parere sulla data dalla quale deve trovare applicazione il decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, ha espresso il parere che essa debba coincidere con la data nella quale venne costituito, dopo l'armistizio, un governo illegittimo con sede nell'Italia settentrionale: cioè il 23 settembre 1943, nonostante che la proclamazione della sedicente repubblica sociale sia avvenuta successivamente.

« Infatti è dalla data della sua costituzione che il predetto governo ha posto in essere la situazione illegittima cui sostanzialmente fa riferimento il decreto legislativo n. 249 citato, per affermare il principio della inefficacia giuridica degli atti emanati sotto il suo impero.

« Pertanto sarebbero viziati di illegittimità i provvedimenti con i quali si applicassero le disposizioni del ripetuto decreto n. 249 ad atti di data anteriore a quella suindicata; e tali provvedimenti sarebbero per ciò stesso ricorribili in sede giurisdizionale.

« A tal fine non è necessaria l'emanazione di nuove norme ».

Il Sottosegretario di Stato

ANDREOTTI.

CODIGNOLA, CORBI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se sia vero che ex ufficiali effettivi, i quali prestarono fino all'ultimo servizio nell'esercito repubblicano e nella X flottiglia Mas, continuino a percepire regolarmente lo stipendio, e possono così compiere i loro studi, mentre migliaia di studenti reduci ex partigiani attendono inutilmente da mesi gli assegni loro dovuti a norma del concorso a suo tempo bandito dall'ex Ministero dell'assistenza post-bellica ».

RISPOSTA. — « Per quanto concerne la prima parte dell'interrogazione, deve essere escluso che ex ufficiali del servizio permanente effettivo, già in servizio nell'esercito repubblicano e nella X flottiglia Mas, continuino a percepire regolarmente lo stipendio. Ciò in quanto, trattandosi di ex ufficiali, si deve ritenere che, nei confronti degli stessi, sia già intervenuto un provvedimento di dispensa dal

servizio, con la conseguente perdita di ogni diritto ad assegni.

« La questione prospettata nella seconda parte dell'interrogazione esula dalla competenza di questa Amministrazione, che sconosce l'esito dei concorsi per borse di studio a suo tempo banditi dal soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica. Notizie in proposito potranno essere fornite dal Ministero della pubblica istruzione, che ha assorbito il carteggio relativo a tale materia ».

Il Ministro

CINGOLANI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* —

« Per conoscere le ragioni per le quali occorre che gli interessati attendano anni prima di poter riscuotere le pensioni cui hanno diritto. Vi sono persone, che hanno dato più figli in un solo giorno alla Patria e, pur nel lutto e nella miseria, dopo cinque anni non ancora riescono ad avere quanto loro spetta ».

RISPOSTA. — « Premesso che la liquidazione delle pensioni di guerra non è, come tutti credono, una operazione esclusivamente numerica, ma la risultante di una serie di accertamenti, di varia natura, e di operazioni tecniche amministrative nei quali, oltre alle parti interessate, provviste della necessaria capacità e diligenza, partecipano molti altri uffici, dipendenti da varie pubbliche Amministrazioni, deve, innanzi tutto, chiarirsi che non può agevolmente giungersi alla definizione delle richieste di pensionamento per la difficoltà di trovare la necessaria, pronta e diligente rispondenza in quanti sono chiamati a dare il loro contributo; e, soprattutto, perché non è possibile pretendere, nel più dei casi, che gli interessati svolgano con la necessaria capacità quanto dovrebbe essere affidato alla loro cura.

« Pertanto il compito della Direzione generale delle pensioni di guerra, di per se stesso complesso e difficile, è reso ancora più arduo. Ogni raccolta di documentazione rappresenta un compito lungo e snervante, perché occorre rilevare, di continuo, errori ed omissioni che impongono, corrispondentemente, nuove richieste, sollecitazioni e interventi di vario genere.

« Semplificati e resi spediti, con tutti i possibili accorgimenti, i passaggi interni di ufficio delle pratiche; richiesto al personale il massimo sacrificio e la più assidua dedizione al servizio; sistemati, infine, più idoneamente i locali degli uffici; rafforzati, con nuove immissioni, gli elementi di servizio; consentita, infine, la presentazione di una documenta-

zione sussidiaria, in sostituzione di quella di rito, non potuta acquisire per vicende belliche: questo Ministero ha impresso, per suo conto, al lavoro un ritmo decisamente accelerato, allo scopo di arrecare sollievo a tante vittime della guerra.

« Altri accorgimenti sono allo studio allo stesso scopo; e, in proposito, si sta esaminando la possibilità di introdurre, di urgenza, il sistema del lavoro a cottimo che eviterà la formazione di arretrato ed eliminerà quella già esistente ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Perché consideri se non sia opportuno trasferire nei convitti, che non hanno economi, vice-economi e istitutori di ruolo, quei funzionari di ruolo, che appartengono a convitti rimasti chiusi per cause dipendenti dalla guerra ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero nei limiti del possibile ha provveduto affinché tutti i Convitti nazionali abbiano il personale educativo ed amministrativo indispensabile e ciò mediante il trasferimento di funzionari appartenenti ai Convitti non funzionanti o incompletamente funzionanti per cause dipendenti dalla recente guerra.

« Tuttavia non si è ritenuto di privare le sedi di Convitti non funzionanti di tutto il personale e ciò sia allo scopo che l'opera e presenza di questo costituisca garanzia e interessamento per la riattivazione, sia anche, in linea subordinata, per non ledere eccessivamente gli interessi di quei funzionari che, per le attuali condizioni generali dei dipendenti statali e per le situazioni particolari di famiglia, sarebbero stati gravemente danneggiati da un provvedimento di trasferimento ».

Il Ministro

GONELLA.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno estendere le leggi emanate per la ricostruzione delle carriere amministrative, anche ai maestri elementari, che per ragioni politiche non poterono partecipare al concorso bandito con decreto-legge 8 luglio 1937, numero 1327, col quale si provvede alla sistemazione dei maestri forniti di abilitazione alla direzione didattica aventi cinque anni di in-

carico nella direzione delle scuole rurali. Vi sono maestri, che al concorso non poterono partecipare per mancanza di tale ultimo requisito, essendo stati in precedenza dimessi dall'incarico, appunto per ragioni esclusivamente politiche ».

RISPOSTA. — « Il regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1322, prevedeva un concorso speciale per posti di direttore didattico governativo (gruppo B, grado X), per titoli e per esami, consistenti questi ultimi in un colloquio-esame, riservato ai maestri elementari che, forniti di uno dei titoli di abilitazione prescritti, nonché della iscrizione al partito nazionale fascista, avessero compiuto un periodo di servizio non inferiore a cinque anni quali incaricati delle direzioni delle scuole rurali.

« Con successiva ordinanza ministeriale 15 ottobre 1937 venivano dettate norme circa le modalità del concorso speciale predetto.

« Con decreto ministeriale 12 gennaio 1938 fu bandito il concorso medesimo espletato poi nel 1939.

« L'onorevole interrogante chiede ora se non sia opportuno estendere le leggi emanate per la ricostruzione della carriera amministrativa anche a favore di quei maestri elementari che non poterono partecipare al predetto concorso, essendo stati dimessi dall'incarico e quindi posti nell'impossibilità di compiere i cinque anni di servizio prescritti, per ragioni esclusivamente politiche.

« In proposito si osserva che nel caso prospettato non si può parlare di estensione delle norme sulla ricostruzione delle carriere amministrative, perché queste si applicano a quei dipendenti statali per i quali già si era iniziato il rapporto d'impiego con l'Amministrazione e che furono allontanati dal servizio per ragioni politiche o razziali, mentre nell'interrogazione si parla di maestri incaricati della direzione delle scuole rurali aspiranti alla nomina a posti di direttore didattico governativo.

« Trattasi evidentemente di maestri che hanno pur sempre conservato la titolarità nel ruolo degli insegnanti elementari, senza che il motivo politico avesse influito negativamente sulla loro carriera, i quali potevano ottenere l'incarico della direzione delle scuole rurali, incarico che era loro conferito, di regola per la durata di un anno scolastico, a titolo del tutto precario e che pertanto poteva in ogni tempo essere revocato dall'Amministrazione per qualsiasi motivo, anche diverso da quello politico.

« Nessun titolo, quindi, a partecipare al concorso speciale del 1938 essi avrebbero po-

tuto accampare prima di aver compiuto l'intero periodo dei 5 anni di servizio prescritto.

« È poi da rilevare che le norme sulla ricostruzione della carriera a favore dei dipendenti statali già in servizio di ruolo, allontanati per motivi politici o razziali, hanno lo scopo di riparare i danni subiti da quei funzionari che si sono vista interrotta o comunque pregiudicata la loro carriera nei rispettivi ruoli, mentre ciò non si sarebbe verificato nei riguardi di funzionari i quali, come quelli di cui alla presente interrogazione, già in servizio di ruolo come maestri elementari e rimasti tali, hanno ottenuto un semplice incarico, il quale per la sua accennata natura precaria e provvisoria è quindi revocabile in qualsiasi momento a giudizio dell'Amministrazione ».

Il Ministro
GONELLA.

COLITTO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Perché consideri che non sia necessario elevare l'attuale limite di lire 1500 (articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636) per l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali per gli impiegati, dato che detto limite è oggi di gran lunga superato da tutte le categorie impiegate ».

RISPOSTA. — « Il limite di lire 1500 mensili, fissato dall'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, fu stabilito in relazione alla situazione economica del tempo, e rappresentava in rapporto ai prezzi ed alle retribuzioni dell'epoca, il punto di discriminazione tra la previdenza obbligatoria e quella attuata sulla base del libero risparmio.

« Allo scopo di tutelare opportunamente gli interessi dei lavoratori, la detta linea di demarcazione fu peraltro graduata con l'adozione di un criterio che manteneva fermo l'obbligo assicurativo per gli impiegati che, pur avendo superato alla data di entrata in vigore delle cennate disposizioni il limite di retribuzione in argomento, potevano far valere anteriormente alla data suddetta almeno un anno di contribuzione obbligatoria, o che sarebbero venuti a superare tale limite successivamente alla data stessa.

« Per effetto di tale temperamento, numerosi impiegati sono attualmente regolarmente assicurati, e pertanto la lamentata esclusione riguarda soltanto i casi di impiegati occupatisi per la prima volta successivamente al 1939, con uno stipendio superiore alle 1500 lire mensili.

« Non si nega che nell'attuale situazione detto limite rappresenta un evidente anacronismo che deve essere senza meno eliminato.

« Dato tuttavia che — come è noto — sono ormai in corso i lavori della Commissione per la riforma della previdenza sociale che ai sensi del decreto istitutivo dovranno essere condotti a termine entro quattro mesi dal loro inizio, si assicura che il problema in questione sarà affrontato e risolto in tale sede ».

Il Ministro
FANFANI.

COLITTO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Perché consideri se non sia opportuno — per riparare ad una situazione di vera ingiustizia — autorizzare l'Ufficio contributi unificati e per esso le Commissioni comunali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, a redigere elenchi di lavoratori agricoli a giornata, suppletivi degli elenchi compilati nell'anno agrario 1940-41, essendosi accertato che moltissimi lavoratori, che pure erano braccianti agricoli non chiesero l'iscrizione, ignorando per il loro tenore di vita, le relative disposizioni ed a redigere gli elenchi-base per l'annata predetta nei Comuni, in cui non lo furono affatto ».

RISPOSTA. — « Gli elenchi nominativi determinano il numero dei lavoratori che hanno diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e forniscono agli Istituti assicuratori gli elementi per l'accreditamento dei contributi ai lavoratori stessi.

« Tale accreditamento, in misura proporzionale al periodo per il quale i lavoratori risultano iscritti negli elenchi, è operato attribuendo prima ai salariati fissi ed assimilati i contributi di loro pertinenza e ripartendo la differenza fra gli avventizi.

« Le eventuali differenze, che si verificassero tra le somme accreditate e quelle iscritte nei ruoli vengono portate in aumento o diminuzione delle somme iscritte nei ruoli dell'anno successivo agli effetti dell'accREDITAMENTO per detto anno (articolo 14 regio decreto-legge 24 settembre 1940).

« Pertanto, la proposta dell'onorevole interrogante di autorizzare le Commissioni comunali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 a redigere per l'anno agrario 1940-41 gli elenchi suppletivi agli elenchi principali per lo stesso anno là dove non furono a suo tempo compilati non sembra che possa essere accolta.

« A prescindere, infatti, dalle difficoltà di effettuare gli accertamenti riferentisi a parecchi anni addietro, è chiaro che, una volta operato in una determinata provincia l'accreditamento dei contributi ai salariati fissi ed assimilati e ripartita la differenza fra i braccianti ai sensi del su citato articolo 14, non restano più somme disponibili per ulteriori accreditamenti.

« Vero è che, a causa del deficiente gettito dei contributi il Ministero, allo scopo di non privare i lavoratori avventizi regolarmente iscritti negli elenchi, dell'erogazione delle prestazioni previdenziali ha stabilito che ai lavoratori suddetti venisse, in ogni caso, accreditato almeno un minimo di contributi, salvo a recuperare in seguito l'arretrato che sarebbe venuto a determinarsi.

« Si è in tal modo, sostanzialmente apportata una deroga — imposta dalla necessità sopra indicata — alle attuali disposizioni.

« Ma è chiaro che non si potrebbe ora addivenire ad una seconda deroga da cui conseguirebbe un ulteriore aumento dell'arretrato già costituitosi, aumento di cui non sarebbe neanche possibile valutare preventivamente l'entità.

« Non vi è, di conseguenza, possibilità di iscrivere oggi nuovi lavoratori negli elenchi inerenti all'anno agrario 1940-41, perché non si saprebbe dove trarre i mezzi per i relativi accreditamenti, dato che non è certo possibile, né depennare dagli elenchi a suo tempo redatti i lavoratori in essi iscritti — e iscritti regolarmente — per far posto ad altri, né emettere, a carico dei contribuenti, ruoli suppletivi per contributi arretrati al cui pagamento osterebbe, quanto meno, la già intervenuta prescrizione.

« Gli elenchi nominativi fanno, infatti, stato sulla qualifica del lavoratore e non possono quindi ammettersi deroghe al principio che le prestazioni vengano erogate ai soli lavoratori iscritti negli elenchi stessi.

« D'altra parte, ai lavoratori agricoli non iscritti — per una ragione o per l'altra — negli elenchi nominativi, non manca la possibilità sia di essere tempestivamente informati della loro mancata iscrizione, sia di ovviare ad essa.

« Difatti gli elenchi nominativi (principali e suppletivi) vengono pubblicati per 15 giorni nell'albo pretorio dei singoli comuni previa affissione di un manifesto che dà notizia della pubblicazione, del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative.

« Contro la mancata iscrizione è data facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto

in prima istanza ed a questo Ministero in seconda istanza (regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, articolo 12).

« Vi sono, pertanto, tutte le garanzie perché gli elenchi rispecchino la effettiva situazione lavorativa della provincia.

« Infine, se anche superando tutti gli ostacoli potesse emanarsi un apposito provvedimento legislativo per la redazione degli elenchi in questione e potesse farsi luogo all'accreditamento dei relativi contributi, tale accreditamento, di per sé solo, sarebbe insufficiente al godimento delle prestazioni essenziali quali la pensione per invalidità e di quella per la vecchiaia, per le quali è necessario che siano rispettivamente decorsi 5 e 15 anni dalla data di inizio dell'assicurazione.

« Ove pertanto i lavoratori non siano stati iscritti negli elenchi per gli anni precedenti e successivi, nessun apprezzabile beneficio potrebbero frarre da una tardiva iscrizione nei soli elenchi 1940-41 ».

Il Ministro
FANFANI.

COLITTO. — Al Ministro dei trasporti. —

« Per conoscere se non ritenga opportuno, non essendosi creduto di dare subito inizio ai lavori di ricostruzione del tronco ferroviario Vairano-Isernia, disporre che siano eseguiti subito almeno i lavori di ricostruzione della parte del tronco Vairano-Roccaravindola, che sono di agevole esecuzione e non importano ingenti spese, perché non vi sono opere d'arte da ricostruire ed hanno, d'altra parte, importanza davvero vitale, perché il tronco stesso serve tutta la zona del Venafrano, Mastedroni ed i Comuni numerosi dell'Alto Volturno ».

RISPOSTA. — « L'apposita Commissione per lo studio del piano regolatore delle ferrovie ha ritenuto che il ripristino della linea Isernia-Vairano-Caianello debba essere effettuato in relazione alle necessità di altri lavori che interessano comunicazioni ferroviarie più importanti.

« Ad ogni modo all'inizio dei lavori per detto ripristino si darà corso appena sarà stabilito il piano regolatore relativo ai lavori che saranno effettuati con i recenti stanziamenti approvati dal Consiglio dei Ministri ».

Il Ministro
CORBELLINI.

COPPI. — Al Ministro dell'interno. —

« Per sapere se sia tollerabile che in regime di democrazia si possa tentare d'imporre ad un cittadino o a diversi cittadini di lasciare

il luogo di loro abituale residenza e le loro normali occupazioni.

« Ciò con riferimento a quanto si è verificato o si vorrebbe fare verificare in comune di Bomporto (provincia di Modena), ove da parte della locale Camera del lavoro si esige che il signor Piccinini Gaetano e suoi familiari abbandonino il paese e conseguentemente anche la sua abituale professione di fattore di campagna ».

RISPOSTA. — « In seguito ad incidenti verificatisi a Bomporto il 14 luglio scorso, per una controversia sorta tra il fattore del fondo Zanasi, Piccinini Gaetano, e la locale Camera del lavoro in ordine al licenziamento di 17 operai, fu proclamato nel Comune lo sciopero generale, con la pubblica dichiarazione che esso avrebbe avuto termine soltanto dopo soddisfatte le seguenti richieste:

1°) arresto immediato del Piccinini Franco, figlio del fattore predetto, che ebbe una colluttazione con il segretario della Federterra;

2°) rescissione in tronco del contratto esistente fra il proprietario del fondo Zanasi ed il fattore Piccinini;

3°) allontanamento da Bomporto di tutta la famiglia Piccinini.

« La questione fu anche portata alla Segreteria della Camera del lavoro di Modena, e da qui in Prefettura, dove naturalmente le assurde pretese lesive della libertà personale dei Piccinini non furono neppure prese in considerazione.

« La questione, a seguito dell'intervento del prefetto, fu mantenuta nei limiti di lite fra le parti, con reciproche presentazioni di querele all'autorità giudiziaria, mentre è stato scongiurato un minacciato allargamento dello sciopero in altri Comuni della Provincia.

« Nello stesso comune di Bomporto lo sciopero ebbe termine il 17 luglio.

« Attualmente sul fondo Zanasi continuano i lavori; tuttavia gli operai si rifiutano di accettare ordini e direttive dal Piccinini, dichiarando di non volerlo riconoscere quale fattore. Lo stesso prefetto peraltro si sta vivamente adoperando presso la Camera del lavoro perché svolga l'interessamento del caso verso le maestranze per addivenire alla normalizzazione dei rapporti fra il fattore e gli operai ».

Il Ministro
SCELBA.

CORTESE. — *Al Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per far fronte alla crescente di-

minuzione della produzione della canapa nelle provincie di Napoli e Caserta, che da oltre 300.000 quintali annui è passata a circa 60.000, con la conseguente disoccupazione di lavoratori agricoli e industriali e con particolare danno dell'artigianato locale; e per conoscere qua: provvedimenti intendano adottare per correggere l'insufficiente funzionamento del Consorzio nazionale canapa e per modificare il vigente sistema dei prezzi, che procurando eccessivi vantaggi alla grande industria, danneggia i produttori, allontanandoli dalla coltivazione della canapa ».

RISPOSTA. — « A cura del Ministero dell'agricoltura e foreste di concerto con lo scrivente, è stato predisposto un provvedimento legislativo che sarà sottoposto quanto prima all'esame del Consiglio dei Ministri, con il quale, allo scopo di assicurare il miglioramento, la disciplina e la tutela economica della produzione della canapa, viene istituito un ente denominato « Consorzio nazionale produttori canapa ». Con lo stesso provvedimento viene soppresso il Consorzio nazionale canapa.

« Circa gli inconvenienti segnalati dalla S. V., si precisa che la riduzione della produzione della canapa verificatasi negli ultimi anni, è un problema sul quale, dal punto di vista tecnico-economico, il Ministero dell'agricoltura, nella sua specifica competenza, potrà fornire maggiori chiarimenti.

« Per quanto riguarda, infine, il conferimento all'ammasso della canapa greggia, si rende noto che il relativo prezzo viene determinato dal Comitato interministeriale prezzi su proposta del Ministero dell'agricoltura previa intese con questo dell'industria ».

Il Ministro
dell'industria e commercio
TOGNI.

RISPOSTA. — « Con l'accluso prospetto si forniscono i dati di superficie e produzione della canapa, tratti dai *Bollettini mensili di statistica*, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.

« Per il 1947 non sono stati ancora formulati i dati di previsione della produzione, ma si ritiene che questa potrà raggiungere i 10 quintali per ettaro.

« Come si rileva dai dati forniti, vi è una tendenza alla ripresa sia negli investimenti che nella produzione della canapa. Ulteriori progressi potranno essere conseguiti, seppure in misura limitata, in correlazione con l'aumento della richiesta del prodotto e con l'andamento dei prezzi.

Canapa (Tiglio)

	CIRCOSCRIZIONI	
	Campania	Totale nazionale
Media quadriennio 1936-1939:		
Superficie ettari . . .	26.961	85.229
Produzione quintali:		
Comlessivo	368.390	1,097,000
Per ettaro	13,7	12,9
Media quadriennio 1940-1943:		
Superficie ettari . . .	26.852	88.473
Produzione quintali:		
Comlessivo	282.530	1.088.100
Per ettaro	10,5	12,3
Anno 1944:		
Superficie ettari . . .	13.422	52.769
Produzione quintali:		
Comlessivo	114.930	524.680
Per ettaro	8,6	9,9
Anno 1945:		
Superficie ettari . . .	15.693	62.443
Produzione quintali:		
Comlessivo	66.232	400.876
Per ettaro	4,2	6,4
Anno 1946 (dati provvisori):		
Superficie ettari . . .	14.469	56.776
Produzione quintali:		
Comlessivo	99.276	547.061
Per ettaro	6,9	9,6
Anno 1947 (previsione):		
Superficie ettari . . .	14.640	60.741
Produzione quintali:		
Comlessivo	—	—
Per ettaro	—	—

« In merito al funzionamento del Consorzio nazionale canapa, si comunica che è già stato inoltrato per l'esame del Consiglio dei Ministri un provvedimento con il quale viene soppresso il Consorzio suddetto ed istituito il Consorzio nazionale produttori canapa.

« Esso sarà un organismo a carattere esclusivamente agricolo, che non mancherà ovviamente di tutelare i giusti interessi dei canapicoltori ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e foreste*
SEGNI.

COSATTINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — « Per sapere:

1°) a quali necessità di traffico nazionale o locali siasi inteso soddisfare con la progettata linea ferroviaria Udine-Portogruaro;

2°) se non ravvisino che gli stanziamenti per la sua costruzione — testé intrapresa — siano in stridente contrasto con le esigenze ben più imperiose della generale restaurazione delle comunicazioni spesso deluse e con le penose deficienze della ricostruzione edilizia;

3°) se, infine, non ritengano urgente disporre che sia quantomeno riveduto il tracciato, di fronte alle vive proteste delle popolazioni e ai contrari unanimi voti delle rappresentanze delle Amministrazioni locali ».

RISPOSTA. — « L'utilità della ferrovia Portogruaro-Udine, da costruirsi con caratteristiche di linea di grande traffico, è stata da tempo riconosciuta dall'Amministrazione ferroviaria, in quanto, con la realizzazione di tale opera, le comunicazioni attuali tra Venezia, Udine ed il valico di Pontezza, che attualmente si svolgono a mezzo delle linee Mestre-Portogruaro-San Vito al Tagliamento-Udine e Mestre-Treviso-Udine, saranno notevolmente migliorate, dato che il nuovo itinerario Mestre-Portogruaro-Udine avrà una lunghezza minore e, per le sue caratteristiche, una potenzialità notevolmente superiore.

« Comunque sulla questione dovrà prossimamente esprimere il proprio parere la Commissione per lo studio del piano regolatore delle nuove ferrovie.

« I lavori iniziati riguardano la costruzione di un tratto di circa chilometri 6,1/2 tra Bertiole e Udine ed il relativo importo, al lordo del ribasso d'asta, è previsto in lire 60 milioni. Trattasi in gran parte di eseguire movimenti di terra e, per il rimanente, di costruire manufatti di limitata importanza, per cui il lavoro consente di impiegare numerosa mano d'opera non specializzata.

« Data l'importanza dell'opera in parola ed il genere dei lavori da eseguire (particolarmente adatti per lenire la disoccupazione operaia), questa Amministrazione non ha sollevato eccezioni alla richiesta di finanziamento, considerando che trattasi di lavori di

riconosciuta utilità e proposti dalle competenti autorità della regione.

« Circa l'andamento della ferrovia Portogruaro-Udine, è da tener presente che esso è di pubblica ragione sin dal 1933 e risponde alle necessità di adottare il più breve tracciato con le migliori caratteristiche plano-altimetriche, e di porre la sede ferroviaria su terreni sani e non ricchi di risorgive.

« Dopo tanti anni dall'inizio dei lavori, si prospetta oggi l'opportunità di rivedere il tracciato per avvicinarlo ad alcuni paesi del Friuli ed in particolare a Mortegliano. Al riguardo è da ricordare:

che alla ferrovia di cui trattasi non può essere affidato il compito di servire il traffico locale, dovendo essa considerarsi come parte della direttissima Venezia-Portogruaro-Udine-Valico di Pontebba;

che volendo aderire alle richieste di varianti oggi avanzate, si dovrebbe abbandonare il tratto di ferrovia, in gran parte già costruito, tra la sponda sinistra del Tagliamento e Bertolo, dello sviluppo di circa chilometri 10, con uno sperpero ingiustificato di denaro;

che le comunicazioni tra Mortegliano e gli altri paesi del basso Friuli con Udine, sono oggi ottimamente mantenute mediante autocorriere, e tali servizi potranno essere migliorati con limitata spesa, in modo da soddisfare pienamente alle esigenze del traffico senza ricorrere a mezzi ferroviari;

che tale parere ha anche manifestato la Deputazione provinciale di Udine, che si rifiutò di deliberare a favore di una variante al progetto della linea Portogruaro-Udine, dichiarando che « qualunque riesame della questione avrebbe pregiudicato la continuazione e la più sollecita esecuzione dell'opera ».

Il Ministro dei lavori pubblici

TUPINI.

COSTA. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se ritengano opportuno promuovere un'aggiunta alle leggi 3 marzo 1938, n. 680 e 25 luglio 1941, n. 934, nel senso di rendere possibile che siano cumulati col servizio prestato presso enti locali precedenti o successivi servizi eventualmente prestati presso privati, con assicurazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

RISPOSTA. — « La questione del trattamento di previdenza per coloro che abbiano prestato servizio, sia presso enti ed aziende private per i quali vige l'obbligo dell'assicurazione presso

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sia presso amministrazioni ed aziende che, in base alla legge 3 marzo 1938, n. 680, sono tenute ad iscrivere il proprio personale presso le Casse di previdenza per gli impiegati e salariati degli enti locali, ha già formato oggetto di esame da parte di questo Ministero che ha invitato quello del tesoro a considerare la opportunità di introdurre modifiche alle disposizioni vigenti per consentire il cumulo dei periodi contributivi presso le diverse istituzioni previdenziali agli effetti delle relative prestazioni.

« Il detto Ministero ha recentemente accolto il punto di vista espresso dallo scrivente, ammettendo in via di principio la possibilità del cumulo anzidetto e sono ormai in corso di elaborazione le norme concrete che formeranno quanto prima oggetto di un apposito provvedimento legislativo ».

Il Ministro

FANFANI.

COSTANTINI. — *Al Presidente dei Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se consti l'esistenza in Albania, e precisamente a Korce, di circa settecento lavoratori italiani ai quali non è stato finora consentito di rientrare in Patria, e per conoscere quali provvedimenti siano stati presi o siano in corso di adozione allo scopo suddetto, tenuto anche presente che gli stessi prigionieri di guerra sono da tempo rientrati in famiglia ».

RISPOSTA. — « In base all'accordo stipulato a Tirana nel marzo 1945 fra il Capo del Governo albanese generale Hoxha e l'allora Sottosegretario alla guerra, avvocato Mario Palermo, veniva stabilito che tutti indistintamente i militari ed i militarizzati italiani dovevano essere rimpatriati, ad eccezione degli « specialisti » che, in base allo stesso accordo, avrebbero dovuto essere sostituiti o arruolati con regolare contratto.

« Il Governo albanese ha dato una interpretazione estensiva all'accordo, considerando come specialisti tutti i lavoratori in genere colà residenti.

« Dopo il rientro in Italia della Missione italiana, avvenuto per decisione del Governo albanese il 21 gennaio 1946, il Governo italiano non ha avuto più alcuna possibilità di contatto diretto con le Autorità di Tirana, ed ha potuto seguire la sorte dei nostri connazionali solo attraverso notizie pervenute per mezzo di alcuni italiani rientrati in Patria. Ciò nonostante si è tentato a più riprese di assi-

stere questi connazionali anche interessando le Missioni inglese ed americana a Tirana, le quali peraltro non sono riuscite ad ottenere il loro rimpatrio. Nel corso dell'anno 1946 anche queste Missioni sono state ritirate dai loro Governi.

« Il Ministero ha interessato infine più volte la Croce Rossa perché esercitasse la sua influenza ai fini del rimpatrio, senza tuttavia ottenere alcun risultato data la decisa opposizione del Governo di Tirana.

« Attualmente, secondo i dati in possesso di questo Ministero, sono in Albania, trattenuti come specialisti, circa 600 nostri connazionali; non è pertanto esatto che, nella sola Korcia vi siano tuttora 700 lavoratori italiani.

« La questione concernente il rimpatrio dei nostri connazionali in Albania sta particolarmente a cuore al Ministero, che fa tutto il suo possibile per avviarla ad una sollecita soluzione, ancora prima che vengano ripresi i normali rapporti diplomatici tra l'Italia ed Albania ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

COTELLESA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere quale fondamento abbia la notizia diffusa che opera di sabotaggio abbia determinato il ritardo della costruzione del ponte ferroviario fra Bussi e Torre dei Passeri, con il conseguente procrastinarsi dell'apertura del traffico dell'intera tratta Pescara-Roma.

« Si chiede inoltre se non ritenga necessario assicurare a tale percorso un più conveniente materiale risultando che sulla Sulmona-Roma si usano carri merci per trasporto viaggiatori, mentre la linea Pescara-Roma per la sua importanza non deve essere considerata un tronco secondario e trascurabile ».

RISPOSTA. — « La notizia diffusa che opera di sabotaggio abbia determinato il ritardo della costruzione del ponte ferroviario fra Bussi e Torre dei Passeri della linea Sulmona-Pescara non ha fondamento alcuno. I lavori si sono svolti regolarmente e senza ritardi ingiustificati tanto che l'intera linea è stata riaperta all'esercizio il 6 agosto.

« Nei riguardi del materiale dei treni della Roma-Sulmona si fa presente che per il momento non riesce possibile provvedere ad alcun miglioramento nella composizione dei treni accelerati. La consistenza delle carrozze nell'intera rete è di circa il 40 per cento inferiore al fabbisogno ed occorre giornalmente

far fronte anche ai trasporti straordinari di particolare importanza. Ne consegue che per la formazione di alcuni treni accelerati si è costretti utilizzare carri.

« Tale ripiego è in atto su tutte le linee e su alcune il servizio si svolge anche in condizioni peggiori che non sulla Roma-Sulmona. Su quest'ultima linea per i viaggiatori diretti nelle località più lontane si ha sempre un limitato numero di carrozze e con la riapertura all'esercizio dell'intera linea Roma-Pescara si è provveduto a che per le comunicazioni fra i due capoluoghi di provincia i convogli vengano formati quasi esclusivamente di carrozze ».

Il Ministro
CORBELLINI.

DE FALCO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se, per motivi etici ed economici, non intenda estendere nei riguardi di tutti i concedenti il provvido decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato (4 dicembre 1946, n. 671), riflettente la temporanea sospensione dell'esercizio del diritto di affrancazione di canoni enfiteutici, censi ed altre prestazioni perpetue, nei riguardi dei comuni e provincie ed Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ».

RISPOSTA. — « L'estensione a tutti i concedenti — cui il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non si oppone — delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 671, forma oggetto di studio da parte del Ministero di grazia e giustizia, che aveva già predisposto uno schema di decreto, alla cui approvazione si è opposto il Ministero dell'interno, e che è perciò in corso di modificazione ».

Il Ministro
SEGNI.

DE MERCURIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi che ancora ostano alla sistemazione degli insegnamenti elementari reduci e fuori ruolo, i quali, sebbene abilitati prima del 1940, non poterono partecipare per ragioni dipendenti dallo stato di guerra ai concorsi indetti ed espletati dall'anno 1940 al 1942 e per i quali fu riservata la metà dei posti, in conformità al decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

« Giova tener presente che per i perseguitati politici e razziali già venne disposto provvedimento positivo, per cui ragioni giuridiche, di moralità e di equità consigliano l'adozione di eguale trattamento ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha da tempo provveduto a diramare ai Provveditori agli studi le istruzioni per lo svolgimento dei concorsi magistrali che prevedono sia i concorsi speciali per i maestri reduci e assimilati, a favore dei quali furono a suo tempo accantonati i posti in applicazione del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sia quelli per i maestri che si trovano ad aver prestato servizio non di ruolo. Per questi ultimi i concorsi sono stati indetti a favore degli insegnanti che durante l'ultimo decennio abbiano prestato servizio non di ruolo per almeno tre anni con qualifiche lodevole.

« Detti concorsi sono stati banditi fin dallo scorso luglio dai singoli Provveditori agli studi e gli interessati dovranno presentare le domande di ammissione entro i sessanta giorni dalla pubblicazione dei bandi ».

Il Ministro
GONELLA.

DE MERCURIO. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — « Per conoscere quali siano i motivi che ancora ostano per omologare la deliberazione della deputazione provinciale di Avellino, concernente la ricostituzione del Corpo dei cantonieri stradali. Detta deliberazione, benché approvata nella seduta del 19 ottobre 1946 dalla Sottocommissione per la riforma degli organici degli enti locali e inviata il 2 dicembre successivo per la controfirma del Ministro delle finanze e del tesoro, a distanza di oltre sei mesi non è stata ancora resa esecutiva ».

RISPOSTA. — « Premesso che l'esame da parte di questa Amministrazione della deliberazione di cui trattasi ha reso necessario aver conoscenza di taluni atti comunicati a corredo della deliberazione medesima, si fa presente che questo Ministero ha dovuto subordinare la sua adesione alla predetta deliberazione, all'accoglimento di taluni adempimenti già comunicati al Ministero dell'interno ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

DE MERCURIO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quali siano i motivi per i quali non viene dato corso alle pratiche di cessione del quinto dello stipendio.

« Si aggiunga che la Sezione credito, presso il detto Ministero, nega o rallenta la concessione del nulla osta per dette operazioni di cessione, con grave pregiudizio della classe

impiegatizia, che ricorre al credito spesso per motivi di assoluta indifferibile necessità.

« Qualora esigenze tecniche o di altro motivo non consiglino il rapido espletamento di tali operazioni, si prega vagliare l'opportunità di devolvere alle banche il servizio, col rilascio del nulla osta da parte del Ministero ».

RISPOSTA. — « Si fa presente che l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato amministra, con gestione speciale, il « Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato », costituito ed alimentato dai contributi fissi mensili degli impiegati e dei salariati dello Stato, e dagli utili di gestione, per concedere prestiti al tasso di interesse del 4,50 per cento ai detti dipendenti statali verso cessione di quinto di stipendio o di salari, e per garantire prestiti che i dipendenti medesimi contraggono con gli Istituti indicati nell'articolo 16 del testo unico 5 giugno 1941, n. 874, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale del 6 febbraio 1946, n. 103, cioè Istituti di credito e previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, Istituto nazionale delle assicurazioni, Società di assicurazione legalmente esercenti, Istituti e società esercenti il credito, escluso quelle in nome collettivo o in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.

« I detti Istituti che prima della riforma apportata al citato testo unico della legge 6 febbraio 1946, n. 103, potevano contrattare prestiti con i dipendenti statali senza alcuna limitazione sia per il saggio di interesse che per le spese accessorie, furono obbligati, per effetto di detta riforma, a praticare le stesse condizioni dei prestiti concessi sul fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, cioè tasso di interesse del 4,50 per cento e spese di amministrazione contenute nella misura del 0,50 per cento dell'importo lordo del prestito, e tale limitazione fu motivata dall'esosità che esercitavano a danno della classe impiegatizia.

« Detta legge del 6 febbraio 1946, mentre apportava le accennate limitazioni alle condizioni dei prestiti contrattabili con gli Istituti autorizzati, provvide ad aumentare le disponibilità del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, mercé anticipazioni da parte dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali ».

« Però, per effetto dei notevoli aumenti apportati agli stipendi ed ai salari con il decreto legislativo luogotenenziale 25 ottobre 1946, n. 263, il volume medio dei prestiti è improv-

visamente aumentato e le domande di prestiti sono affluite e continuano ad affluire in quantità molto considerevole, costringendo l'Ispettorato generale a graduarle secondo un ragionevole criterio di urgenza.

« Tuttavia le seguenti cifre mostrano come la funzione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, esplicantesi nella concessione di prestiti diretti e nella garanzia di prestiti concessi dagli Istituti autorizzati, non è stata di poco rilievo nel corrente esercizio:

Dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947:

d) domande accolte n. 4390, con concessione di prestiti dell'importo complessivo di lire 321.581.133; respinte 1259; residue 2904, in attesa di essere sottoposte al competente Comitato a seconda della situazione delle disponibilità;

b) domande di garanzia accolte n. 1533, per prestiti del complessivo importo di lire 166.326.233.

Totale domande direttamente accolte dal Fondo o da esso garantite n. 5923.

« Cosicché le operazioni di credito a favore dei dipendenti statali (prestiti diretti e prestiti garantiti) risultano per il suddetto periodo del complessivo importo di lire 487.907.326.

« Data la situazione, come sopra prospettata, nella quale trovasi il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, di fronte alla massa sempre crescente di domande di prestiti, e data la contrazione delle operazioni di prestiti da parte degli Istituti autorizzati, è all'esame uno schema di provvedimento legislativo che autorizza il tesoro a far anticipazioni al detto Fondo all'interesse corrispondente a quello dei buoni ordinari del Tesoro, al fine della concessione di prestiti quinquennali, e restituibili in corrispondenza all'ammortamento dei prestiti medesimi. Con tale provvedimento si prevede di poter dare più adeguato sfogo alle domande di prestito dei dipendenti statali, senza gravarli di eccessivo onere per la misura degli interessi ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

DE MERCURIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — « Perché sia data assicurazione circa la minacciata chiusura del passaggio a livello di Via Vesuvio da parte della ferrovia Circumvesuviana, che è l'unica arteria di comunicazione tra Trecase e Torre Annunziata.

« Giova tener presente il grave scontento di quelle popolazioni per questo provvedimento inutile e dannoso ».

RISPOSTA. — « La Società strade ferrate Meridionali, esercente la ferrovia Circumvesuviana, sta eseguendo il raddoppio del binario, tra Barra e Torre Annunziata, della linea medesima.

« Sul relativo progetto, nell'adunanza del 4 giugno p. p., si è già espresso favorevolmente, con voto n. 811, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale ha confermato, dato il traffico intensissimo e veloce, che assumerà la ferrovia con il raddoppio del binario e con l'apertura all'esercizio del tronco Castellammare di Stabia (Terme)-Sorrento, il principio che sia necessaria, in linea di massima, la soppressione di tutti i passaggi a livello esistenti lungo la ferrovia stessa.

« Tra i medesimi trovasi quello di Via Vesuvio, collegante la frazione di Trecase al comune di Torre Annunziata, per il quale è prevista la soppressione con deviazione della detta Via Vesuvio e con la costruzione di un cavalcavia sulla linea di corsa ferroviaria a circa 100 metri, lato Napoli, dall'attuale passaggio a livello.

« Né era da prevedersi una costruzione del cavalcavia predetto in corrispondenza del passaggio a livello, non tanto per la presenza di case di abitazione esistenti lungo la Via Vesuvio, quanto per la notevole pendenza, già del 5 per cento, della strada stessa nelle vicinanze del detto passaggio a livello.

« Infatti, costruendo il cavalcavia alla stessa progressiva del passaggio a livello in questione, la pendenza sarebbe necessariamente salita a valori eccessivi per una strada di tale importanza.

« Al contrario, la soluzione adottata consente l'attraversamento superiore, mantenendo la pendenza massima entro gli stessi limiti attuali. Né sarebbe stata possibile la costruzione di un sottopassaggio in trincea di essa ferrovia, perché avrebbe richiesto opere d'arte di notevoli dimensioni, dato che la ferrovia ha un traffico veloce e pesante.

« Per le necessità del traffico pedonale, in corrispondenza del passaggio a livello medesimo, verrebbe inoltre costruito un sottopassaggio.

« A tale soluzione hanno dato già il loro preventivo assenso gli enti proprietari della strada, in considerazione dei notevoli benefici che, con la costruzione della nuova strada e del cavalcavia, si otterranno per la via-

bilità pubblica, per la sicurezza del traffico ed a sollievo della disoccupazione locale.

« Con la soppressione del passaggio a livello in parola, quindi, non sembra che possano in alcun modo essere interrotte o, comunque, intralciate le comunicazioni tra le località predette di Torre Annunziata e Tre-case ».

Il Ministro
CORBELLINI.

DE VITA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se, dopo quattro anni di ritardo, la Direzione generale degli italiani all'estero (Ufficio scuole) abbia intenzione di corrispondere al professor Vincenzo Forti, profugo dalla Tunisia, gli stipendi di maggio e giugno 1943 ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha ripetutamente interessato la Direzione generale del tesoro per la ricerca dei mandati smarriti relativi alle competenze suddette. In data 11 agosto ultimo scorso si è nuovamente provveduto a sollecitare la pratica stessa presso l'Ufficio rimborso titoli della citata Direzione generale ».

Il Ministro
SFORZA.

DI FAUSTO. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro.* — « Per conoscere i motivi che hanno consigliato la formulazione degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 531, compiendosi con ciò un grave atto di ingiustizia che colpisce solo i dipendenti degli enti locali.

« Gli articoli 3 e 4 tolgono a questi impiegati modesti benefici economici goduti spesso da molti anni ed acquisiti in dipendenza di precise norme di regolamenti e di organici, benefici però che vengono invece conservati ai dipendenti dello Stato.

« Per conoscere anche quali provvedimenti si intenda di emanare per sanare la determinazione presa che ha apportato, in questi gravi momenti, una diminuzione di retribuzione ad una benemerita categoria di lavoratori, che, pur vivendo nelle stesse sedi, specialmente nei grandi comuni, sembra non abbiano, secondo l'ingiusto provvedimento, le stesse esigenze degli impiegati dello Stato.

« Si aggiunge che in molti comuni, provincie od enti, dove sono comandati impiegati statali, a questi vengono corrisposti, a carico dei bilanci degli enti, quegli assegni che sono stati invece tolti e negati ai dipendenti degli enti stessi ».

RISPOSTA. — « Col decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 531, è stata disposta l'estensione al personale degli enti locali delle provvidenze concesse agli impiegati statali in tema di compensi per lavoro straordinario e premi di presenza.

« Le disposizioni limitative di cui agli articoli 3 e 4 del succitato decreto — esclusione dei compensi in eccedenza e divieto di cumulo con le analoghe provvidenze previste dai regolamenti organici — sono state introdotte ad iniziativa del Ministero del tesoro per ragioni di tecnica contabile e con la salvaguardia per gli impiegati locali di optare per trattamento più favorevole.

« Cionondimeno, questo Ministero, rendendosi interprete anche dei voti all'uopo formulati dal Sindacato dei dipendenti comunali, ha prospettato al tesoro l'opportunità di estendere anche al personale dipendente dagli enti locali le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3° e 6° del succitato decreto legislativo presidenziale ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

DI FAUSTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non ricorrano ancora gli estremi che consigliano la continuazione « a porte chiuse » del processo Graziosi, perché sia d'radata, nella fase conclusiva, l'insana atmosfera di delitto creata dalla stampa con la conseguente morbosa partecipazione della pubblica opinione al dibattito, così da turbare l'alto isolamento che si addice alla giustizia; e perché dalla devastazione, dalla vivisezione di corpi e di anime e dallo scempio dei più doloranti riposti segreti umani sia sottratta la più vera vittima: la piccola inconsapevole creatura innocente, alla quale il tempo e la comprensione futura non potranno che apportare il crescente sovruman peso della sciagura senza speranza ».

RISPOSTA. — « L'ordine che un processo si svolga, in tutto o in parte, a porte chiuse non può essere emanato che dal Magistrato competente.

« Il Presidente della Corte di assise di Frassinone, innanzi alla quale si svolge il processo cui accenna l'onorevole interrogante, ha ritenuto che non ricorrano gli estremi per disporre che il dibattimento si svolga a porte chiuse, in conformità dell'articolo 423 Codice procedura penale.

« Secondo le norme del Codice, la disposizione accennata può emettersi quando la pubblicità possa nuocere alla morale, od ecci-

tare riprovevole curiosità; ma tali estremi sono stati esclusi, nel caso accennato, dal Magistrato competente.

« Il fatto che la stampa si sia occupata del processo con notevole ampiezza di resoconti, di impressioni e di giudizi, « turbando l'alto isolamento che si addice alla giustizia », e creando « una insana atmosfera di delitto » potrebbe giustificare non già la decisione di evitare la pubblicità del dibattimento, ma il desiderio di un più severo costume giornalistico, che eviti, nelle cronache giudiziarie, amplificazioni eccessive, e contenga la normale e legittima attività di informazione in limiti compatibili con il rispetto dovuto alla austerità della funzione giudiziaria ».

Il Ministro
GRASSI.

DI GIOVANNI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dei trasporti e del tesoro.* — « Per sapere quanto ci sia di vero nella pubblicazione apparsa nel giornale del *Mezzogiorno* di lunedì 21 luglio, n. 26, sotto il titolo « Scandalo all'A.R.A.R. senza precedenti — Un contratto sbalorditivo frutterà all'U.N.A.M. un miliardo ai danni dello Stato », nella quale si accenna alla cessione da parte dell'A.R.A.R. all'Unione nazionale aziende meccaniche (U.N.A.M.) di un quantitativo di 1800 motori GM Diesel per gruppi elettrogeni al prezzo di lire 275.000 ciascuno ed a condizioni di favore, mentre il prezzo degli stessi motori sul mercato italiano varia da lire 900.000 a 3 milioni ciascuno; ciò che sottrae allo Stato un introito di circa un miliardo di lire. Data la gravità dell'argomento, è necessario il più accurato accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità ».

RISPOSTA. — « Con riferimento alla sopra scritta interrogazione si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine alla vendita di 1800 motori Diesel G.M. da parte dell'A.R.A.R., avendosi presenti i tre principali aspetti dell'operazione: soggetto acquirente, modalità del contratto, prezzo di vendita.

« 1. — Per comprendere la portata dell'operazione stipulata fra le parti, gli scopi cui essa è rivolta — non solo gl'immediati scopi comuni a tutti gli atti di commercio, ma anche quelli che s'inquadrano in programmi interessanti l'industria e l'economia nazionale — nonché i motivi che hanno indotto l'azienda venditrice a derogare, nel caso concreto, dalla normale prassi della vendita per pubblica gara, è necessario rendersi

conto della natura dell'ente che ebbe ad effettuare l'acquisto.

« Questo fu compiuto dalla Unione aziende meccaniche meridionali (U.N.A.M.), ente creato dall'Associazione per lo sviluppo dell'industria del Mezzogiorno (S.V.I.M.E.Z.) con concorso della Navalmeccanica, dell'Alfa Romeo di Pomigliano d'Arco (Napoli) e delle Industrie meccaniche napoletane (ex Silurificio), aziende tutte controllate dall'I.R.I.

« L'Associazione per lo sviluppo dell'industria del Mezzogiorno, il maggiore ente partecipante all'U.N.A.M., ha per iscopo statutario di promuovere lo studio delle condizioni economiche del Mezzogiorno e di definire concreti programmi di azione intesi allo sviluppo delle attività industriali meglio rispondenti alle esigenze di quella parte d'Italia. All'Associazione è inibito l'esercizio diretto di attività industriali e commerciali rivolte a scopi meramente lucrativi; tutte le cariche sociali sono gratuite; l'eventuale attivo che risulterà al momento della liquidazione sarà devoluto a favore di istituzioni aventi per iscopo il progresso economico del Mezzogiorno; essa è presieduta dall'onorevole Morandi, che all'epoca del contratto in questione rivestiva la carica di Ministro dell'industria e del commercio e dedicava un particolare interessamento alla intensificazione di concreti programmi per l'incremento delle industrie meridionali.

« L'U.N.A.M. non può considerarsi come una qualsiasi organizzazione industriale o commerciale che svolga la propria attività per fini di privato interesse speculativo, ma come ente che fiancheggia e rafforza l'opera del Governo nella soluzione di uno dei più importanti problemi di carattere nazionale, quello cioè dello sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno d'Italia.

« 2. — La natura speciale del soggetto acquirente spiega le ragioni che indussero l'A.R.A.R. a derogare dalla normale prassi della pubblica gara, per sostituirvi il sistema della vendita per commissione.

« Il contratto stipulato dall'U.N.A.M. è diretto principalmente alla utilizzazione dei motori per la costruzione di gruppi elettrogeni, impiego di grande importanza, in quanto sarà di ausilio per superare l'eventuale crisi invernale di energia elettrica e stimolerà nello stesso tempo, l'approntamento di alternatori, dando lavoro e guadagno a industrie collaterali.

« La vendita separata di singoli o accoppiati motori, già tentata dall'A.R.A.R., per motori consegnatili incassati, aveva dato

scarsi risultati: su 158 motori messi in vendita a coppie, ne furono venduti 92, restando all'Azienda gli altri 66. Sarebbe stato temerario sperare che il sistema in parola fosse idoneo a esitare l'ingente massa dei 2300 motori di carri armati giacenti nei campi. Ma vi era un'altra difficoltà, della quale l'A.R.A.R. doveva preoccuparsi nel procedere all'alienazione. Direttive di carattere generale fanno obbligo all'Azienda di vendere i materiali nello stato in cui si trovano, e ciò per evitare che l'attività puramente commerciale della vendita vada accoppiata all'altra — di ben maggiore impegno e rischio — della trasformazione e manipolazione. Ora, i motori sono montati sui carri armati; la vendita a piccoli lotti avrebbe importato necessariamente o l'obbligo per l'Azienda di provvedere direttamente allo smontaggio o l'autorizzazione ai singoli acquirenti di effettuarsi sul posto, con propri mezzi e proprio personale, spalancandosi così loro campi e magazzini per pericolose invasioni, quali si sono già verificate in passato, con deplorabili risultati per la tutela dell'ingente patrimonio in vendita. E ovviamente più agevole evitare o attenuare tali inconvenienti sorvegliando le squadre di un solo che non quelle di molti acquirenti.

« La vendita per commissione all'U.N.A.M. dei 1800 motori ha assicurato il prevedibile esodo di un mutevole blocco di detti apparecchi, per un impiego quanto mai utile per l'economia nazionale, da parte di un ente che opera a mezzo di società controllate dallo Stato e in base a direttive di un'associazione non rivolta a fini speculativi.

« La natura del contratto, come si è accennato, non è quella di vera e propria vendita, contrassegnata dalla consegna della merce e dal pagamento del prezzo, ma di un deposito presso l'U.N.A.M. per la successiva vendita a terzi a un prezzo di cui sarà fatta ora parola. I motori eventualmente non venduti entro il termine contrattuale dovranno essere restituiti all'A.R.A.R. con tutte le migliori loro apportate senza diritti dell'U.N.A.M. a rivalsa di sorta.

« 3. — Nella determinazione del prezzo l'Azienda venditrice ha tenuto conto:

- a) delle offerte già acquisite in sede di pubblica gara dei motori sciolti;
- b) del costo dello smontaggio di ogni singolo motore del rispettivo carro armato;
- c) del prevedibile prezzo in vendita a lotti.

« Sul primo punto si precisa che, nelle vendite dei motori sciolti la media delle offerte

ricevute dall'Azienda venditrice fu di lire 337.000 per motore; sul secondo punto, che la spesa di smontaggio si aggirava intorno alle 10.000 lire per motore; sul terzo, che il prezzo a cui gli organi peritali dovettero scendere di fronte allo scarso successo delle gare fu di lire 300.000. E per lire 300.000 l'uno furono difatti venduti dieci motori del lotto 4364 di Livorno, avendo la Commissione aggiudicatrice constatato, nella procedura di una pubblica gara, la scarsa richiesta del materiale di cui trattasi.

« In base all'esperienza fatta, l'A.R.A.R. poteva legittimamente ritenere che avendo venduto motori sciolti, in gara pubblica, a ditte o persone private, per piccole quantità, al prezzo persino di lire 300.000 l'uno, avrebbe avuto tutta la convenienza di vendere quelli montati su carri armati a un prezzo molto prossimo ai precedenti, ad un ente operante nell'ambito del pubblico interesse, e per un grosso blocco.

« Il prezzo concreto di vendita non fu precisato in senso assoluto e costante, ma con riferimento a quello di listino dell'autocarro italiano dotato del motore più simile al Diesel G. M., che attualmente è di lire 275.000. L'agganciamento fu stabilito per garantire l'A.R.A.R. dei rischi inerenti alla svalutazione monetaria, in considerazione che il contratto aveva per termine il 31 dicembre 1948. La spesa di lire 10.000 per lo smontaggio di ogni singolo motore restava a carico dell'acquirente U.N.A.M.

« Va infine chiarito che l'operazione in parola non fu decisa in modo rapido e incontrollato, ma dopo un maturo esame e lunghe discussioni svoltesi nelle riunioni del Comitato esecutivo e del Consiglio di amministrazione dell'A.R.A.R. del 28 gennaio, 17 febbraio, dell'11, del 25 e del 31 marzo corrente anno, nella quale ultima il contratto fu approvato, non senza l'avvertimento di qualche consigliere, dotato di particolare competenza tecnica, sul dubbio esito che l'iniziativa avrebbe recato all'ente acquirente, data la massa imponente dei motori da smontaggio, dei gruppi elettrogeni da collocare, degli oneri e delle altre relative (Ingegnere Bianchi, già Commissario delle ferrovie nell'Italia Settentrionale e Presidente della ferrovia Milano Nord).

« Gli elementi fin qui esposti sono stati riesaminati, col parere di competenti tecnici, in seguito alle critiche mosse da qualche giornale alla stipulata convenzione, ma ritenuti scevri di qualsiasi censura ed hanno formato oggetto di apposita indagine da parte di un

Ispettore del Ministero del tesoro, il quale ha concluso che l'operazione debba ritenersi pienamente regolare sia nella forma che nella sostanza e tale da tutelare sufficientemente gli interessi dell'Azienda e cioè dello Stato.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

FERRARESE. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati a favore delle tante famiglie colpite dalle recenti alluvioni in provincia di Treviso e di Venezia, famiglie che ebbero distrutti i raccolti, animali annegati, mobili danneggiati ».

RISPOSTA. — « In occasione delle alluvioni verificatesi nella provincia di Venezia, sono stati assegnati al Prefetto otto milioni di lire da erogarsi a mezzo dell'Ente comunale di assistenza a favore delle famiglie bisognose maggiormente danneggiate dalle alluvioni stesse.

« Al Prefetto di Treviso furono assegnate lire 100.000 per le famiglie di Salgaredo danneggiate dal ciclone dell'inverno decorso, da aggiungersi alla somma che il Prefetto medesimo avesse ritenuto di erogare sui fondi a sua disposizione; e recentemente lire 750.000 per i danneggiati dalla grandine nei Comuni di Salgaredo, Borgo Riese e Castelfranco.

« Ai colpiti dalle recenti inondazioni del Nusestre, nel comune di Roncade, della stessa provincia, il Prefetto è stato interessato a provvedere col fondo destinato alla integrazione dei bilanci degli E.C.A. durante il quadrimestre luglio-ottobre, che è in corso di assegnazione.

« Ogni altro eventuale provvedimento, all'infuori dell'assistenza immediata a favore dei bisognosi maggiormente colpiti, esula dalla competenza di questo Ministero che, in seguito alle segnalazioni telegrafiche pervenute dai prefetti delle provincie interessate, non aveva mancato di richiamare subito l'attenzione dei Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, sull'entità dei danni, per ogni possibile provvedimento secondo le rispettive competenze ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

FERRARESE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere — premesso che il regio decreto-legge 19 maggio 1943, n. 734, dichiara esenti da imposta di successione le eredità devolute in linea retta ascendente e discendente ed al coniuge superstite nelle successioni di

militari morti in guerra o per causa di ferite riportate o di malattie contratte a causa della guerra, sempreché la morte abbia avuto luogo non oltre i dodici mesi dal giorno in cui la ferita fu riportata o la malattia fu contratta: considerato che la tubercolosi è nella maggior parte dei casi una malattia a decorso lento e che si è manifestata in molti soggetti dopo parecchi mesi dal rientro dai campi di concentramento portando a morte dopo i 12 mesi di cui al ricordato decreto, per cui essendo vissuti oltre 12 mesi dalla malattia contratta causa la guerra, non poterono i superstiti (genitori, figli e vedove) beneficiare della esenzione dell'imposta, il che si ravvisa ingiusto e antiggiuridico — se non creda di proporre aggiunte o modificazioni alla legge citata, per modo che i superstiti possano beneficiare della esenzione della imposta di successione, anche se il militare sia deceduto dopo i 12 mesi dal giorno in cui la ferita fu riportata o la malattia fu contratta ».

RISPOSTA. — « La questione sollevata dall'onorevole interrogante è stata da questo Ministero prospettata, con parere favorevole, al Ministero delle finanze, competente per l'eventuale modifica del regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 734.

« Il predetto Ministero si è dichiarato, però, spiacente di non poter aderire alla richiesta, in quanto la norma stabilita nell'articolo 1, n. 2, del ricordato regio decreto-legge, che subordina il beneficio dell'esonero dall'imposta di trasferimento alla condizione che la morte del militare sia avvenuta non oltre i dodici mesi dal giorno in cui la malattia era stata contratta, fu dal legislatore ritenuta necessaria quale cautela per evitare abusi. Infatti, durante il periodo indicato, il militare che denunziava una malattia a causa della guerra non viene verosimilmente dimesso dall'Ente dal quale dipende o, quanto meno, viene sottoposto a periodiche visite sanitarie da parte delle autorità militari, le quali trovansi così in grado di fornire attestazioni e referti medici che assicurano e fanno fede del rapporto di causalità necessario perché sia legittimato l'esonero tributario. Ciò posto, non sembra al Ministero delle finanze che tale periodo di dodici mesi possa essere prolungato senza andare incontro a difficoltà di prove e di documentazioni, e quindi a dubbi e incertezze che possono dar luogo a indebite concessioni del beneficio tributario, con pregiudizio degli interessi dell'Erario ».

Il Ministro
CINGOLANI.

FINOCCHIARO APRILE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della marina mercantile.* — « Per conoscere che cosa si aspetti a concedere, in base ad esigenze di giustizia sociale, la libertà di lavoro e di organizzazione anche nei porti, la sola che potrà garantire un regime di concorrenza, pur mantenendo fermi i diritti e le conquiste dei lavoratori portuali e serbandolo anche in vita, con le adeguate e opportune riforme, gli Uffici del lavoro nei porti sotto la diretta dipendenza e responsabilità del Ministero della marina mercantile. Si chiede che le imprese e le cooperative possano liberamente funzionare nei porti e intrattenere i loro rapporti diretti, come tutte le imprese industriali, con i lavoratori, pur servendosi esclusivamente delle maestranze iscritte nei ruoli delle capitanerie ».

RISPOSTA. — « Il vigente ordinamento delle maestranze portuali, se ha trovato la sua concreta espressione legislativa durante il passato regime, trae in realtà le origini da un'epoca anteriore ed è frutto di un lungo travaglio svoltosi, in seno alla categoria, attraverso agitazioni e lotte, prima ancora dell'avvento del fascismo, per cui oggi i lavoratori dei porti, non senza ragione, considerano il sistema sancito dalla legge come la conquista realizzazione di loro vecchie aspirazioni e non consentirebbero rinunciarvi.

« Tentativi di organizzare la mano d'opera portuale, infatti, si ebbero fin dai primi anni della unificazione nazionale: se essi non conseguirono i risultati voluti, ciò deve ascriversi ad incapacità e deficienza di uomini e soprattutto al fatto che la pubblica opinione, contraria per le dottrine liberiste e della concorrenza ad ogni limitazione di libertà, ed affatto non matura allo sviluppo dell'attuale coscienza sindacale non poteva ancora valutare l'importanza di un ordinato svolgimento del lavoro nei porti attraverso le associazioni e la disciplina dei prestatori di opera.

« L'assenza di una qualsiasi organizzazione faceva sì, in quell'epoca, che i lavoratori fossero sfruttati da intermediari i quali, offrendoli come merce ai datori di lavoro, ricavano cospicui guadagni da tale attività, in quanto irrisorie erano le mercedi che essi corrispondevano a chi effettivamente eseguiva il lavoro. Ciò spinse i portuali ad organizzarsi in leghe di miglioramento, finché, nel 1913, per meglio difendere i propri diritti, costituirono una unica Federazione nazionale che nello stesso anno tenne un primo congresso nazionale a Livorno. In tale congresso furono

fissate le loro principali istanze in merito all'ordinamento portuale e cioè:

chiusura dei porti, allo stesso modo degli stabilimenti industriali, al fine di evitare che chiunque, saltuariamente o a capriccio, potesse presentarsi sulle calate ed offrire il proprio lavoro a qualsiasi mercede, con pregiudizio degli operai fissi i quali esclusivamente dal lavoro portuale ritraevano i mezzi di sussistenza;

costituzione, accanto agli operai effettivi, di una categoria organizzata di avventizi da chiamare con turni regolari, quando non fosse stata sufficiente la mano d'opera degli effettivi;

abolizione degli intermediari;

determinazione del numero dei lavoratori di ciascun porto, in relazione alle esigenze del traffico.

« Nel secondo congresso, del marzo 1919, fu postulata, fra l'altro, l'istituzione, presso le Capitanerie di porto, di un Ufficio con rappresentanza operaia e la formazione dei ruoli, per evitare l'infiltrazione, nella massa operaia, di personale raccoglitticcio e la sperequazione tra le esigenze del traffico e la disponibilità della mano d'opera, causa di agitazioni e di disordini.

« Tale richiesta fu tradotta in un progetto concreto nel successivo congresso tenuto a La Spezia il 10 aprile 1920, per iniziativa delle organizzazioni del tempo nella grande maggioranza ed aspirazione e direttiva socialista.

« Nonostante l'affermazione di questi principi, la situazione dei nostri porti nel periodo successivo alla prima guerra mondiale, andò sempre più aggravandosi per la indisciplina che vi regnava a causa dell'enorme massa dei lavoratori che si era riservata specie nei grandi centri marittimi, come Genova, e che continuamente premeva sui traffici con richieste di aumenti di tariffa e minacce di scioperi, ponendo i nostri porti in condizioni di inferiorità rispetto a quelli stranieri e togliendo all'attività portuale e all'industrie italiane ogni possibilità di competere con quella di altri paesi.

« Non vi è chi non ricordi ancora come i nostri porti, definiti dagli inglesi « delinquent ports » o « porti criminali », fossero, in quell'epoca, disertati dalle navi straniere e dagli stessi commercianti nazionali. Fu così che si addivenne allo attuale ordinamento col quale si arrivò ai seguenti scopi:

1°) far sì che la mano d'opera fosse proporzionata ai bisogni di ogni singolo porto in modo da evitare che il suo successo, influenzando sulla misura delle tariffe, potesse produrre la

deviazione e la rarefazione dei traffici e la conseguente crisi degli sforzi economici del retroterra;

2°) ottenere, mediante naturale eliminazione, la graduale progressiva riduzione della mano d'opera in modo da consentire un aumento nel numero delle giornate di lavoro e, quindi, del guadagno medio giornaliero di ciascun operaio e, nel contempo, un più largo impiego di mezzi meccanici al fine di rendere più economiche le operazioni portuali e di vincere così la concorrenza delle nazioni più progredite in fatto di attrezzatura portuale;

3°) conseguire, attraverso una rigorosa selezione ed un rigido controllo del personale, la formazione di maestranze capaci dal punto di vista professionale e morale allo scopo di ottenere dalla mano d'opera il maggiore rendimento possibile nell'interesse dei traffici, e di mantenere alto il prestigio dei nostri porti in confronto di quelli stranieri.

« Successivamente, al fine di attuare una organica divisione del lavoro, di creare una efficiente capacità tecnica dei lavoratori e di eliminare gli inconvenienti cui davano luogo le cooperative di lavoro e le diverse associazioni di fatto esistenti nei porti, furono istituite le « Compagnie portuali », nelle quali i lavoratori appartenenti a più associazioni vennero raggruppati a seconda della diversa specializzazione della loro attività. Ciò permise di ridurre le cariche e le sovrastrutture amministrative allo stretto indispensabile, con sensibili economie nelle spese generali di amministrazione; economie, le quali si sono in definitiva risolte in un vantaggio per la mano d'opera, la quale ha vedute aumentate le remunerazioni del proprio lavoro, e per l'economia nazionale, che veduto ridotto, in parte, il costo delle operazioni portuali.

« Inoltre, le « Compagnie portuali » hanno aperta ai lavoratori la possibilità degna della maggiore considerazione anche dal punto di vista politico-sociale di svolgere attività di impresa alla pari ed in concorrenza con le ditte private.

« L'esperienza di questi ultimi tempi ha dimostrato, malgrado qualche inevitabile inconveniente, la bontà di detto istituto, che offre ampia garanzia ai fini della tutela delle maestranze e nell'interesse stesso della collettività, in quanto realizza una consapevole disciplina in un delicato settore della vita nazionale, come è provato dal fatto che le maestranze portuali non si sono finora mai astenute dal lavoro per la rivendicazione di loro aspirazioni, conscie, come debbono essere, del-

la gravità — specie nell'attuale momento — di un simile atto nei confronti del Paese.

« Dopo la liberazione del territorio nazionale dai nazi-fascisti, gli stessi operai reclamarono unanimemente il ripristino delle Compagnie portuali nei porti in cui esse, in conseguenza degli eventi bellici, avevano cessato temporaneamente di funzionare, consapevoli che, col ritorno dei porti in mano di elementi estranei e incontrollabili, sarebbero tornati ad imperare i vecchi sistemi di sfruttamento che a suo tempo determinarono l'intervento dello Stato in favore dei portuali.

« Recenti sono i voti espressi dai lavoratori di tutti i porti, al fine di mantenere in vita le Compagnie portuali, nelle quali essi ravvisano l'istituzione propugnata dal movimento operaio anche prima del 1920.

« Deve riconoscersi che la legislazione vigente ha bisogno di essere opportunamente ritoccata al fine di porla in armonia con il nuovo clima politico. A ciò, del resto, si è in parte già provveduto rendendo elettiva la nomina delle varie cariche sociali delle Compagnie mentre la libertà di queste elezioni dovrà essere vieppiù assicurata onde esprima la volontà reale e sincera dei rappresentanti. Ma non si può, ovviamente, non tener conto dei voti espressi dalle categorie lavoratrici direttamente interessate.

« Così pure, se in qualche porto si sono in questi ultimi tempi verificati degli abusi, del resto subito repressi, si deve, d'altra parte riconoscere che tali abusi non inficiano il sistema, ma anzi confermano che, non appena si affievolisce il rispetto della legge, tornano a riaffiorare gli inconvenienti del passato. Ad ogni modo, attesa la grande importanza che i porti hanno per la vita del Paese, come quelli attraverso i quali le merci vengano convogliate verso i centri di consumo, non è pensabile sopprimere il vigente ordinamento, il quale attraverso la disciplina delle maestranze e la loro specializzazione, mira ad attuare il minor dispendio di tempo e di fatica nelle operazioni di carico e scarico delle merci con una diretta influenza anche sul costo dei trasporti. È mio parere che una diversa soluzione del problema si tradurrebbe in un danno per la efficienza dei nostri porti.

« Va osservato che il criterio della limitazione della libertà del lavoro portuale vige in altre nazioni democratiche e progredite. Valga l'esempio dell'Inghilterra che, a decorrere dal luglio, ha istituito, nei suoi centri marittimi, « consigli locali » (sottoposti ad un Consiglio nazionale) presso cui sono iscritti i lavoratori portuali e gli imprenditori, facendo

obbligo a questi ultimi di assumere la mano d'opera unicamente fra i lavoratori iscritti a ruolo (*Journal of Commerce* di Liverpool e *Lloyd's List* del 21 giugno 1947). Lo stesso problema è ora allo studio in Francia.

« Quanto alle imprese che eseguono operazioni portuali per conto dei terzi, non si è contrari dal riconoscere che ad esse sia concessa, piena libertà di esercizio nei porti, senza cioè limitazione di numero, ma esigendo soltanto, prima del rilascio della relativa concessione, la prova del possesso di una efficiente attrezzatura minima che possa garantire il regolare espletamento delle operazioni commerciali.

« Naturalmente, atteso che le maestranze iscritte nei ruoli, per la selezione operata all'atto dell'iscrizione, danno pieno affidamento sia dal punto di vista morale che dal punto di vista tecnico, resterebbe sempre fermo l'obbligo da parte delle imprese, di servirsi esclusivamente di esse senza possibilità di scelta ».

Il Ministro della marina mercantile
CAPPA.

RISPOSTA. — « Si premette che la disciplina del lavoro portuale rientra nella prevalente competenza del Ministero della marina mercantile, al quale spetta, ai sensi della vigente legislazione, il compito di promuovere i provvedimenti legislativi e regolamentari in materia.

« Si fa pertanto rinvio alla risposta che sull'argomento risulta essere stata già comunicata all'onorevole interrogante dalla detta Amministrazione.

« Trattandosi peraltro della tutela di una particolare forma di lavoro, questo Ministero, per detto aspetto, si è già interessato della questione relativa ad una revisione più o meno estesa della legislazione sull'ordinamento delle maestranze portuali, al fine di dare all'ordinamento stesso, per mezzo di opportune modificazioni e d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria, un assetto più rispondente all'attuale situazione.

« L'argomento, sotto questo profilo, è già stato oggetto di discussioni fra il Ministero della marina mercantile e questa Amministrazione, che non tralascierà di intervenire affinché le proposte ed i voti delle maestranze portuali trovino accoglimento, nel quadro di una sempre più efficiente organizzazione dei nostri porti ».

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
FANFANI.

FRANCESCHINI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per conoscere quali ragioni si oppongono a che i Direttori degli educandati e dei convitti nazionali possano fruire dei « fondi a disposizione » per provvedere direttamente al pagamento del personale fuori ruolo, incaricato o supplente, come accade in tutti gli altri istituti o scuole. La mancanza di tale possibilità determina lunghe e penose quanto ingiustificabili more nella corresponsione degli stipendi a istitutori e professori non di ruolo, i quali debbono spesso attendere circa un anno prima di poter percepire anche una minima parte delle loro spettanze; con evidente gravissimo disagio economico e morale e aperta violazione di ogni giustizia remunerativa ».

RISPOSTA. — « Il divieto di far luogo a spese di qualsiasi genere con i fondi delle riscossioni o con i fondi destinati ad altre spese è contenuto nelle norme regolatrici della contabilità di Stato ed è fondamentale per assicurare la ordinata e regolare gestione del bilancio.

« Per ovviare agli inconvenienti segnalati dagli onorevoli interroganti basterà porre a disposizione dei direttori degli educandati e dei convitti nazionali i fondi destinati al pagamento del personale fuori ruolo, incaricato o supplente, evitando l'emissione di mandati diretti.

« Il Ministero del tesoro è ben disposto ad assecondare l'iniziativa che in tal senso l'Amministrazione della pubblica istruzione ritenga di prendere con l'emanazione di apposito decreto legislativo ».

Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI.

FUSCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere per quali ragioni, ricostituita la provincia di Caserta col decreto 11 giugno 1945, n. 373, e procedutosi alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie « per porle in armonia con la nuova circoscrizione provinciale » giusta autorizzazione contenuta nell'articolo 6 di detto decreto, non si è creduto finora di comprendere nella circoscrizione giudiziaria di Caserta (tribunale di Santa Maria Capua Vetere) i mandamenti di Mignano, Roccamonfina e Capriati al Volturno, appartenenti alla circoscrizione amministrativa di detta provincia, mentre, con il decreto 15 aprile 1947, n. 398, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno, detto anno, i mandamenti di Acerra, Cicciano e

Nola, già da lunghissimi anni compresi nella circoscrizione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sono stati aggregati al tribunale di Napoli, pel solo fatto che essi non sono entrati a far parte della ricostituita provincia di Caserta.

« Era giusto, conveniente, opportuno e doveroso che per le stesse ragioni per le quali i mandamenti di Acerra, Cicciano e Nola venivano trasferiti al tribunale di Napoli, si fossero contemporaneamente assegnati al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, i mandamenti di Mignano, Roccamonfina e Capriati al Volturno. Tanto più che tale assegnazione era stata fervidamente richiesta con tre distinte deliberazioni del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere, inviate tempestivamente al Ministero di grazia e giustizia e con le quali la classe forense domandava, attraverso il suo organo rappresentativo, con l'aggregazione dei mandamenti indicati, non solo il riconoscimento di un diritto, ma anche un parziale compenso dei gravissimi danni causati dalla notevole riduzione della circoscrizione giudiziaria: ed ancora si augura che la sua giustissima invocazione non rimanga inascoltata ».

RISPOSTA. — « Con provvedimento in corso, viene disposta l'aggregazione alla circoscrizione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere dei mandamenti di Capriati al Volturno, Mignano e Roccamonfina ».

Il Ministro
GRASSI.

GERVASI. — *Ai Ministri dei trasporti e del tesoro.* — « Per sapere quali provvedimenti intendano prendere nei confronti dei dipendenti delle Aziende delle ferrovie secondarie sinistrate. Questi dipendenti dal 1944 sono rimasti a disposizione delle proprie aziende, senza che queste abbiano loro corrisposto stipendio e salario. Il licenziamento non avvenne in forza del decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 148, secondo il quale ogni provvedimento di licenziamento o sospensione per qualsiasi causa debba essere preso dal Ministero dei trasporti.

« Tale provvedimento, infatti, fu emanato con decreto n. 338, del 12 aprile 1946; rimane quindi da chiarire a chi spetti liquidare il periodo non pagato ai dipendenti di queste aziende, periodo che varia secondo località, in rapporto agli eventi bellici, ma che in ogni caso si aggira sui due anni.

« In modo specifico l'interrogante chiede, poi, se gli onorevoli Ministri autorizzano la

Società ferroviaria italiana ad applicare, dalla stessa data di riassunzione del personale, il contratto nazionale del 27 aprile 1946, in modo che la retribuzione individuale di tutto il personale venga commisurata in relazione alla qualifica rivestita da ciascuno prima della distruzione della linea e precisamente secondo l'articolo 8 dello stesso contratto nazionale ».

RISPOSTA. — « La posizione degli agenti delle ferrotramvie sinistrate è stata definita dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, ai sensi del quale gli agenti delle linee, per le quali si prevede il ripristino del servizio, possono a loro richiesta essere collocati in una speciale aspettativa priva di assegni, mentre per quelli delle linee delle quali a giudizio di questo Ministero, non è prevedibile il ripristino, è data facoltà alle aziende di procedere all'esonero in applicazione dell'articolo 26 del regolamento allegato al regio decreto 8 gennaio 1931, numero 148.

« Il citato decreto legislativo non ha peraltro precisato a quale trattamento abbia diritto il detto personale per il periodo intercorso tra la data di sospensione del servizio e quello dell'entrata in vigore del decreto stesso.

La questione è stata recentemente sottoposta all'esame dell'Avvocatura generale dello Stato che ha escluso la possibilità di una decorrenza retroattiva della suindicata posizione speciale di aspettativa e, pur riconoscendo, in via di principio, che non si possa contestare agli interessati il diritto al trattamento goduto dal personale delle corrispondenti qualifiche in attività di servizio presso ferrotramvie che nello stesso periodo erano in esercizio, ha prospettato la particolare delicatezza del problema per le conseguenze economiche che ne deriverebbero alle Aziende concessionarie.

« A voler anche prescindere invero dal fatto che la mancanza dei prodotti del traffico ha reso materialmente impossibile di trarre dall'esercizio i mezzi necessari per la corrispondenza delle paghe ai dipendenti di cui trattasi, tanto che la spesa per gli agenti addetti alla sorveglianza e manutenzione degli impianti è stata dal citato decreto legislativo luogotenenziale n. 338, ammessa a compensazione da parte dello Stato, non può trascurarsi che la eventuale corresponsione ai detti agenti delle competenze che loro sarebbero spettate in quel periodo inciderebbe in misura particolarmente grave e pericolosa sulle disponibilità patrimoniali delle aziende, già stremate dalle forti

spese occorrenti per la ricostruzione delle linee sinistrate.

« La detta Avvocatura, in considerazione di tale situazione oltremodo delicata, ha prospettato l'opportunità che, anche per ragioni di giustizia verso i concessionari, non responsabili della situazione stessa, il riconoscimento degli emolumenti sia limitato al corrispettivo puro del rapporto di servizio da riconoscersi stabile e cioè ai soli stipendi, con esclusione di quelle indennità accessorie che potrebbero essere giustificate soltanto dalla effettiva prestazione di lavoro, e ciò per i soli dipendenti che non risulti abbiano in quel periodo prestata la propria opera presso altri od in altri campi con proficua remunerazione.

« Circa, poi, il trattamento agli stessi spettante dalla data in cui è cesata la loro inattività, nessun dubbio può sussistere sul fatto che ad essi competano tutte le competenze previste dai vigenti patti di lavoro, la cui applicazione è sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

« Poiché il loro ritorno in servizio comporta la conservazione dei diritti acquisiti e quindi della qualifica in precedenza ricoperta, è infine evidente che tale trattamento debba essere quello previsto dai citati patti di lavoro per tale qualifica ».

Il Ministro dei trasporti
CORBELLINI.

GORTANI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri del tesoro, della difesa e dell'interno.* — « Per chiedere se abbiano piena conoscenza delle enormi lentezze con cui procede la liquidazione delle pensioni di guerra militari e civili dirette e indirette, le quali si vanno trascinandolo per anni tra uffici comunali, distretti e ospedali militari e direzione generale prima, tra Commissioni e Comitati centrali poi, fino a perdersi in ultimo per altri mesi dalla firma del decreto di concessione all'inizio effettivo dei pagamenti, per chiedere se siano consapevoli della giustificata esasperazione che tale lentezza suscita nelle centinaia di migliaia di invalidi e di superstiti che ormai da anni attendono il sollievo a cui hanno diritto, e di cui il lungo ritardo tende a scemare sempre più l'efficacia; per sapere se non ritengano necessario tentare di portare rimedio a tale stato di cose, superando le difficoltà derivanti dal numero grandissimo di istruttoria in corso; e per conoscere il loro pensiero intorno ai provvedimenti più idonei allo scopo e intesi sia a semplificare le procedure, sia a sveltire gli uffici centrali e quelli periferici, sia ad accelerare i pagamenti ».

RISPOSTA. — « Il servizio delle pensioni di guerra esula dalla competenza del Ministero della difesa, per rientrare in quella del Ministero del tesoro — Direzione generale pensioni di guerra.

« Assicuro peraltro l'onorevole interrogante che il Ministero della difesa ha già diramato agli Enti dipendenti le disposizioni del caso affinché, nell'intento di consentire la maggiore speditezza delle pratiche per il riconoscimento del diritto di pensione, sia dato il più sollecito corso possibile alle richieste di dati inoltrate dalla predetta Direzione generale per completare l'istruttoria delle pratiche relative a pensioni di guerra ».

Il Ministro della difesa
CINGOLANI.

GRILLI. — *Al Ministro delle finanze e del tesoro.* — « Sulla situazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati (A.R.A.R.) e precisamente sulla quantità delle vendite fino ad ora effettuate, sulle spese di amministrazione, sul guadagno netto ricavato e sulla destinazione di questo ».

RISPOSTA. — « Si comunica quanto segue »:

1°) *Vendite effettuate dall'A.R.A.R. a tutto giugno 1947:*

a privati	L. 34.000.000.000
alle Amministrazioni statali	» 11.000.000.000
TOTALE	L. 45.000.000.000

2°) *Spese di gestione; accertamenti al 11/5/1947:*

stipendi e salari	L. 863.870.000
spese relative ai magazzini ed ai campi (custodia, guardiana, fitti, ecc.)	» 2.444.320.000
spese relative al prelievo dei materiali	» 24.560.000
spese inerenti alle vendite	» 145.040.000
spese generali	» 290.310.000
TOTALE	L. 3.768.100.000

spese per il mese di giugno 1947 (a calcolo)	» 431.900.000
ammontare complessivo delle spese al 30 giugno 1947 (in cifra arrotondata)	L. 4.200.000.000

pari al 10 per cento circa dell'ammontare delle vendite effettuate a tutto giugno 1947.

« Per quanto attiene alla percentuale delle spese di gestione indicata nella misura del 10 per cento dell'importo delle vendite effettuate alla suddetta data del 30 giugno 1947, è da avvertire che le spese stesse sono state sostenute non solo in relazione ai materiali venduti, ma anche per quelli tuttora esistenti nei campi, magazzini e depositi il cui importo, certamente ingentissimo, non è dato attualmente di poter precisare.

« Circa il guadagno netto, esso non può essere determinato in quanto non si conosce, in relazione alle vendite effettuate, l'importo che dovrà essere accreditato agli Alleati e quello che sarà effettivamente pagato.

« Le somme pagate dalle alienazioni sono di pertinenza del Tesoro, il quale dovrà provvedere al pagamento nei confronti degli Alleati del materiale da essi ceduto.

« Le somme stesse vengono dall'A.R.A.R. versate in Tesoreria con imputazione all'apposito capitolo di entrata, al quale sono finora affluiti circa 26 miliardi e mezzo.

« Inoltre l'A.R.A.R. ha corrisposto per conto del Tesoro lire 7.310.896.000 costituenti il debito del Governo italiano in esecuzione dell'accordo 17 aprile 1947 stipulato con quello del Regno Unito e lire 387.045.803 su quanto dovuto agli Stati Uniti d'America a seguito dell'accordo 9 settembre 1946 concernente la cessione al nostro Paese di materiale residuo di guerra.

« La notevole differenza fra l'ammontare delle vendite e quello dei versamenti al Tesoro è da attribuirsi principalmente al mancato versamento delle somme dovute dalle Amministrazioni statali che, a norma delle vigenti disposizioni, sono state autorizzate ad effettuare i loro acquisti a pagamento differito ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

GUERRIERI FILIPPO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere:

a) se non ritenga opportuno e doveroso un maggiore e più severo controllo sulla vendita dei generi alimentari somministrati dai ristoranti di molte stazioni ferroviarie, sia in rapporto alla loro qualità, che tende a peggiorare, che alla loro quantità unitaria, che tende a diminuire, e specialmente in rapporto ai loro prezzi, che tendono a salire, giorno per giorno in modo vertiginoso e non giustifi-

cato, né da particolari esigenze, né da particolari situazioni di mercato, ma solo determinato da spirito di esosa speculazione, costringendo così i viaggiatori a sottostare, per necessità, ad un maggiore aggravio di spese vieppiù dannoso per i meno abbienti;

b) se del pari non ritenga necessario, per evidenti ragioni di giustizia e di rispetto ai regolamenti, eliminare lo sconveniente e deplorabile mercato nero dei biglietti ferroviari che si fa in alcune stazioni ed in modo massimamente impudente in quella di Roma, così da riservare solo ai viaggiatori che hanno larga disponibilità di denaro la possibilità di occupare, a loro piacimento ed in qualunque momento i posti a sedere nelle vetture dei vari treni a lungo percorso e che dovrebbero invece restare liberi a tutti secondo le normali regole di precedenza ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si ha il pregio di comunicare:

Al punto a) - I prezzi di vendita al pubblico, praticati dai caffè ristoratori di stazione, dopo l'approvazione delle autorità locali, sono tutti sottoposti anche all'esame preventivo ed all'approvazione degli organi competenti ferroviari i quali, inoltre, esercitano una oculata sorveglianza affinché i prezzi stessi siano rigorosamente applicati. A tale scopo è prescritto che essi siano portati a conoscenza della clientela ferroviaria attraverso esposizione in modo chiaro ed in punti ben visibili. Così pure, per quanto si attiene alla qualità e quantità dei generi, il controllo è severamente esercitato alla stregua di un complesso di norme igienico-sanitarie imposte all'esercente. Dalla ripresa, dopo la guerra, si è cercato di rendere quanto più possibile immediato il ritorno alla normalità, seppure fattori diversi, ai quali non è, per ovvie ragioni di carattere economico-sociale, possibile opporre radicali e pronti rimedi, non manchino di esercitare la loro influenza anche in questo campo di attività dell'Amministrazione ferroviaria.

« Ciò che conforta è che i reclami pervenuti in proposito non sono numerosi né gravi e che nei pochi casi nei quali le segnalazioni risultano fondate, non si è mancato, né si manca, di colpire severamente e duramente con l'applicazione di sanzioni pecuniarie. Nei casi più gravi l'Amministrazione ferroviaria si è riservata il diritto di prescindere in tronco il contratto di concessione.

Al punto b) - Per eliminare l'accaparramento dei posti nei treni fu, tempo addietro, disposto che la prenotazione dovesse es-

sere fatto « personalmente » dagli interessati verso presentazione dei loro documenti di riconoscimento. Tale disposizione dovette però essere abrogata, poiché si verificò l'inconveniente che a moltissime persone, le quali non mancarono di elevare vivaci proteste, era reso difficoltoso viaggiare, perché non in grado di recarsi personalmente ad effettuare la prenotazione; ciò si verificava più specialmente per malati, vecchi, ragazzi, donne in stato interessante, mutilati e lavoratori impegnati dal loro lavoro.

« Si è dovuto pertanto riammettere la facoltà di prenotarsi per il tramite di interposte persone, e ciò ha indotto un certo numero di individui a profittarne, offrendosi a far la « fila » per conto di altri.

« Devesi riconoscere che questa « prestazione d'opera », così l'hanno definita anche i funzionari della Questura, non è facilmente perseguibile a norma di legge. Tuttavia, gli agenti di sorveglianza reagiscono come possono, cercando di individuare i turbolenti, mentre quelli già diffidati dalla Questura a cessare questo loro traffico vengono consegnati alla forza pubblica. Pur trattandosi di un lavoro delicato e difficile, si sono conseguiti fin ad oggi buoni risultati.

« Per cercare poi di eliminare l'abusiva occupazione dei posti nelle carrozze, è stata disposta l'effettuazione, da parte di agenti ferroviari appositamente incaricati, scortati da agenti di pubblica sicurezza, di una controlleria preventiva a treno fermo e un'azione di vigilanza fino al momento della partenza, onde allontanare le persone non intenzionate al viaggio, ma che si sono munite di regolare biglietto di viaggio a pagamento per cederlo a prezzo maggiorato ad altri.

« È doveroso far presente che il personale ferroviario presta servizio con abnegazione ed è estraneo alle malefatte dei borsari neri, che non di rado, anzi, lo minacciano e lo offendono. Se, purtroppo, qualche elemento è caduto in errore, sono stati applicati nei suoi confronti i rigori della disciplina e, quando del caso, provvedimenti più gravi: si è trattato comunque di casi addirittura sporadici ».

Il Ministro
CORBELLINI.

JACOMETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se sia vero che cittadini italiani della provincia di Bolzano vengano tuttora trattenuti in campi di internamento civili a Farfa e Alberobello e militari a Verona e Rimini: e se non ritenga che sarebbe

più opportuno seguire una linea diversa e più conforme ai diritti di eguaglianza e di libertà nei riguardi di cittadini che, per essere di lingua tedesca, tanto più occorre sentano concretamente la lealtà della Repubblica italiana ».

RISPOSTA. — « La prefettura di Bolzano, nel dare il nulla osta circa il ritorno in Alto Adige dei singoli alto atesini rientranti dalla prigionia di guerra quali ex militari nelle forze armate germaniche, si è sinora basata non sul concetto di opzione, come semplice espressione di volontà, ma su quello dell'effettivo *status* di cittadinanza, per cui già da tempo sono stati rimessi in libertà tutti gli alto atesini internati nei nostri campi, anche se optanti per la Germania, ma la cui opzione non era stata perfezionata col successivo trasferimento in quel territorio e con l'acquisizione della cittadinanza germanica.

« Restano tuttavia internati circa 40 elementi che si dichiarano alto atesini, ma che risultano invece originari germanici, per cui sono in corso presso la prefettura di Bolzano ulteriori accurati accertamenti per la definizione della loro posizione.

« Anche per gli alto atesini tuttora in mano alleata, nei campi di prigionia in territorio italiano e all'estero, la stessa prefettura va esaminando le singole posizioni ai fini di autorizzarne o meno il ritorno in Alto Adige.

« Le relative decisioni saranno, comunque, per espressa disposizione di questo Ministero, sempre intonate alla opportuna larghezza di criterio summenzionata, che prescinde anche, come sopra detto, dalla circostanza della conseguita naturalizzazione tedesca, vagliando soltanto le circostanze nelle quali si è verificata la perdita della residenza, e tenendo nel dovuto conto gli interessi familiari ed economici degli interessati ».

Il Ministro
SCELBA.

LACONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del pretore di Bonorva, recentemente denunciato dal sindaco del comune di Giave per offese all'onore e al prestigio del medesimo come pubblico ufficiale e per abuso di poteri inerenti alle sue funzioni, e se non intenda disporre per il sollecito svolgimento del procedimento giudiziario, dato l'enorme scandalo determinatosi nel mandamento e in considerazione dell'assoluta necessità di tutelare il prestigio e il decoro delle autorità democratiche ».

RISPOSTA. — « (Il sottoscritto desidera rispondere ad una interrogazione presentata sin dal 21 settembre 1946, ed alla quale non risulta essersi data risposta nel termine prescritto).

« L'inchiesta eseguita nei riguardi del pretore dottor Pili non dette risultanze tali da giustificare provvedimenti a carico del medesimo.

« Per considerazioni di opportunità, in accoglimento di analoga istanza dell'interessato, il dottor Pili fu trasferito al tribunale di Cagliari ».

Il Ministro

GRASSI.

LAMI STARNUTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali gli agricoltori della provincia di Massa e Carrara da circa un anno non ricevono nemmeno risposta dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Firenze alle richieste di collaudo dei lavori di riparazione, e per ricostruzione di fabbricati rurali e case coloniche compiute sin dal 1946. La stessa sorte hanno le istanze che chiedono autorizzazioni a iniziare i lavori ancora da eseguire.

« Questa inspiegabile condotta dell'Ispettorato compartimentale non solo non facilita la ricostruzione di quella plaga, che è fra le più danneggiate dalla guerra, ma ha suscitato e suscita il più vivo malcontento fra i numerosi interessati, i quali hanno contratto debiti per eseguire le opere di ricostruzione, fiduciosi nel concorso di cui al decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 e nelle promesse del Ministero dell'agricoltura ».

RISPOSTA. — « Fino a pochi giorni fa, non risultava giunta all'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura per la Toscana, con sede in Firenze, alcuna domanda di agricoltori della provincia di Massa e Carrara, intesa ad ottenere il collaudo di lavori di riparazioni o ricostruzione di fabbricati rurali e case coloniche, danneggiati o distrutti da eventi bellici.

« Quanto ad istanze intese ad ottenere l'autorizzazione ad iniziare i lavori, ne risultano giunte due e precisamente una dell'avvocato Eumene Fontana, in data 14 aprile 1947, e l'altra della signora Gigliola Lucilla Pallini in Metelli, giunta all'Ispettorato il 10 aprile 1947. Entrambe le domande furono ammesse ad istruttoria, ma il sopralluogo non poté essere eseguito, sia a causa della grave penuria di mezzi rapidi di locomozione nel-

la quale trovasi l'Ispettorato, sia per l'ingente numero di istruttorie alle quali lo scarso personale dell'Ispettorato deve provvedere, riferibili alle domande giuntegli da altre provincie della circoscrizione compartimentale, molte delle quali anteriori alle due sopramenzionate. Di tali difficoltà l'Ispettorato ebbe cura di avvertire l'avvocato Fontana.

« Ministero ed Ispettorato si rendono ben conto della necessità che le istruttorie sulle domande di sussidio per opere di miglioramento fondiario, specialmente se attinenti a lavori di ripristino di preesistenti opere distrutte o danneggiate da eventi bellici, si svolgano con rapido ritmo, ed a questo fine il personale dell'Ispettorato moltiplica la sua attività. E poiché questa incontra grave ostacolo nella difficoltà degli accessi — i quali, a causa della riduzione dei servizi pubblici di trasporto, richiedono notevole impiego di tempo — il Ministero si ripromette di dotare l'Ispettorato di un automezzo efficiente: la qualcosa, a sua volta, ha incontrato difficoltà, finora non potute superare ».

Il Ministro

SEGNÌ.

LANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali sono i motivi che lo hanno consigliato a diramare la circolare telegrafica del 25 marzo 1947, n. 15700, a tutti i prefetti, nella quale è dato ordine tassativo di privare gli enti comunali di consumo dell'assegnazione dei generi razionati da distribuirsi al consumo, in pieno contrasto con norme interpretative emanate in precedenza con una circolare firmata dal Presidente del Consiglio e con analoghe disposizioni dell'Alto Commissario dell'alimentazione.

« Se non ritenga che tale circolare costituisca un'interpretazione del tutto arbitraria dell'articolo 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, il quale necessariamente prevede la facoltà degli enti di consumo « di provvedere mediante reperimento diretto, all'approvvigionamento di prodotti e derrate non razionati ».

« Infatti, se non fosse fatta menzione dei prodotti e derrate razionati, si dovrebbe intendere che gli enti di consumo devono reperire anche i generi razionati. Ma ciò è assurdo, perché questa funzione è esercitata dallo Stato, mediante gli ammassi. La stessa affermazione non esclude poi che gli enti di consumo possano svolgere attività collaterali e complementari, tendenti a potenziare gli enti stessi e moralizzare il consumo.

Il contenuto della circolare 25 marzo 1947 tende a diminuire notevolmente l'efficienza degli enti di consumo, mentre il decreto 13 settembre 1946, a cui essa si riporta, fu emanato dal Consiglio dei Ministri per consentire agli enti di consumo garanzie statali, onde essi potessero sopperire alle difficoltà finanziarie, in riconoscimento della loro particolare funzione calmieratrice sui prezzi dei generi di prima necessità.

« Se da un lato il decreto ha servito a provocare la circolare limitativa dell'attività degli enti, sembra opportuno che l'onorevole Ministro pensi a promuovere le condizioni perché il decreto stesso trovi finalmente la sua attuazione, dopo nove mesi di attesa.

« L'interrogante, nel chiedere ancora se vi siano state interferenze da parte della Federazione nazionale commercianti, tendenti a sollecitare le misure di cui alla circolare 25 marzo ed in che modo esse si fossero manifestate, pensa che sarebbe estremamente opportuno affidare in esclusiva ai comuni, agli enti di consumo e alle cooperative, ove essi siano sufficientemente attrezzati, la distribuzione ai dettaglianti di generi razionati, dal momento che essa è un'operazione non commerciale che non comporta nessun rischio per i commercianti che, per il suo carattere di emergenza, trova negli organismi periferici menzionati i naturali interpreti degli scopi che si prefiggono gli ammassi statali ».

RISPOSTA. — « La circolare 12 settembre 1946, n. 43907, di questo Ministero diretta ai prefetti preannunciava che nelle norme di attuazione della legge istitutiva degli enti comunali di consumo, sarebbe stato consentito agli enti dei piccoli e medi comuni che ne avessero fatto richiesta, di poter assumere anche il servizio di distribuzione dei generi razionati.

« Poiché, tuttavia, tale facoltà non è risultata consacrata nel successivo regolamento 11 ottobre 1946, questo Ministero, in presenza di diverse segnalazioni da cui rilevavansi incertezze circa le attribuzioni degli enti di cui trattasi, ha dovuto chiarire che fino a quando la disciplina legislativa in materia non sarà modificata, gli enti stessi dovranno limitare la propria attività (in conformità alle disposizioni vigenti che prevedono, da parte degli enti comunali di consumo, la facoltà di reperimento diretto) solo alle derrate non razionate.

« Tali istruzioni sono state date con circolare telegrafica 23 (non 25) marzo corrente anno n. 21104/15700 e confermate con successiva cir-

colare telegrafica n. 29839/17972/700 L del 29 maggio ultimo scorso.

« Nessuna interferenza vi è stata al riguardo da parte della Federazione nazionale commercianti, la quale tuttavia non aveva mancato di richiamare l'attenzione di questo Ministero sulla arbitrarietà delle disposizioni adottate in qualche provincia per estromettere le ditte commerciali grossiste dalle operazioni di distribuzione delle derrate alimentari ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

LETTIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se ha in programma l'elevazione culturale e tecnica dei medici che intendono dedicarsi alla condotta, che, specie se è espletata in paesi lontani da centri ospedalieri ed universitari, richiede nel sanitario condizioni precise di diagnostica e di pronto soccorso.

« Il giovane medico si laurea generalmente ricco di cognizioni scientifiche, ma poco esperto nella pratica.

« L'interrogante crede sia il tempo di istituire per i giovani laureati, che desiderano avviarsi a diventare medici condotti, corsi ospedalieri di tirocinio pratico per almeno due anni.

« Si dovrebbero, cioè, creare scuole statali per la preparazione del medico condotto ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha mancato di esaminare con ogni attenzione la proposta dell'onorevole interrogante, della quale riconosce l'importanza e l'utilità.

« Ma, poiché la relativa questione costituisce, in sostanza, un aspetto di quella più ampia relativa al riordinamento generale di tutti gli studi universitari, non sembra che possa essere enucleata da quest'ultima per una soluzione separata, nella quale, ovviamente, potrebbe sfuggire qualche importante aspetto della questione stessa.

« Si assicura, ad ogni modo, che il pensiero dell'onorevole interrogante sarà tenuto presente in sede del predetto riordinamento generale degli studi universitari e particolarmente di quelli di medicina e chirurgia ».

Il Ministro
GONELLA.

LONGHENA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se non creda opportuno concedere ai braccianti molinellisi, conforme al passato, tutta la ragione di frumento assegnata per l'anno, lasciando

a quelli che non possono rifornirsi di acquistarlo bimestralmente.

« Ciò rappresenta per questi forti lavoratori una ragione di sicurezza ed una garanzia di vita ».

RISPOSTA. — « Anche quest'anno è stato riconosciuto il diritto ad effettuare la trattenuta dei cereali per il fabbisogno proprio e familiare ai braccianti agricoli che per patto di lavoro e consuetudine abbiano in passato usufruito di tale concessione. Le provincie per le quali la concessione predetta è stata accordata, sono le seguenti: Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Forlì, Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Torino, Cuneo, Asti e Ravenna.

« Senonché, con telegramma del 17 luglio n. 34741, è stato precisato che la distribuzione di grano ai braccianti agricoli aventi diritto deve essere effettuata soltanto a rate bimestrali e che, in ogni caso, il prodotto dovrà essere prelevato esclusivamente dai granai del popolo, essendo assolutamente vietato il ritiro diretto presso le aziende produttrici ».

Il Ministro

SEGNÌ.

MACRELLI. — *Al Ministero della pubblica istruzione.* — « Per richiamare la sua attenzione sul regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, che riservava a favore dei reduci e categorie similari il 50 per cento delle cattedre d'insegnamento che si sarebbero rese vacanti fino a sei mesi dopo la fine dello stato di guerra. Nell'articolo 7 si faceva menzione di coloro che, dopo aver superato favorevolmente la prova scritta, non hanno potuto apprendere parte a quelle orali, perché impossibilitati da cause di guerra.

« Un recente provvedimento stabilisce che metà di detti posti venga conferita in base alla nota valutazione dei titoli a coloro che abbiano precedentemente conseguita un'abilitazione. L'interrogante domanda se non ritenga giusto aprire tale concorso per titoli anche a coloro che, ai sensi del surriferito articolo 7, avendo già favorevolmente superate le prove scritte, non abbiano poi potuto partecipare agli orali o per sopravvenuta prigionia, o per altre riconosciute cause di guerra.

« Con ciò, infatti, non si verrebbe meno al criterio fondamentale cui il recente provvedimento è ispirato, cioè che non si possa conseguire la nomina in ruolo senza aver sostenuto un esame. D'altra parte, mentre coloro che sono in possesso di una completa abilitazione,

o l'hanno conseguita prima della guerra, non riuscendo in condizioni normali a vincere il concorso, hanno potuto sostenere regolarmente esami durante la guerra stessa, non riportando quindi da essa quei danni, cui lo spirito del regio decreto 6 gennaio 1942 mira a porre rimedio; con il provvedimento di cui sopra si viene a stornare una metà dei posti loro riservati, a coloro che dalla guerra sono stati impossibilitati a completare gli esami di concorso già da essi iniziati con buone possibilità di riuscita, ledendo così uno stato giuridicamente già acquisito da una categoria cui con minori possibilità di dubbi si deve riconoscere un effettivo danno subito a causa di servizio di guerra ».

RISPOSTA. — « L'articolo 2, e non il 7, indicato nell'interrogazione, del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, stabilisce che coloro i quali, nei concorsi per esami o per titoli ed esami, abbiano ottenuta l'ammissione alle prove orali e comprovino mediante dichiarazione della competente Autorità militare e civile, di non aver potuto sostenerle perché sotto le armi o perché non hanno potuto raggiungere le sedi di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, saranno ammessi o sostenere le prove orali nel concorso riservato che verrà bandito per nomina nello stesso ruolo ai termini del secondo comma del precedente articolo 1, e, qualora le superino, saranno compresi nella graduatoria di quest'ultimo concorso.

« In ottemperanza a quanto sopra, questo Ministero ha incluso, nei bandi di concorsi per posti di direttore didattico governativo, riservato ai reduci, un articolo in cui viene riprodotta la stessa disposizione, nel senso che coloro che superarono le prove scritte del precedente concorso direttivo, bandito con decreto ministeriale 7 giugno 1941, saranno ammessi alle sole prove orali del nuovo concorso.

« Analoga disposizione vale anche per i concorsi magistrali.

« Il decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 372, prevede un concorso speciale per soli titoli soltanto a favore di coloro che risultarono idonei in precedente concorso con votazione non inferiore ai 6/10. Trattasi, come si vede, di candidati che hanno dovuto superare entrambe le prove d'esame, scritte ed orali, conseguendo la sola idoneità per deficienza dei posti messi a concorso.

« In sostanza, nel quadro delle disposizioni regolanti la materia dell'ammissione a posti di ruolo d'insegnante, si è sempre salvaguar-

dato il principio della scelta mediante esami, ai quali, appunto, si sono già sottoposti, con esito favorevole, gli idonei. Altrettanto non può invece dirsi della categoria cui accenna l'onorevole interrogante, la quale, sia pure per cause indipendenti dalla propria volontà, solo parzialmente, cioè limitatamente alle prove scritte, ha superato l'alea degli esami.

« Trattasi di un principio generale, di così alta importanza ai fini del buon andamento didattico della scuola, che non vi è modo di apportare alcuna deroga alla sua applicazione ».

« Del resto, occorrerebbe al riguardo l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo ».

Il Ministro
GONELLA.

MARTINO GAETANO. — « *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere le ragioni che hanno indotto a sottrarre inopinatamente il territorio di Cesarò alla naturale antica giurisdizione del tribunale di Mistretta, commettendo così una ulteriore grave ed ingiustificata mutilazione del distretto della Corte di appello di Messina ».

RISPOSTA. — « Quando fu ripristinato il tribunale di Mistretta, il Ministero non mancò di esaminare la possibilità di comprendere nella circoscrizione di tale tribunale il territorio dei comuni di Cesarò, San Teodoro e San Fratello. La decisione in proposito fu rinviata perché era in corso di istruttoria la pratica per la ricostituzione delle preture di Cesarò e di San Fratello, ed era urgente ripristinare, frattanto, il tribunale di Mistretta.

« Dall'istruttoria compiuta è risultato che non vi sarebbero difficoltà per il ripristino della pretura di San Fratello, e l'aggregazione di tale mandamento al tribunale di Mistretta.

« Al contrario, i Sindaci di Cesarò e San Teodoro hanno fatto rilevare che la istituzione di tali comuni alla circoscrizione di Mistretta rappresenterebbe un danno enorme fra i cittadini di quei paesi, soprattutto per la straordinaria difficoltà delle comunicazioni ».

« In vista di ciò, deve ritenersi opportuno rinviare ogni decisione circa l'aggregazione di Cesarò al tribunale di Mistretta, fino a quando non si avrà un miglioramento delle possibilità di comunicazioni fra i due centri ».

Il Ministro
GRASSI.

MASTROJANNI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere quali siano i provvedimenti presi a favore della categoria dei pensionati statali, che, dopo aver servito lo Stato, languono ora nella miseria. In particolare l'interrogante chiede di conoscere se e quali provvedimenti sono stati adottati o sono in corso di attuazione relativamente:

1°) all'indennità dello stipendio;

2°) all'indennità di contingenza;

3°) alla 13^a mensilità;

4°) al premio della Repubblica;

5°) all'indennità carovita;

6°) al libretto ferroviario.

« Tenendo presente che il diverso trattamento fatto agli impiegati, operai, reduci e partigiani, pensionati militari e delle ferrovie, ecc., genera disagi ed agitazioni in tutti coloro che vedono calpestato e per essi dimenticato il tanto conclamato uguale trattamento sociale ».

RISPOSTA. — « Relativamente al punto 1°) si fa presente che — come è noto — con un provvedimento in corso viene elevato il massimo della pensione, conseguibile di regola dopo 40 anni di servizio, dagli 8/10 ai 9/10 della media degli stipendi dell'ultimo triennio. In corrispondenza a tale beneficio, di cui vengono ad avvantaggiarsi gli impiegati collocati a riposo dopo il 1° giugno 1947, con lo stesso provvedimento vengono aumentate anche le pensioni in corso di godimento: detto aumento è stato fissato in ragione del 45 per cento, conglobando in tal modo il miglioramento derivante dalla elevazione ai 9/10 del massimo della pensione con il beneficio relativo all'aumento degli stipendi accordato con altro provvedimento in corso.

« L'elevazione del massimo della pensione ai 9/10 della media triennale degli stipendi, oltre a migliorare sensibilmente la situazione dei pensionati, attenua il divario fra i trattamenti di attività e quelli di quiescenza.

« Per quanto concerne i punti 2°) e 5°) si comunica che, in relazione all'ulteriore aumento verificatosi in quest'ultimo periodo nel costo della vita, con il cennato provvedimento viene concesso ai pensionati un aumento dell'assegno di caroviveri, rispettivamente di lire 1000 mensili per i titolari di pensioni dirette e di lire 600 mensili per i titolari di pensioni indirette.

« Relativamente al punto 3°) si fa presente che non è possibile concedere ai pensionati la 13^a mensilità, oltreché per ragioni finanziarie, data la spesa cospicua che comporterebbe,

anche per la considerazione che il beneficio di cui si trattava, nei riguardi dei dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni, in attività di servizio, non è che una estensione di quello vigente da lungo tempo nel settore dell'impiego privato, ove il beneficio stesso riguarda unicamente il personale in servizio. Del resto la 13ª mensilità ha assorbito le gratifiche semestrali ad altre analoghe erogazioni fruite sinora soltanto dal personale in attività di servizio e non anche da quello in quiescenza.

« Per quanto concerne il punto 4º) si comunica che a suo tempo il Consiglio dei Ministri non ritenne di poter concedere il premio della Repubblica ai pensionati di tutte le categorie per l'onere rilevantissimo che ne sarebbe derivato, né si ravvisa possibile rivedere ora i criteri seguiti nella formulazione del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 158, concessivo del premio in parola.

« Relativamente, infine, al punto 6º) si fa presente che in base alle vigenti disposizioni i pensionati statali fruiscono già di quattro scontrini all'anno per viaggi con la riduzione del 50 per cento sulle Ferrovie dello Stato ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

MONTEMARTINI. — *Ai Ministri della difesa e dell'agricoltura e foreste.* — « Poiché si provveda a rendere sgombri e liberi per le coltivazioni agrarie i terreni che sono ancora occupati inutilmente, a due anni dalla fine della guerra, per depositi di residui ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha ripetutamente interessato il Ministero della difesa perché si sollecitasse la riconsegna, ai proprietari, dei terreni requisiti per esigenze militari, facendo presente che la restituzione di tali terreni è resa necessaria da esigenze della produzione agricola e dell'approvvigionamento alimentare del Paese e dalla opportunità di dare lavoro a numerose famiglie che verrebbero impiegate nella coltivazione dei terreni.

« Anche recentemente, avendo il Ministero della difesa proposto di procedere a termini del regio decreto 28 agosto 1919, n. 1841, all'esproprio dei terreni occupati per esigenze di carattere militare e sui quali erano stati eseguiti lavori di notevole valore, questo Ministero ha insistito sulla necessità di una urgente riconsegna ai proprietari dei terreni di

cui trattasi, riferendosi a motivi di carattere produttivo e sociale che ne impongono una urgente restituzione ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste*
SEGNI.

MONTEMARTINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Sull'opportunità di fissare entro il corrente mese di luglio i prezzi e le condizioni per la consegna del grano agli ammassi nel raccolto del 1948. Ciò per stimolare gli agricoltori a preparare il terreno ed a predisporre le maggiori superfici possibili per le prossime semine autunnali ».

RISPOSTA. — « Non si vede la possibilità di fissare sin d'ora i prezzi per la consegna agli ammassi dei cereali di produzione 1948. Per quanto riguarda, invece, le norme relative all'ammasso dei cereali stessi, si precisa che è attualmente in corso un provvedimento che dispone in proposito per la prossima campagna, provvedimento che sarà emanato quanto prima ».

Il Ministro
SEGNI.

MONTEMARTINI, FERRERI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — « Sull'opportunità che il raddoppio delle aliquote nella sovrimposta comunale sui redditi dei terreni (giusta il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356) sia da riservare esclusivamente ai comuni nei quali l'aumento sia indispensabile per eliminare o attenuare il deficit già verificatosi nel bilancio 1947 e per il quale sia stato chiesto o se ritenga ancora inderogabili l'intervento dello Stato.

« Con questo dovrebbe essere definitivamente sospesa per tutti gli altri comuni della provincia di Pavia la inutile riscossione dell'aumento della sovrimposta comunale che fu già rinviata alla rata d'agosto; e ciò per evitare un inopportuno sperpero di capacità contributiva, in contrasto con le esigenze economiche e finanziarie generali ».

RISPOSTA. — « Già con circolare in data 30 aprile ultimo scorso, n. 60240, del Ministero delle finanze, d'intesa con questo Ministero, si dispose che, per le sovrimposte comunali e provinciali, le relative aliquote potessero elevarsi fino a raggiungere i limiti massimi del 120 per cento sul reddito dominicale e del 60 per cento sul reddito agrario, subordinata-

mente alla dichiarazione, da parte delle competenti Prefetture, che, tenuto conto delle somme già ripartite nei ruoli principali del 1947, l'aumento sia indispensabile agli enti interessati per eliminare od attenuare il *deficit* dei bilanci 1947, per il quale sia stato chiesto o si ritenga ancora inderogabile l'intervento dello Stato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211.

« Per quanto riguarda l'inconveniente verificatosi in provincia di Pavia, esso era stato segnalato al Ministero delle finanze, il quale è prontamente intervenuto, sempre d'intesa con questo Dicastero, con telegramma 7 corrente, n. 20248/61715 diretto al prefetto di Pavia, disponendo perché si provvedesse a nuovi rigorosi accertamenti, onde evitare l'aumento delle sovrimposte nei casi in cui esso non si renda necessario o per contenerlo entro i limiti indispensabili, tenuto conto anche dei nuovi e maggiori oneri per il trattamento economico del personale, non considerati in precedenza.

« A tale effetto, con lo stesso telegramma è stata disposta la sospensione della riscossione dei ruoli per i comuni per i quali sia necessaria la revisione del riparto delle sovrimposte già effettuato e la conseguente nuova tariffazione dei ruoli medesimi ».

Il Ministro dell'interno

SCELBA.

MUSOLINO. — *Al Ministro dei trasporti.*

— « Per sapere le ragioni per le quali la Commissione unica preposta all'esame delle pratiche degli esonerati politici non funziona più, nonostante che migliaia di pratiche istruite dalle Sotto-commissioni giacciono al Ministero in attesa di esame definitivo ».

RISPOSTA. — « La trattazione delle pratiche riguardanti gli esonerati politici ha sempre formato oggetto di particolare cura da parte di questo Ministero. Senonché, i lavori della Commissione unica, preposta al riconoscimento dell'esistenza o meno del motivo politico negli esonerati, sono stati ostacolati da alcuni dubbi sorti circa l'interpretazione da darsi al regio decreto legislativo 6 gennaio 1944, n. 9.

« Un Comitato di Sottosegretari era stato incaricato di elaborare un decreto legislativo al riguardo; questo, però, nonostante vive e ripetute sollecitazioni e nonostante i molti mesi trascorsi non è stato ancora emanato.

« Ho ritenuto pertanto di prendere l'iniziativa per la formulazione di tale decreto e

mi riprometto di presentarlo ad un prossimo Consiglio dei Ministri.

« Nel frattempo ho assunto di persona la presidenza della suddetta Commissione unica ed ho impresso un ritmo veloce alla soluzione delle pratiche per le quali non sussistano i dubbî suaccennati: infatti nello scorso mese di luglio ne ho definite ben 2300, riducendo così notevolmente l'arretrato che si era venuto a formare ».

Il Ministro

CORBELLINI.

NOBILE — *Al Ministro del tesoro.* —

« Per conoscere per quali motivi non si sia dato ancora corso al decreto legislativo concernente la corresponsione della intera indennità di caroviveri al personale in effettivo servizio presso comandi, enti o reparti dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, ove siano regolarmente costituite mense obbligatorie ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero diede a suo tempo l'adesione ad uno schema di provvedimento, trasmesso dall'ex Ministero dell'aeronautica, inteso a concedere l'indennità di carovita in misura intera al personale in effettivo servizio presso gli aeroporti, benché provvisto di razioni viveri, in considerazione delle particolari condizioni in cui esso era tenuto a prestare servizio, analoghe a quelle del personale imbarcato su navi.

« Successivamente, però, fu portato all'esame del Consiglio dei Ministri il suddetto schema di provvedimento, modificato nel senso di estendere il beneficio in parola anche a tutti i personali in servizio presso qualsiasi ente, comando o reparto dell'Esercito e dell'Aeronautica ove siano costituite mense obbligatorie di servizio.

Ora, considerato che il provvedimento, come risulta redatto nel nuovo testo, non fu, per i contrattempi avvenuti, compiutamente illustrato nella sua portata e nelle gravi ripercussioni in tutti gli alti personali e specialmente nei riflessi finanziari (l'onere che ne deriverebbe al bilancio oltrepasserebbe i 10 miliardi annui), si è chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che esso sia nuovamente sottoposto al Consiglio stesso per un più approfondito esame e perché venga limitato ai termini della proposta originaria — alla quale soltanto il Tesoro nella sua doverosa e rigida tutela del bilancio si era dichiarato disposto ad accedere — consistente nella concessione dell'indennità di carovita

in misura intera esclusivamente al personale in effettivo servizio presso gli aeroporti.

E ciò si rende tanto più necessario in quanto tutto il rimanente personale militare fruisce già del cospicuo privilegio della razione viveri in natura al quale non sarebbe possibile aggiungere altri benefici senza turbare gravemente l'equilibrio dei trattamenti economici con gravi e imprevedibili riflessi in tutti gli altri personali ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

NOBILE. — *Al Ministro dei trasporti.* —

« Per sapere, con riferimento alla risposta data ad una precedente interrogazione, risposta della quale l'interrogante non si reputa del tutto soddisfatto:

1°) se non ritenga opportuno, per evitare il deplorato mercimonio nella assegnazione di tradotte per il trasporto di legna da ardere, pubblicare un elenco col quale si stabilisca un turno di precedenza;

2°) se non ritenga opportuno, prendere analoghe misure anche per l'assegnazione di carri ferroviari, per i quali risulta esercitarsi su vasta scala un illecito traffico;

3°) se non ritenga necessario, a salvaguardia dei funzionari onesti, che fortunatamente sono la grandissima maggioranza, affidare ai carabinieri un'indagine sul tenore di vita dei funzionari da cui dipendono le assegnazioni anzidette, per accertare se alcuno di essi si sia disonestamente arricchito;

4°) se frattanto non ritenga opportuno proporre al servizio per l'assegnazione delle tradotte e dei carri ferroviari funzionari al di sopra di qualunque possibilità di sospetto ».

RISPOSTA. — « 1°) È sempre esistito, ed esiste tuttora presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, un registro sul quale vengono elencate in ordine cronologico tutte le richieste di tradotte di legna da ardere, secondo la data di arrivo; ed altrettanto dicasi per le richieste di tradotte per trasporto di altre merci.

« La domanda del mittente del trasporto di legna da ardere arriva alla Direzione generale delle ferrovie per il tramite del prefetto della provincia nella quale la legna è destinata; il prefetto indica il grado di urgenza della domanda e questa viene accolta solo se la legna è destinata ad enti ospedalieri, comuni, enti comunali del consumo, mense

aziendali ed industrie che se ne servono anche per le proprie maestranze.

« L'assegnazione delle tradotte avviene in base all'ordine cronologico delle richieste debitamente registrate.

« Non si ritiene opportuno la pubblicazione di tale elenco, il quale del resto può essere sempre consultato ed esaminato dagli aventi diritto.

« 2°) I carri isolati vengono richiesti in tutte le stazioni della rete, ed elencati su apposito registro.

« L'assegnazione dei carri avviene secondo l'ordine cronologico della richiesta, avuto riguardo all'importanza delle merci da trasportare. Esiste al riguardo una graduatoria di importanza delle merci rispetto al carico.

« 3°) Per quanto richiesto al punto 3°), osservasi che, come accenato nella risposta alla precedente interrogazione, è stata da tempo incaricata l'autorità di pubblica sicurezza di fare accertamenti in merito.

« 4°) All'assegnazione delle tradotte e dei carri ferroviari, sono già preposti funzionari ed agenti i quali non hanno dato finora motivo di sospetto ».

Il Ministro

CORBELLINI.

NOVELLA. — *Al Governo ed al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* —

« Per conoscere se non siano dell'avviso di studiare uno schema di provvedimento tendente ad una tutela da parte dello Stato, che assicuri misure assistenziali, sia pure in forma limitata, verso coloro i quali — per il fatto che lavoravano totalmente o parzialmente prima del 1920, ossia in un periodo in cui ancora non vigeva la norma delle marche previdenziali, anche se a suo tempo liquidati — oggi, specie nelle contingenze attuali, non sono in grado di vivere o almeno di trovare sufficiente asilo per il loro esiguo numero. E in pari tempo, se non ritengano opportuno di estendere tale tutela anche alle categorie degli orchestrali e dei coristi che, prestando la loro opera periodicamente, e necessariamente con società e organismi orchestrali o coristi diversi, sono in condizione del tutto particolare agli effetti della pensione ».

RISPOSTA. — « Si fa presente che questa Amministrazione ha da tempo presa in esame la situazione particolare dei vecchi lavoratori esclusi dal trattamento di previdenza in quanto prestarono totalmente o parzialmente la loro opera in epoca anteriore alla emanazione delle leggi assicurative e non

hanno pertanto raggiunto il periodo contributivo minimo previsto dalle stesse leggi.

« Le difficoltà della auspicata estensione ai detti lavoratori del trattamento di pensione, che senza dubbio risponde a ragioni di equità, sono essenzialmente di natura tecnico-finanziaria.

« È da rilevare infatti che, dovendosi prescindere dalla imposizione dei contributi nella misura e nei limiti, previsti dalle disposizioni in materia, l'onere relativo all'importo di una regolare pensione di invalidità e vecchiaia da erogare ai detti lavoratori, dovrebbe necessariamente gravare direttamente sul bilancio statale.

« La questione è stata esaminata e potrebbe essere di nuovo considerata, almeno sotto il profilo di una concessione di prestazioni assistenziali ed in particolare di sussidi straordinari.

« Ma anzitutto occorre, anche per l'attuazione di una assistenza così limitata, determinare con sufficiente esattezza il numero degli assistibili, indagine questa che si presenta per ovvie ragioni estremamente difficile.

« Ciò premesso, si fa presente che il problema, oltre l'esame diretto da parte di questa Amministrazione potrà essere studiato, nel quadro generale della riforma del nostro sistema previdenziale, dall'apposita Commissione costituita con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 337.

« Si assicura che a tale fine sono in corso le necessarie comunicazioni alla detta Commissione per i quesiti posti dall'onorevole Novella.

« Per quanto si riferisce inoltre alla situazione degli orchestrali e dei coristi, ed in genere dei lavoratori dello spettacolo, si fa presente che ad iniziativa di questo Ministero è stato emanato il decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, che affida ad un apposito Istituto di carattere professionale la previdenza per i detti lavoratori e contiene particolari norme per determinare la natura, i limiti, le condizioni e le modalità delle prestazioni per l'invalidità e la vecchiaia ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

FANFANI.

NUMEROSO. — *Al Ministro delle finanze.*
— « Per conoscere perché non si è ancora provveduto al ripristino dell'ufficio del registro e delle commissioni mandamentali per

le imposte dirette ed indirette del comune di Trentola.

« Tale provvedimento è stato richiesto dalle popolazioni interessate e dalle autorità locali e risponde ad effettive esigenze di quell'importante centro giudiziario e di affari in genere. Si tratta di un mandamento di circa 100.000 abitanti, servito da strade in cattive condizioni e da mezzi di trasporto limitati, che rendono difficile e dispendioso l'accesso alla sede lontana di Aversa ».

RISPOSTA. — « Si assicura l'onorevole interrogante che sulla questione del ripristino dell'Ufficio del registro di Trentola si è resa necessaria apposita istruttoria e che la commissione istituita per il riordinamento delle circoscrizioni finanziarie non mancherà di esaminare con la dovuta attenzione la richiesta con l'intendimento di facilitare quanto più possibile l'accesso dei contribuenti alle sedi degli uffici pubblici.

« Qualora si addivenisse al ripristino dell'Ufficio del registro di Trentola sarà giuoco-forza esaminare anche la situazione del distretto di Aversa per l'istituzione delle commissioni delle imposte dirette ed indirette sugli affari ai fini dell'unicità di giurisdizione ».

Il Ministro
PELLÀ.

NUMEROSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non intenda applicare alle strade costruite per ragioni militari dagli Eserciti alleati durante l'ultima guerra, le disposizioni stabilite per le strade ex militari costruite nella guerra 1915-18 dal decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, e dai regi decreti-legge 19 luglio 1924, n. 1437 e 14 novembre 1929, n. 2107.

« Molte strade recentemente costruite per ragioni militari specie nella Campania, rispondono ad effettive esigenze di traffico, soprattutto agricolo, e si impone la urgente necessità, da parte degli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, di provvedere alla presa in consegna ed alla manutenzione e sistemazione di dette strade, nonché all'espropriazione degli immobili occupati, salvo i provvedimenti definitivi circa la loro classificazione ed eventuale attribuzione ad altri enti ».

RISPOSTA. — « Allo stato attuale non si ha un elenco preciso delle strade costruite dagli Eserciti alleati durante le operazioni militari dell'ultima guerra. Nessuna comunicazione

è pervenuta al riguardo dal Ministero della difesa o dai Provveditorati alle opere pubbliche, dietro interessamento di enti o privati cittadini.

« Mancando indicazioni sia pure approssimative sulla estensione di dette strade, sul loro stato di conservazione e sulla loro utilità, non riesce possibile dare alcun affidamento in merito alla richiesta dell'interrogante circa l'estensione alle strade in parola delle disposizioni stabilite per le strade ex militari costruite durante la guerra 1915-18.

« Perché possa evitarsi la situazione determinatasi nei riguardi delle strade ex militari della guerra 1915-18, la cui sistemazione e manutenzione è rimasta a totale carico dello Stato per le difficoltà opposte dagli enti locali interessati a prenderle in consegna, si ritiene che si debba ora usare la maggiore cautela nell'addossare allo Stato un onere che potrebbe essere rilevante senza la contropartita di una effettiva e reale utilità d'interesse pubblico.

« È da presumere che le strade costruite per esigenze di guerra dagli Eserciti alleati abbiano avuto scopi e finalità ben distinti e, nella maggior parte dei casi, diversi da quelli interessanti centri abitati; è da presumere anche che molte di dette strade costituiscano deviazioni di strade esistenti, destinate a scomparire in dipendenza di lavori di ripristino.

« D'altra parte, nella interrogazione si fa presente che specie per la Campania molte delle strade costruite dagli Eserciti alleati rispondono soprattutto ad esigenze di traffico agricolo, circostanza che porterebbe a classificare le strade medesime fra le poderali e le interpoderali, le quali, come è noto, rientrano nella competenza del Ministero dell'agricoltura.

« Peraltro questo Ministero ha disposto accertamenti al fine di conoscere la consistenza delle strade costruite dagli Eserciti alleati.

« Non appena si avranno gli elementi richiesti, non si mancherà di esaminare la possibilità di adottare i provvedimenti che si riterranno più opportuni nell'interesse generale della pubblica viabilità ».

Il Ministro
TUPINI

NUMEROSO, RICCIO, LEONE GIOVANNI, DE MICHELE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere i motivi in base ai quali ufficiali superiori e generali pretermessi (prima dell'8 settembre 1943) per ra-

gioni di salute o per mancanza di periodo di comando, siano stati collocati nella riserva con pensione normale e non si siano applicate ai medesimi le disposizioni speciali di cui al regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384; di tali disposizioni usufruiscono anche ufficiali discriminati e puniti per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943.

« La diversità di trattamento non solo è in contrasto coi precedenti di detti ufficiali pretermessi e spesso anche con la loro lodevole attività svolta dopo l'8 settembre 1943, ma mette i medesimi, con la limitata pensione ad essi concessa, in condizioni impossibili di vivere con le loro famiglie.

« Si chiede, perciò, per evidenti ragioni di giustizia, che ai predetti ufficiali vengano estese le norme di cui al citato regio decreto legislativo ».

RISPOSTA. — « 1°) Il decreto legislativo luogotenenziale 14 maggio 1946, n. 384, detta norme nei riguardi del collocamento nella riserva, e del relativo trattamento economico, per gli ufficiali che, esuberanti agli organici, hanno dovuto essere allontanati dal servizio permanente.

« 2°) L'articolo 11 del citato decreto stabilisce, peraltro, l'estensione dello speciale trattamento anche:

a) agli ufficiali generali e superiori dell'Esercito e dell'Aeronautica appartenenti a ruoli e gradi per i quali siano state, dall'8 settembre 1943 in poi, sospese le promozioni e che siano stati collocati nella riserva per età, da data posteriore all'8 settembre 1943 ed anteriore a quella in cui si faccia o si sia fatto luogo alla formazione dei quadri di avanzamento;

b) agli ufficiali ammiragli e superiori della Marina, collocati a disposizione o fuori organico per esclusione dall'avanzamento da una data posteriore al 1° aprile 1944, nonché agli ufficiali dell'Aeronautica collocati in congedo speciale dall'8 settembre 1943.

« I motivi che hanno determinato tale estensione sono di natura equitativa, in quanto si è ritenuto doveroso concedere uno speciale trattamento a chi, in dipendenza del blocco delle promozioni o per speciale situazione dei quadri posteriormente all'8 settembre 1943, ha subito danni di carriera.

« 3°) Le medesime condizioni non si verificano nei riguardi degli ufficiali il cui collocamento nella riserva, risalente a data anteriore all'8 settembre 1943, ha tratto unicamente causa dall'esito sfavorevole del giudizio di avanzamento.

« Si soggiunge, tuttavia, che è attualmente in corso di esame uno schema di decreto legislativo concernente la estensione del trattamento previsto dai regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 334 e 31 maggio 1946, n. 490, agli ufficiali e sottufficiali mutilati ed invalidi del servizio permanente effettivo della guerra 1940-45, cioè a tutti coloro che siano cessati dal servizio permanente per inidoneità fisica permanente derivante da cause di guerra.

Il Sottosegretario di Stato
CHATRIAN.

PAOLUCCI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro.* — « Per sapere se non ravvisino la necessità di aggiornare, in materia di valori e di prezzi, le varie provvidenze legislative emanate a suo tempo per la ricostruzione dei paesi della Marsica distrutti o danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 ».

RISPOSTA. — « A causa delle difficoltà di mercato durante il periodo bellico e post-bellico, l'esecuzione dei lavori per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti non solo della Marsica del 13 gennaio 1915, ma anche di quelli precedenti e successivi fino al 1946, è rimasta interrotta. Né fin'oggi si è potuta riprenderla a causa della sproporzione venutasi a determinare per effetto della svalutazione della moneta tra l'ammontare del sussidio dello Stato, concedibile in base alle leggi a suo tempo emanate, ed il costo attuale delle costruzioni.

« Sull'importante problema il Ministero dei lavori pubblici non ha mancato di portare la sua particolare attenzione e dopo le opportune intese con i Dicasteri finanziari esso ha infatti studiato e predisposto apposito schema di provvedimento legislativo che, dopo aver riportato l'approvazione del Consiglio dei Ministri, è stato comunicato alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea Costituente, la quale lo ha di recente rinviato al Governo per l'ulteriore suo corso.

Tale provvedimento, ormai firmato dal Capo provvisorio dello Stato e dagli altri Ministri interessati, trovasi adesso in corso di pubblicazione, e si precisa che con esso i sussidi a favore dei sinistrati dei terremoti dal 1908 al 1936 per i lavori ancora da eseguire o parzialmente eseguiti, vengono maggiorati in ragione di 15 volte, restando ferme, però, per ovvie considerazioni di opportunità,

le norme stabilite per la determinazione e la concessione dei sussidi medesimi dalla legislazione vigente ».

Il Ministro dei lavori pubblici
TUPINI.

PAOLUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e all'Alto commissario per la sanità e l'igiene.* — « Per sapere se non ritengano indispensabile e di somma urgenza, al fine di evitare il diffondersi, con la stagione estiva, di gravi epidemie, disporre che siano riattivati o riparati gli acquedotti e le fognature di numerosi paesi d'Abruzzo che ne subirono la distruzione o il danneggiamento a causa degli eventi bellici, come, ad esempio, Orsogna (Chieti), Pennadosso (Chieti), Introd'acqua (Aquila).

« Si segnala anche la grave situazione del Comune di Palmoli (Chieti), privo di acquedotto, i cui abitanti, circa 3000, sono costretti a recarsi ad attingere acqua da una scarsa sorgente situata a 200 metri dall'abitato, ed a cui si accede per una mulattiera alpestre intrafficabile d'inverno ».

RISPOSTA. — « Nella riparazione dei danni di guerra questa Amministrazione, in linea generale, ha dato sempre la precedenza alle opere igieniche (acquedotti e fognature).

« Infatti gli impegni di spesa assunti per lavori eseguiti ed in corso di esecuzione per tali opere nelle quattro provincie Abruzzesi e nei rispettivi comuni ammontano a lire 789.532.000.

« Sono poi di prossima esecuzione, a seguito di finanziamenti già disposti, ulteriori lavori del genere per un ammontare di lire 281.000.000, nonché lavori per acquedotti rurali in provincia di Teramo per lire 100.000.000.

« Pertanto, con gli impegni già assunti o in corso; gli interventi per opere igieniche già realizzati ed invia di attuazione ascendono per un importo complessivo di lire 1.170.500.000.

« Per quanto concerne più particolarmente i comuni menzionati dall'onorevole interrogante si forniscono le seguenti informazioni:

« Per la fognatura di Orsogna (Chieti) sono stati già eseguiti i più urgenti lavori di riparazione e si procederà alla esecuzione di altri lavori nei rioni maggiormente distrutti, ove sono previsti, in sede di attuazione del piano di ricostruzione, diradamenti ed allargamenti di strade. Anche per l'acquedotto consorziale di Orsogna che alimenta 16 comuni,

tutti i lavori di riparazione dei danni bellici sono stati eseguiti.

« Per il comune di Introdacqua è stato disposto il finanziamento delle opere di riparazione dell'acquedotto per le quali è preventivata una spesa di lire 4.200.000, e per quanto concerne la fognatura, sono state date disposizioni al competente ufficio del Genio civile di Aquila, affinché accerti se e quali riparazioni siano occorrenti e formuli le proposte del caso.

« Quanto alla fognatura e all'acquedotto di Pennadomo, si è accertato che le relative opere non hanno subito danni in dipendenza degli eventi bellici, e pertanto i lavori di sistemazione di cui esse dalle verifiche tecniche testé disposte, fossero per risultare eventualmente abbisognevole, non potranno essere assunti, senz'altro, a carico dello Stato, ma dovranno essere necessariamente considerati alla medesima stregua di tutti gli altri che fanno carico, secondo la legislazione vigente ai comuni interessati.

« Analoga è la situazione nei riguardi dell'acquedotto di Palmoli, in quanto trattasi di opera del tutto nuova, anche per la quale manca quindi il presupposto di fatto, per un intervento diretto dello Stato a titolo di riparazione di danni di guerra.

« Pertanto, così per la fognatura e l'acquedotto di Pennadomo, come per l'acquedotto di Palmoli, ogni favorevole iniziativa dell'Amministrazione dei lavori pubblici rimane subordinata all'eventualità che intervengano nuove provvidenze legislative per consentire allo Stato l'attuazione di opere di competenza degli enti locali ».

Il Ministro dei lavori pubblici
TUPINI.

PAOLUCCI. — *Al Ministro della difesa.*
— « Per conoscere se non ritenga opportuno, oltre che giusto, proporre che le norme contenute nel decreto legislativo presidenziale del 13 maggio 1947, n. 500, per lo sfollamento dei sottufficiali dell'esercito e della marina, vengano estese a quell'esiguo numero di sottufficiali piloti dell'aeronautica (circa 40), che dovrebbero essere collocati in congedo al compimento del 45° anno di età e di 20 anni di servizio, in base alle disposizioni della legge 3 febbraio 1938, la cui attuazione porrebbe i predetti sottufficiali piloti — tanto benemeriti della Patria — in condizioni di enorme inferiorità anche per il trattamento economico rispetto ai colleghi delle altre Forze armate ».

RISPOSTA. — « Il provvedimento legislativo contenente norme per lo sfollamento dei sottufficiali dell'aeronautica, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 10-11 luglio corrente anno, si trova attualmente all'Assemblea Costituente per l'esame da parte della prima Commissione permanente.

« Il provvedimento stesso è nella sostanza identico a quello già pubblicato per i sottufficiali dell'esercito e della marina e, così come questo, prevede la concessione di uno speciale trattamento al personale che, per effetto della contrazione dei quadri, sarà dispensato dal servizio o collocato a riposo prima del raggiungimento dei limiti di età.

« Nel corso delle trattative con il Ministero del tesoro per l'elaborazione del decreto, l'aeronautica insisté per inserire nello schema una norma intesa ad estendere il trattamento di sfollamento ai sottufficiali già collocati a riposo per limiti di età dal 1946.

« Ciò nel particolare intento di favorire i sottufficiali piloti che, a differenza dei sottufficiali delle altre Forze armate e dagli altri ruoli della stessa aeronautica, vengono colpiti dai limiti di età a 45 anni.

« Non fu, però, possibile ottenere l'estensione, in quanto fu obiettato che il trattamento di sfollamento si giustifica unicamente con la necessità di agevolare il personale costretto a lasciare anzitempo il servizio nel quale aveva conseguito una posizione di stabilità e non può essere, quindi, concesso a coloro che hanno percorso interamente la carriera e cessano dal servizio al normale termine di essa, in base a disposizioni esistenti fin dal tempo di pace ».

Il Ministro
CINGOLANI.

PAOLUCCI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, oltreché giusto, estendere nella stessa misura, al proprietario che coltiva la vigna in unione alla mano d'opera altrui il beneficio dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo, sul vino concesso dall'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 29 marzo 1947, n. 177, al solo manuale coltivatore del fondo.

« Costringere il proprietario che paga le non lievi imposte sulla vigna, che dà lavoro ai disoccupati, che dirige e controlla tale lavoro, che acquista concimi e insetticidi, a pagare il dazio sul bicchiere del proprio vino, che con la famiglia giornalmente consuma, e sul vino che somministra agli operai addetti ai lavori

del vigneto, è semplicemente assurdo, per non dire iniquo.

« Devesi rilevare, inoltre, che, negandosi la esenzione di cui sopra a questa benemerita categoria di piccoli proprietari, molte vigne cederanno il posto a colture meno faticose e remunerative, con grave danno per l'economia nazionale ».

RISPOSTA. — « Con l'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, si è limitato il beneficio dell'esenzione dall'imposta di consumo sul vino ai soli produttori che siano manuali coltivatori del fondo vitato nell'intento di assecondare i voti manifestati dai comuni che avevano sempre lamentato come una notevole quantità di materia imponibile fosse sottratta alla corresponsione di un tributo, avente carattere di generalità, per effetto di troppe estese esenzioni a favore dei produttori.

« Tali voti non potevano non trovare accoglimento sia da parte di questo Ministero che da parte della Commissione legislativa dell'Assemblea Costituente, in considerazione che la precedente troppo estesa esenzione costituiva un non giustificato privilegio nei confronti della generalità dei cittadini.

« È infatti da tenere presente che, secondo i principi pacificamente ammessi, l'essere produttore di un determinato genere, non attribuisce alcun titolo a fruire di esenzioni particolari da tributi che vengano imposti ai generi stessi, e che l'esenzione a favore dei manuali coltivatori diretti dei fondi vitati trova fondamento soltanto in considerazione di ordine sociale; tanto vero che si è mantenuta ferma l'esenzione per il vino somministrato ai braccianti agricoli in sovrappiù di mercede giornaliera.

« Per ultimo, va considerata altresì la importante circostanza che, mentre la produzione nazionale si aggira in media sui trentaquattro milioni di ettolitri, venivano assoggettati all'imposta soltanto venti milioni, circostanza che doveva rendere pensosi coloro che presiedono alle sorti della finanza comunale, la quale mai come in questo momento, si è trovata nell'assoluta necessità di assicurarsi il massimo rendimento dai propri tributi.

« In quanto al temuto cambiamento di cultura, si ha ragione di ritenere che il pericolo non esiste, dato l'alto reddito che dai terreni coltivati a vite i proprietari in atto realizzano ».

Il Ministro delle finanze

PELLA.

PASTORE GIULIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere come intenda venire incontro alla inderogabile esigenza delle tre Vallate del Sesia, del Sermenza e del Mastallone, in provincia di Vercelli, le quali chiedono il ripristino in Varallo Sesia, loro capo luogo, del tribunale ingiustamente soppresso dal fascismo. L'interrogante rileva che prima dell'avvento del fascismo allorché nel 1921 si ventilarono proposte per la soppressione di vari tribunali, il tribunale di Varallo Sesia venne escluso dall'elenco di quelli da sopprimere riconoscendosi così splicitamente, anche allora, l'incontestabile sua utilità e quindi la necessità della conservazione. La posizione geografica della zona per la grande distanza di molti paesi dal capoluogo di provincia e per la mancanza di comodi mezzi di comunicazione, nonché la particolare situazione delle popolazioni interessate sottoposte ai gravi disagi dei paesi di montagna, inducono l'interrogante ad insistere perché la richiesta sia al più presto accolta ».

RISPOSTA. — « La ricostituzione del tribunale di Varallo non sarebbe giustificata, data l'esiguità del lavoro giudiziario che affluirebbe al nuovo tribunale.

« Ai fini di assegnare al detto tribunale una circoscrizione sufficiente, occorrerebbe aggregarsi i mandamenti di Romagnano Sesia e di Gattinara, già sedi di pretura sopprese: ma tale provvedimento non avrebbe il favore delle popolazioni interessate, che fanno capo, prevalentemente, a Novara ed a Vercelli.

« In vista di ciò, mancando gli estremi per un provvedimento isolato, avente carattere di urgenza, il problema accennato dall'onorevole interrogante viene compreso nello studio di una organica revisione della pianta degli uffici giudiziari ».

Il Ministro

GRASSI.

PELLIZZARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se sia esatto che il Ministero abbia affidato ai provveditorati agli studi la mansione di corrispondere il premio giornaliero di presenza anche al personale dipendente dalla Università; e se sia realmente accaduto che in qualche sede, essendosi esauriti i fondi a tale uopo inviati dal Ministero nella corresponsione del premio giornaliero di presenza ai dipendenti dagli stessi provveditorati, il personale universitario non abbia ancora ottenuto il versamento di ciò che da oltre un anno gli è dovuto ».

RISPOSTA. — « Com'è noto, il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, nell'istituire il premio giornaliero di presenza in favore degli impiegati di ruolo e non di ruolo e dei subalterni meritevoli dipendenti dalle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomi, dispose — all'articolo 8 — che il trattamento da praticare in merito al personale, insegnante e non insegnante, di ruolo e non di ruolo, delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado doveva essere disciplinato con apposito e separato provvedimento legislativo, da adottarsi di concerto con il Ministero del tesoro.

« Nell'attesa della definizione di tale schema, questo Ministero per aderire anche a legittime richieste delle categorie interessate, stabili, d'intesa col Ministero del tesoro, di corrispondere al personale in questione — e fra esso quello universitario, insegnante e non insegnante, di ruolo e non di ruolo — un congruo acconto sulle spettanze maturate a titolo di premio di presenza.

« Notevoli difficoltà di ordine contabile sorsero, peraltro, per lo stanziamento della somma di lire 600 milioni occorrente per il pagamento dell'acconto, e ciò in quanto, non essendo intervenuta allora la pubblicazione del richiamato provvedimento legislativo, non esisteva nel bilancio di questo Ministero alcun apposito capitolo di spesa relativo alla corresponsione del premio giornaliero di presenza in favore del personale di cui sopra.

« Ad ovviare a tale difficoltà, si dové, quindi, ricorrere, su suggerimento dell'istesso Ministero del tesoro, ad un espediente contabile, quale fu quello richiamato nella circolare ministeriale n. 6110, del 22 gennaio corrente anno.

« In particolare, tale espediente consistette nel procedere allo stanziamento della citata somma di lire 600.000.000 su l'unico capitolo di spesa citata esistente nel bilancio di questo Ministero — esercizio 1946-47 — sotto il titolo di premio giornaliero di presenza, cioè sul Capitolo 25 istituito in favore del personale dei Provveditorati agli studi.

« L'espediente, peraltro, mentre consentì al personale interessato di percepire, prima ancora della definizione del menzionato schema, un congruo acconto su quanto dovuto, importò, come logica conseguenza, che al pagamento dell'acconto medesimo fossero tenuti i Provveditori agli studi, ai quali per legge era devoluta l'amministrazione del predetto capitolo 25.

« Con la definizione, invece, del provvedimento e con la sua pubblicazione nella *Gaz-*

zetta Ufficiale del 6 giugno corrente anno, n. 126, si è reso ora possibile procedere all'istituzione di appositi capitoli di spesa per i singoli ordini d'Istituti e Scuole, sicché non si rende più necessario far ricorso ad accorgimenti contabili e la corresponsione del premio giornaliero di presenza sarà effettuata, d'ora innanzi, e per quanto concerne in concreto il personale universitario, esclusivamente per il tramite dei Rettori delle Università e dei Direttori degli Istituti superiori, ai quali saranno direttamente accreditate le somme occorrenti.

« Da tale provvedimento risulta, quindi, chiaro che il Ministero, con la menzionata circolare n. 6110 del 22 febbraio corrente anno, affidò ai Provveditori agli studi l'incarico di procedere soltanto alla corresponsione dell'acconto spettante al personale di cui trattasi a titolo di premio giornaliero di presenza, e ciò unicamente per ovviare a gravi difficoltà di ordine contabile e nell'esclusivo interesse del personale medesimo.

« Pertanto, alle istruzioni, di cui alla circolare n. 6110 non era e non è da attribuirsi — come sembra che risulti all'onorevole interrogante — carattere normativo, bensì del tutto contingente, in relazione — si ripete — a difficoltà ormai superate.

« Del resto la questione formò già materia di un'apposita circolare di chiarimento, diretta a tutte le Autorità accademiche — e fra esse lo stesso onorevole interrogante, in quanto Rettore dell'Università di Genova — circolare che ad ogni buon conto si unisce in copia.

« Per quel che si riferisce alla seconda parte dell'interrogazione, si assicura che tutto il personale universitario risulta completamente soddisfatto di quanto ad esso dovuto a titolo di acconto sul premio in questione, per il periodo 1° aprile 1946-28 febbraio 1947.

« Resta, ora, da provvedere soltanto al saldo di quanto spettante al personale medesimo fino alla fine del corrente esercizio finanziario, saldo per il quale sono state, non appena intervenuta la pubblicazione del menzionato provvedimento legislativo, subito richieste le somme occorrenti al competente Ministero del tesoro ».

Il Ministro
GONELLA.

PERSICO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere per quali ragioni non si siano ancora iniziati i lavori di ricostruzione del ponte sul Volturno, ove ora si trova la Scafa di Caiazzo (Caserta), che è reclamato urgentemente dalle popolazioni dell'Alifa-

no per ricollegarsi col capoluogo della provincia.

« Ad analoga interrogazione ebbe a rispondere favorevolmente il Ministro dell'epoca fin dal 27 settembre 1946, e recentemente la Camera di commercio, industria e agricoltura di Caserta, ha fatto pervenire un voto al Ministero perché si provveda nel minor tempo possibile ».

RISPOSTA. — « Il ponte sul Volturmo da ricostruire alla Scafa di Calazzo in servizio della Strada statale n. 87, è destinato indubbiamente ad arrecare un notevole miglioramento alle comunicazioni tra l'Alifano e il capoluogo della provincia di Caserta, ed anche al traffico di grande comunicazione.

« Sono pertanto ben giustificate le premure delle popolazioni interessate, e l'Azienda nazionale delle strade statali, nella cui competenza rientra l'attuazione dei relativi lavori, non ha mancato a sua volta di comprendere tale opera nel programma di quelli di immediata esecuzione, appena si è avuta la sicurezza di poterne disporre il finanziamento, il che si è verificato soltanto nei primi mesi del corrente anno con la emanazione del decreto legislativo 28 febbraio 1947, n. 104, che ha autorizzato la spesa di 25 miliardi per lavori straordinari nell'interesse della viabilità statale.

« In relazione alle determinazioni adottate, l'A.N.A.S. ha provveduto senza indugio per la redazione del relativo progetto, e tale elaborato è stato presentato in questi giorni con una previsione di spesa di lire 108 milioni, e trovasi ora in corso di esame.

« Appena sarà espletata la prescritta istruttoria per l'approvazione in linea tecnica del progetto in parola, si farà luogo senz'altro all'appalto dei lavori, e può quindi prevedersi che essi avranno effettivo inizio fra pochissimo tempo ».

Il Ministro
TUPINI.

PIEMONTE. — *Al Ministro dell'interno.*
— « Per conoscere le ragioni del ritardo all'approvazione dell'organico dell'Ospedale civile di Udine, ritardo che ha messo viva inquietudine in quel benemerito personale ».

RISPOSTA. — « Trovandosi la provincia di Udine sotto il controllo del Governo militare alleato, l'omologazione di questo Ministero al nuovo regolamento organico dell'Ospedale civile del capoluogo, sarebbe stata improduttiva di conseguenze giuridiche.

« Tuttavia intervenuta, per iniziativa di questo Ministero, l'autorizzazione alleata, ed esaminati gli atti, sono stati formulati alcuni rilievi, già comunicati, per il tramite del prefetto, alla Amministrazione interessata.

« Si attende ora la riproduzione degli atti medesimi per i definitivi provvedimenti ».

Il Ministro
SCELBA.

PIEMONTE. — *Ai Ministri della difesa e della marina mercantile.* — « Per conoscere per quale motivo è cessato, dopo solo due viaggi, il servizio di trasporto dei prigionieri di guerra e degli internati civili dall'Eritrea per il quale servizio il Governo americano ha posto a disposizione di quello italiano fin dal novembre 1946 le navi *Vulcania* e *Saturnia*; e ciò mentre numerosi ex militari e civili anelano a rimpatriare ».

RISPOSTA. — « Finora al rimpatrio dei prigionieri di guerra ha provveduto il Servizio prigionieri di guerra dell'ex Ministero dell'assistenza post-bellica di concerto col Ministero della difesa ed al rimpatrio dei nazionali dall'Africa italiana la Direzione generale degli affari politici del Ministero dell'Africa Italiana.

« Il Ministero della marina mercantile si è sempre limitato a mettere, ove richiestone, a disposizione delle Amministrazioni interessate, le navi occorrenti per i trasporti.

« Appunto in relazione alle richieste del Ministero dell'Africa Italiana, la motonave *Vulcania* ha, in regime di requisizione per conto dello stesso Ministero dell'Africa italiana, compiuto due viaggi consecutivi in Africa Orientale per il rimpatrio degli internati civili e degli ex prigionieri.

« Alla fine del secondo viaggio la motonave *Vulcania*, in seguito a determinazione del Ministero dell'Africa Italiana, fu derequisita nel porto di Napoli.

« Attualmente manca qualsiasi servizio marittimo di linee con l'Africa Orientale.

« Nel caso che da parte delle Amministrazioni interessate si ravvisi la necessità di effettuare altri viaggi per il rimpatrio dei nazionali dall'Africa Orientale, questo Ministero non mancherà di esaminare la possibilità di mettere a disposizione una nave idonea per i trasporti di cui trattasi ».

Il Ministro
della marina mercantile
CAPPA.

PIEMONTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se sia a conoscenza del grave malcontento che serpeggia nel Corpo forestale a causa del ritardo a concretare le sue aspirazioni manifestate nel Convegno di Firenze del maggio scorso; ed in particolare per conoscere le ragioni per le quali, mentre si tolgono dal servizio attivo sottufficiali e guardie forestali provenienti dalla posizione ausiliaria, per il solo periodo di guerra, con provvedimenti anteriori al 9 dicembre 1943, uguale trattamento non si faccia agli ufficiali superiori, il che inceppa ed impedisce lo sviluppo normale degli avanzamenti e promozioni di ben 400 funzionari ».

RISPOSTA. — « Le aspirazioni del personale forestale, formulate nel Convegno di Firenze, sono state in gran parte accolte e rese esecutive, per quella parte che dipendeva dalle facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« Per le quali invece — e sono le più importanti — per le quali occorre ed occorre l'adesione di altri Ministeri (soprattutto esterno ed interno), si sono fatti, in via breve, numerosi e laboriosi tentativi per addivenire alla definizione delle complesse questioni. Tale definizione è ormai imminente, onde si prevede che lo schema del relativo provvedimento di legge potrà essere quanto prima sottoposto al Consiglio dei Ministri.

« I sottufficiali e le guardie forestali, in numero di 197, che erano stati richiamati temporaneamente in servizio in base alla legge speciale del tempo di guerra riflettente l'approvvigionamento della legna e del carbone vegetale, dopo il loro ricollocamento in congedo hanno prodotto ricorso avanti la IV Sezione del Consiglio di Stato: ricorso che è stato respinto. Gli ufficiali forestali, invece, in numero di 25, pure essi ricollocati in congedo, ma mantenuti temporaneamente in servizio, non hanno prodotto ricorso al Consiglio di Stato e prestano tuttora servizio in attesa del provvedimento di legge sopra citato, con il quale la posizione giuridica di essi viene specificamente disciplinata ».

Il Ministro
SEGNI.

POLLASTRINI ELETTRA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — « Per sapere se non ritengano opportuno ed urgente, ai fini della salute pubblica e dell'ordine, impartire sollecite disposizioni agli uffici del-

l'A.C.E.A., perché rispetti l'impegno assunto a suo tempo di erogare l'acqua necessaria ai comuni di Poggio Mirteto, Montopoli e Salisano, i quali, dopo avere speso 15 milioni concessi dallo Stato per la costruzione dei nuovi acquedotti, vengono ora a trovarsi, a lavori ultimati, nella gravissima situazione di non avere acqua nel momento di maggiore bisogno, con grave pericolo per le proprie popolazioni, il cui approvvigionamento idrico è assolutamente insufficiente nell'attuale momento.

« Si osserva al riguardo che sarebbe quanto mai ingiusto che gli interessi di una società debbano prevalere su quelli di intere popolazioni. Si fa notare, altresì, che il prefetto di Rieti, al quale si sono rivolti i sindaci dei tre comuni suddetti, affinché intervenga con tutta l'energia del capo presso la direzione dell'A.C.E.A., avvalendosi dell'articolo 19 della legge provinciale e comunale, non è stato in grado di indurre la suddetta azienda a concedere, nemmeno in via temporanea, l'uso dell'acqua.

« L'interrogante chiede l'immediato e deciso intervento degli organi governativi, onde evitare l'ulteriore aggravarsi di una situazione pericolosa nei comuni sopraccitati ».

RISPOSTA. — « Sta di fatto che a questo Ministero non è stata finora presentata alcuna domanda di concessione di acqua dalle sorgenti del Peschiera da parte dei comuni di Poggio Mirteto, Montopoli e Salisano per l'alimentazione idrica delle rispettive popolazioni.

« Dalle informazioni assunte è risultato che i detti comuni, in attesa di svolgere presso questo Ministero la pratica della concessione in proprio, si sono rivolti all'A.C.E.A. per ottenere provvisoriamente dalla medesima il quantitativo di acqua loro occorrente con prelevamento da quella regolarmente concessa a suo tempo alla predetta azienda.

« A tale richiesta l'A.C.E.A. non ha ritenuto di aderire, e pertanto ne è sorta una vertenza nella quale il Ministero dei lavori pubblici è rimasto del tutto estraneo.

« Comunque tale vertenza, come è stato già comunicato all'onorevole interrogante dal Ministro dell'interno, è stata testé risolta con un intervento del prefetto di Rieti, il quale ha autorizzato i comuni a prelevare l'acqua richiesta con salvezza dei diritti dell'A.C.E.A. e l'erogazione è già in atto ».

Il Ministro dei lavori pubblici
TUPINI.

PUOTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore del personale in servizio permanente della disciolta milizia della strada, arbitrariamente licenziato, esistendo un regolare stato giuridico.

« Risulta che il Consiglio di Stato, interpellato in proposito, fino al 6 ottobre 1946 ha espresso l'avviso sulla necessità di provvedere al più presto a sistemare la situazione del personale della predetta milizia già in servizio permanente, consentendogli, nella più ampia misura possibile, l'ammissione nel nuovo organico di polizia stradale, salvo i motivi di incompatibilità politica, così come è stato deciso per le altre milizie speciali ».

RISPOSTA. — « Si assicura l'onorevole interrogante che le questioni inerenti alla situazione del personale in servizio permanente della disciolta milizia della strada hanno formato oggetto di attento esame da parte di questo Ministero, e che è stato inviato al Ministero del tesoro, per la preliminare adesione, uno schema di provvedimento legislativo, diretto appunto a regolare con particolari provvidenze la cessazione del rapporto di dipendenza dallo Stato di coloro che appartenevano alla suddetta milizia.

« Risulta inoltre in corso di studio, presso il Ministero dell'interno, un altro provvedimento legislativo concernente il servizio della polizia stradale, che prevede tra l'altro la possibilità di utilizzare il personale della cessata milizia, e circa tale utilizzazione questo Ministero si è pronunciato in senso pienamente favorevole ».

Il Ministro
TUPINI.

PUOTI, RODINO' MARIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere a favore dei militari che subirono l'internamento in Svizzera dopo l'8 settembre 1943, per una loro equiparazione ai reduci dalla prigionia, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di notari, banditi con decreti in data 24 dicembre 1946 (*Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1946, n. 297) ».

RISPOSTA. — « (Il sottoscritto risponde ad una interrogazione presentata fin dall'8 marzo 1947 ed alla quale non risulta essere stata data risposta nel termine previsto dal Regolamento).

« Con decreto 24 dicembre 1946 fu bandito un concorso per titoli, per l'assegnazione

di 47 posti di notaio riservato ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

« La dizione: « reduci dalla prigionia o dalla deportazione » fu usata con preciso riferimento alle norme adottate nei concorsi per impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, le quali ugualmente parlano di « reduci dalla prigionia o dall'internamento ».

« Trattandosi di una interpretazione concernente in generale un gran numero di combattenti, fu interpellata la Presidenza del Consiglio per conoscere se possa equipararsi a quella dei reduci predetti, la condizione dei militari che furono internati in Svizzera, e la risposta fu negativa, essendosi rilevato che trattavasi di situazioni giuridiche nettamente diverse ».

Il Ministro
GRASSI.

REALE VITO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se trova corretto che il Direttore generale addetto all'emigrazione non risponda alle lettere dei deputati alla Costituente che prospettano casi di speciale rilievo per l'inclusione nella quota negli S.U.A., o se creda di dare disposizioni precise per evitare perché il grave inconveniente non debba ripetersi e sia invece consentito, attraverso queste segnalazioni e richieste il costante controllo sull'operato di quella Direzione generale, ed il rilascio di passaporti, per accertare che siano rilasciati secondo l'ordine di precedenza e secondo un criterio non di favore, ma di giustizia ».

RISPOSTA. — « Il Direttore generale dell'emigrazione ha ricevuto in consegna il servizio della quota per gli espatri negli Stati Uniti (già alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato per gli italiani all'estero) il 7 giugno 1947. Suo primo atto è stato quello di promuovere l'istituzione di una Commissione per l'attribuzione dei posti, Commissione di cui fanno parte tre funzionari del Ministero degli affari esteri ed un magistrato in qualità di segretario. I posti concessi dal 7 giugno ad oggi sono stati pertanto attribuiti dalla Commissione con criteri della più obiettiva giustizia ed in nessun caso dalla Direzione generale.

« Il Direttore generale dell'emigrazione risponde sempre alle lettere che i deputati alla Costituente gli inviano per segnalare casi meritevoli di particolare esame; qualche volta le risposte sono fatte con ritardo, a causa dell'ingente lavoro della Direzione e dei modesti mezzi di cui la stessa dispone. Una maggiore

celerità e regolarità nello svolgimento di questa corrispondenza si avrà senza dubbio quando la Direzione avrà completamente risolto gravi problemi di personale e di locali che rendono il suo lavoro difficile.

« D'altra parte le pratiche concernenti l'emigrazione di singoli individui richiedono sempre una meticolosa indagine; le lettere degli onorevoli deputati si riferiscono spesso a pratiche che non sono state ancora sistemate o la cui istruttoria viene appunto iniziata in seguito agli elementi contenuti in tali lettere. Per gli anzidetti motivi di mole di lavoro, di personale e di locale, anziché dare una vana risposta interlocutoria, si attende di dare una precisa ed esauriente risposta. A ciò sono dovuti i lamentati ritardi ».

Il Ministro

SFORZA.

RESCIGNO. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'alimentazione.* —

« Per sapere se sia loro giunta alcuna informazione intorno a gravi irregolarità che si sarebbero verificate nel servizio approvvigionamento generi alimentari razionati e contingentati del comune di Campagna (Salerno), irregolarità che sarebbero state anche oggetto di inchiesta disposta dal prefetto di Salerno: quali siano stati i risultati di tale inchiesta; e quali risoluzioni essi Ministri abbiano preso o intendano prendere in merito ».

RISPOSTA. — « Non appena venuti a conoscenza di irregolarità lamentate nei servizi annonari del comune di Campagna, il prefetto e la S.E.P.R.A.L. di Salerno disposero accurate indagini sul posto a mezzo dei dipendenti funzionari.

« È stato già accertato che il sindaco e due assessori hanno rilasciato numerosi buoni di favore per l'assegnazione di generi alimentari razionati, per quantitativi rilevanti, a persone del luogo, molte delle quali legate ad essi da vincoli di parentela, amicizia o di appartenenza allo stesso partito politico.

« È in corso lo spoglio dei buoni per accertare complessivamente i quantitativi così distribuiti.

« Altra irregolarità è emersa circa la maggiorazione di 200 lire il quintale, arbitrariamente disposta nel febbraio scorso dall'Amministrazione comunale sul prezzo di vendita della farina, che da lire 18 è stato portato a lire 20 al chilogrammo.

« Al riguardo è stato già disposto il ripristino dei prezzi fissati dagli organi compe-

tenti dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, nonché il recupero delle somme indebitamente percepite dagli approvvigionamenti.

« Tali irregolarità sono state contestate al sindaco con invito a convocare il Consiglio comunale, giusta richiesta fatta anche dalla minoranza consiliare.

« Prosegue intanto, allo scopo di documentare i fatti e acclarare ogni responsabilità, l'inchiesta amministrativa disposta dal prefetto che si riserva, non appena questa sia ultimata, di adottare i conseguenti provvedimenti non esclusa eventualmente la denuncia all'Autorità giudiziaria ».

Il Ministro dell'interno

SCELBA.

RESCIGNO. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'alimentazione.* —

« Per sapere se loro risulti che il pacco U.N.R.R.A., concesso dal precedente Ministero De Gasperi, è stato distribuito, in provincia di Salerno, solamente agli impiegati residenti nel capoluogo e non anche a quelli residenti negli altri comuni, degni pur essi di aiuto, e se intendano dare disposizioni alla S.E.P.R.A.L. di Salerno, perché tale fatto non abbia a ripetersi ».

RISPOSTA. — « I cosiddetti pacchi U.N.R.R.A. furono costituiti dalle razioni accessorie Q.M. che inviati in Italia dagli Alleati per le loro truppe, furono poi dagli Alleati passati all'U.N.R.R.A. Non si tratta quindi di prodotti contemplati nel programma di assistenza U.N.R.R.A., ma di residuati militari ceduti all'U.N.R.R.A. per un totale di 984.860 razioni.

« Secondo un piano concordato tra l'Alto Commissariato dell'alimentazione e la Missione U.N.R.R.A., poiché il numero delle razioni non sarebbe stato sufficiente per permetterne la distribuzione a tutta la popolazione, i pacchi furono riservati alla categoria degli impiegati statali.

« Sempre in considerazione della limitata disponibilità di dette razioni, d'accordo con la Missione U.N.R.R.A. fu adottato il criterio di limitarne la distribuzione ai soli impiegati residenti nei capoluoghi di provincia, fatta eccezione per gli agenti di pubblica sicurezza, per le guardie di finanza e i carabinieri, che fruiro della distribuzione in parola ovunque il personale fosse dislocato.

« Si precisa che la consegna dei pacchi in questione agli aventi diritto non è stata effettuata tramite le Sepral locali, bensì a

mezzo del Consorzio nazionale cooperative di consumo fra dipendenti delle Amministrazioni statali C.O.N.D.A.S. ».

*L'Alto Commissario
per l'alimentazione*

RONCHI.

RESCIGNO. — *Al Ministro della difesa e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se ritengano opportuno, in considerazione della benefica attività che svolge il Centro radiomedico internazionale (C.I.R.M.) per l'assistenza radio-sanitaria agli equipaggi delle navi italiane ed estere in navigazione, per l'assistenza al personale dei semafori e del piccolo naviglio della marina militare, ed in fine per l'assistenza radio-aerea-sanitaria alle popolazioni delle piccole isole del Mediterraneo, distaccare dei medici militari, ponendoli alle dipendenze della direzione di esso C.I.R.M., che non ha alcun contributo dallo Stato e svolge la sua azione per l'opera disinteressata di un gruppo di medici ».

RISPOSTA. — « 1°) In relazione alla richiesta dell'onorevole interrogante, la marina militare ha preso contatti col professore Guida, direttore del C.I.R.M., il quale ha precisato che gli ufficiali medici richiesti dovrebbero assicurare un servizio di guardia continuativo presso la sede del Centro, per tenere il collegamento tra i consulenti civili del Centro stesso ed i comandi delle navi in mare. nato almeno

« A questo compito dovrebbero essere destinati almeno due ufficiali medici inferiori.

« 2°) Considerato l'incarico, che richiede la presenza continuativa del personale medico militare presso la sede del C.I.R.M., si rende impossibile cumulare, nel personale in questione, questa attività con le altre, proprie del servizio sanitario militare marittimo.

« In altri termini, gli ufficiali medici destinati al C.I.R.M. verrebbero assorbiti completamente da questo compito.

« 3°) Purtroppo, la situazione organica dei ruoli degli ufficiali inferiori medici, sia della marina militare, sia anche delle altre Forze armate è talmente deficitaria che, solo con grande difficoltà, consente di poter sopperire alle necessità attuali delle Forze armate stesse.

« Ad esempio la marina militare oggi dispone soltanto di 46 ufficiali inferiori medici, mentre il suo fabbisogno sarebbe di 128.

« Per questo motivo, il Ministero della difesa, è veramente spiacente di non poter ri-

spondere affermativamente alla richiesta di distaccare due ufficiali inferiori medici presso il C.I.R.M.

« 4°) Tiene però ad assicurare l'onorevole interrogante che, come per il passato, la marina militare darà ogni possibile aiuto al C.I.R.M., le cui benemeritenze nel campo umanitario sono altamente e giustamente considerate.

« In particolare assicura che la presente richiesta sarà ripresa in esame in futuro, allorché — come è sperabile — la situazione organica del personale medico militare sarà migliorata.

« L'Amministrazione militare cercherà sempre, e con ogni cura, di andare incontro alle necessità del C.I.R.M. il quale per la sua nobile iniziativa, merita particolare assistenza ».

Il Ministro della difesa
CINGOLANI.

RESCIGNO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per sapere se non credano giusto ed umano un adeguato aumento al misero emolumento di complessive lire 19.500, dato a fine d'anno scolastico agli insegnanti delle scuole sussidiate, per le quali lo Stato non ha il peso del pagamento, né di aule scolastiche né di bidelli ».

RISPOSTA. — « Con provvedimento legislativo in corso vengono notevolmente aumentati i premi conferiti agli insegnanti delle scuole sussidiate, con decorrenza dal 1° ottobre 1946.

« Del provvedimento beneficieranno perciò anche coloro che prestarono servizio nelle predette scuole durante l'anno scolastico 1946-47 ».

Il Ministro
GONELLA.

RICCIO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — « Per conoscere se intendano per i dipendenti dello Stato e degli enti locali estendere la indennità di famiglia anche agli zii ed avi, conviventi a totale carico del lavoratore, in analogia a quanto avviene per i lavoratori dipendenti da privati ».

RISPOSTA. — « Circa la richiesta dell'onorevole interrogante perché i dipendenti statali possano beneficiare del trattamento di fa-

miglia per gli zii e gli avi conviventi e a totale carico del lavoratore, in analogia a quanto avverrebbe per i lavoratori dipendenti da aziende private, è opportuno premettere che anche nel settore privato gli assegni familiari non spettano per gli zii a carico. Comunque resta sempre la sperequazione per quanto riguarda gli avi del dipendente privato per i quali, a determinate condizioni, è ammesso il diritto agli assegni familiari. In ordine a tale questione peraltro la risposta sarà data dal Ministero del tesoro nella cui competenza essa rientra ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

FANFANI.

RISPOSTA. — « A norma delle vigenti disposizioni, ai dipendenti statali sono attribuite quote complementari dell'indennità di carovita soltanto per la moglie e figli minorenni, nonché per i figli maggiorenni inabili permanentemente al lavoro e per i genitori che si trovino in particolari condizioni economiche e di salute.

« Non si rende possibile estendere l'attribuzione delle quote complementari per i collaterali e gli ascendenti in quanto, oltre a portare un considerevole aggravio al bilancio statale per il gran numero dei dipendenti che ne farebbero subito richiesta, la concessione stessa comporterebbe un ingente lavoro per le Amministrazioni che dovrebbero esperire minuta ed accurate indagini sul conto di ciascun congiunto dei propri dipendenti, per accertare l'effettiva esistenza delle condizioni di inabilità al lavoro e del carico, dato che, come l'esperienza ha dimostrato nella grande maggioranza dei casi, i documenti presentati dagli interessati recano dichiarazioni compiacenti.

« Si aggiunge che anteriormente al 1923, allorché era prevista a favore dei dipendenti statali la indennità di caroviveri, le quote suppletive venivano attribuite anche per i genitori, gli avi, i fratelli.

« Ma per gravi ed infiniti abusi cui dava luogo, la concessione fu soppressa con decreto n. 853 del 1923, limitandosi l'attribuzione delle quote suppletive per la moglie e i figli minorenni. Tali criteri furono mantenuti anche per l'aggiunta di famiglia (che nel 1929 sostituì l'indennità di caroviveri) e per l'indennità di carovita istituita col decreto n. 722, del 1945. Peraltro con quest'ultimo decreto si derogò al cennato principio solo per la concessione delle quote relative ai genitori ed ai figli maggiorenni inabili al lavoro.

« Per le ragioni di cui sopra è da escludere la possibilità di accoglimenti della proposta concessione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

RODINO' MARIO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se non intenda:

1°) rivedere la situazione dei pensionati dello Stato che, non avendo raggiunto i 60 anni di età ed essendo stati allontanati dal servizio attivo per ragioni indipendenti dalla loro volontà (esempio, ragioni di salute), vengono privati della intera corresponsione degli aumenti, che per ragioni contingenti il Governo ha concesso dall'aprile 1945 a tutto oggi;

2°) modificare l'articolo 18 del decreto Parri, 21 novembre 1945, n. 722, nel senso di ripristinare a favore dei pensionati stessi il trattamento e gli aumenti che a questa categoria competono e vengono o verranno concessi ».

RISPOSTA. — « Si ritiene opportuno far presente anzitutto che nei provvedimenti legislativi adottati in quiescenza non è stata mai sancita la esclusione dei miglioramenti economici sulle pensioni per i pensionati che non avessero raggiunto i 60 anni di età, in quanto le maggiorazioni sulle pensioni sono state concesse sempre nelle stesse misure percentuali indipendentemente dall'età del titolare della pensione.

« Soltanto per quanto riguarda il caroviveri si è introdotto un criterio discriminatore, a seconda dell'età, con la disposizione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, stabilendo l'attribuzione di un caroviveri in misura più favorevole ai pensionati di età non inferiore a 60 anni ed ai titolari di pensioni privilegiate.

« Tale criterio discriminatore trova peraltro la sua ragione giustificatrice in varie considerazioni. Tra l'altro occorre rammentare:

1°) che alcune categorie di personali statali (militari, appartenenti alla pubblica sicurezza, ecc.) oltreché beneficiare nel periodo di attività di servizio di un trattamento economico normalmente più favorevole per le varie indennità ed esse concesse, indennità che, viceversa, non vengono corrisposte alla generalità dei dipendenti civili, maturano il diritto a conseguire il massimo della pensione dopo un numero di anni inferiore a quello stabilito per le altre categorie (dipendenti civili, magistrati, professori universitari, ecc.). I

primi vengono pertanto collocati a riposo in età ancora giovane e beneficiano del trattamento di quiescenza loro attribuito per un più lungo periodo di tempo rispetto ai secondi che, per la loro avanzata età, talvolta non arrivano nemmeno a liquidare tale trattamento, decedendo mentre sono ancora in attività di servizio;

2°) che i pensionati più giovani sono, di regola, ancora in grado di dedicarsi ad una attività lavorativa da cui possono ritrarre altri proventi che integrano la pensione;

3°) che i pensionati ultrasessantenni devono sostenere, in genere, maggiori spese per cure a causa della loro età avanzata.

« Per le suesposte considerazioni la discriminazione in parola appare pienamente giustificata.

« Quanto poi alla particolare situazione dei pensionati che sono cessati dal servizio per ragioni di salute prima del compimento del 60° anno di età, è da osservare che, qualora la cessazione dal servizio sia avvenuta per lesioni od infermità riconosciute dipendenti da causa del servizio medesimo, il dipendente ha diritto a conseguire la pensione privilegiata ed in tal caso è ammesso a fruire del caroviveri più favorevole.

« Qualora la infermità che ha determinato il collocamento a riposo non dipenda da causa di servizio, è chiaro che l'Amministrazione non ne può tener conto ai fini dell'attribuzione del caroviveri maggiorato, anche perché in caso contrario occorrerebbe accordare lo stesso trattamento anche ai pensionati che successivamente alla cessazione dal servizio hanno contratto una infermità. In sostanza sarebbe necessario sottoporre ad accertamenti sanitari tutti i pensionati aventi meno di 60 anni, ciò che presenterebbe serie difficoltà anche dal punto di vista tecnico.

« Circa infine le altre cause che possono determinare la cessazione dal servizio in età inferiore ai 60 anni (dispensa per incapacità, scarso rendimento, ecc.), non si ravviserebbe davvero giustificata una iniziativa per l'attribuzione del caroviveri più favorevole.

« Si ritiene pertanto che nessuna modifica sia da apportare al suddetto criterio discriminatore sancito dall'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, confermato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 429, per quanto attiene all'attribuzione del caroviveri ai pensionati ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

ROGNONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Perché chiarisca la ragione per la quale non sia ancora stato disposto il beneficio consentito dall'articolo 1664 del Codice civile concernente la bilaterale revisione dei prezzi per i contratti di appalto, quando vengono a verificarsi le condizioni previste dall'articolo stesso.

« Ciò, perché, nelle attuali condizioni di continuo rialzo del costo della mano d'opera e di quello delle merci, le imprese assuntrici di lavoro in appalto per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste non hanno ancora beneficiato del trattamento che è stato già disposto per i contratti assunti per conto del Ministero dei lavori pubblici, determinando:

1°) malcontento nell'ambiente delle imprese appaltatrici, acuito dai continui ed annunciati stanziamenti in ordine di decine di miliardi per la realizzazione di nuove opere, mentre sono ancora in via di liquidazione lavori di contratti estinti, molti dei quali risalenti al 1941, liquidazioni ferme non tanto per la macchinosa burocrazia, quanto per le divergenze sorte nell'applicazione delle clausole contrattuali relative alle revisioni.

2°) l'esodo all'estero di molte imprese, in modo particolare di quelle più importanti e meglio attrezzate, che determinano — e maggiormente determineranno nell'avvenire — nocimento alla ricostruzione della Patria ».

RISPOSTA. — « I rapporti che intercedono tra lo Stato e coloro che, per conto di esso, eseguono opere pubbliche, in concessione o in appalto, non possono considerarsi alla stessa stregua dei rapporti che intercedono tra privati, i quali abbiano reciprocamente contratta una obbligazione.

« Questi ultimi rapporti sono, invero, regolati dall'articolo 1664 del Codice civile, che tende appunto a porre i contraenti privati in una posizione perfettamente paritetica.

« Ma non può dirsi altrettanto per i primi, in quanto è innegabile che lo Stato debba avere, di fronte ai privati, una posizione di preminenza.

« Non sono pertanto le disposizioni del Codice civile quelle che possono regolare i rapporti tra lo Stato e gli esecutori di opere pubbliche, ma quelle speciali disposizioni che si è ritenuto di emanare e che hanno importato una deroga al principio della invariabilità dei prezzi dei contratti, posto di norma a base di tali rapporti.

« Attualmente, come è noto, di tutte le disposizioni eccezionali emanate in materia di

revisione dei prezzi contrattuali per la esecuzione di opere pubbliche, sono applicabili alle opere di bonifica soltanto quelle contenute nel regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296, per i contratti cioè di durata superiore ad un anno: e quelle delle successive disposizioni (leggi 9 luglio 1940, n. 1137, 19 gennaio 1942, n. 142 e 5 aprile 1945, n. 192), le quali ammettono la revisione per i contratti di durata inferiore, soltanto nel caso in cui si riferiscano a contratti stipulati prima della cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946).

« Le altre disposizioni successivamente emanate dal Ministero dei lavori pubblici (decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 226 e decreto legislativo presidenziale 23 novembre 1946, n. 863) sono, per esplicita dichiarazione contestuale contenuta nei provvedimenti stessi, applicabili soltanto ai lavori appaltati o concessi da quel Ministero.

« Questo dell'Agricoltura non ha mancato di formulare, ripetutamente, proposte per l'estensione, alle opere di bonifica, delle sopradette ultime norme, ma tali proposte non hanno potuto purtroppo sinora concretarsi per la sopravvenuta interferenza di esse con altre, in diversa sede avanzate, dirette a conferire una disciplina unitaria alla complessa e delicata materia.

« Quest'ultimo provvedimento, che interesserà le opere pubbliche in genere, è tutt'ora in corso di elaborazione presso l'Ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici. Ma, intanto, questo dell'Agricoltura ha ugualmente provveduto a sottoporre, in data 21 decorso luglio, all'assenso dei Ministeri interessati (Lavori pubblici e Tesoro), un nuovo schema di provvedimento, con cui si stabilisce la estensione, alle opere pubbliche di bonifica, di tutte le norme che comunque regolino l'esecuzione delle opere di competenza dei lavori pubblici.

« Si ritiene, quindi, che la questione possa essere, nell'uno o nell'altro senso, prontamente risolta.

« Si ammette che l'impossibilità attuale di far luogo alla revisione dei prezzi per alcuni contratti, in mancanza di disposizioni legislative che lo consentano, abbia potuto causare un certo malcontento nell'ambiente dell'impresa. Ma non si ritiene, d'altra parte, che tale malcontento possa provocare, come teme l'onorevole interrogante, l'esodo all'estero delle imprese meglio attrezzate, dato che, se le difficoltà vanno, come sembra, riferite ai lavori di bonifica, questi, anche se rilevanti sia dal punto di vista tecnico, che da quello economico-sociale, non assurgono tuttavia, nel

campo delle opere pubbliche in genere, per cui eguali difficoltà non sussistono, ad una entità tale da poter ingenerare il verificarsi del fenomeno temuto ».

Il Ministro

SEGNÌ.

ROSSI PAOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della difesa.* — « Sulla situazione dei proprietari di terreni situati nella zona del confine occidentale, che, alla vigilia della dichiarazione di guerra, furono occupati d'urgenza per opere militari e poi espropriati.

« Si tratta spesso di parcelle intensamente coltivate con impianti irrigui e serre che consentivano, su limitatissima superficie, il lavoro e il benessere di intere famiglie di proprietari.

« Le indennità computate in ordine ai valori 1939-1940 furono pagate o versate alla Cassa depositi e prestiti nel 1946-1947 e rappresentano, sì e no, un importo a 5 per cento del valore attuale.

« Le opere militari si rivelano inutili, e non furono eseguite, o risultarono abbandonate.

« L'interrogante chiede se non appaia giusto e utile all'economia nazionale, un provvedimento che consenta, quando ciò sia praticamente possibile, la restituzione degli appezzamenti ai proprietari espropriati, contro rinuncia della indennità e degli interessi ».

RISPOSTA. — « 1° Non risulta a questo Ministero che, per l'espropriazione di terreni per usi militari occupati nel 1939-1940, siano state versate soltanto nel 1946-1947 le indennità computate e concordate a quella data.

« Solo in casi assolutamente eccezionali, determinati da circostanze belliche e di emergenza, si sarà potuto eventualmente verificare il caso di un ritardato versamento, per breve periodo, dell'indennità concordata alla Cassa depositi e prestiti. Nel frattempo, parallelamente, viene corrisposta l'indennità di occupazione temporanea, ragguagliata al mancato reddito, riferibile appunto ai corrispettivi anni di occupazione.

« Qualora le ditte non abbiano chiesto il pagamento diretto (anziché tramite la Cassa depositi e prestiti) della somma concordata, o non abbiano curato lo svincolo delle relative polizze, ciò non è imputabile all'amministrazione. D'altra parte, le ditte, per tali somme, godono degli interessi, come per un qualsiasi deposito in banca.

2°) È da escludere, salvo casi di assoluta eccezione, che alle occupazioni di proprietà privata per fini espropriativi, non abbia fatto riscontro la prevista utilizzazione di carattere militare, indipendentemente dalla esecuzione di nuove opere a cura dell'amministrazione. Per gli immobili privati, occupati in attesa di esproprio, su cui non esistano opere militari, qualora vengano a cessare le ragioni di una ulteriore utilizzazione ai fini militari, si è già, con provvedimento di carattere generale, autorizzata la restituzione ai proprietari, diero liquidazione delle indennità di occupazione dovuta.

« Nei casi, invece, in cui trattasi di immobili che, in seguito al decreto di esproprio, siano passati in proprietà del demanio dello Stato, può rendersi possibile la retrocessione ai proprietari, solo nei casi del tutto speciali, come si è accennato, in cui l'immobile non abbia ricevuto la prevista destinazione per pubblica utilità.

« In tali casi, però, il provvedimento non potrebbe attuarsi sulla base della restituzione della medesima somma a suo tempo pagata dall'amministrazione, in quanto che una disposizione in tal senso, già vigente in base alla legge organica espropriativa del 25 giugno 1865, n. 2359, fu abrogata nel 1923; per evitare appunto che, in periodo di svalutazione monetaria, si rendesse possibile, ai danni degli enti esproprianti, la restituzione per retrocessione dello stesso ammontare dell'indennità corrisposte agli ex proprietari dei terreni espropriati.

« 3°) Nella situazione attuale, non essendo venute meno le ragioni che provocarono l'emanazione del citato provvedimento, è da confermarne senz'altro la necessità, data la forte svalutazione monetaria negli ultimi anni ».

Il Ministro
CINGOLANI.

RUSSO PEREZ, BUBBIO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se, in adesione ai voti elevati da ogni regione, non si ritenga doveroso concedere la croce di guerra ai militari periti nella campagna russa, in riconoscimento del supremo sacrificio compiuto in condizioni inenarrabili da decine di migliaia di giovani, scomparsi nella ritirata del Don, senza lasciare traccia né del nome, né della data del decesso, né del luogo di loro sepoltura ».

RISPOSTA. — « Ai sensi delle disposizioni vigenti (regio decreto 14 dicembre 1942,

n 1729), i militari periti nella campagna di Russia sono già ammessi alla concessione della croce al merito di guerra « alla memoria ».

« Per ottenere la concessione, i prossimi congiunti dei Caduti o dispersi devono rivolgere domanda, in carta semplice, ai Comandi dei distretti militari di residenza, per l'esercito, ed agli enti corrispondenti, per la marina e per l'aeronautica ».

Il Ministro
CINGOLANI.

RUSSO PEREZ. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se risponda a verità la notizia pubblicata dai giornali che una Corte alleata avrebbe, a Livorno, condannato a morte per impiccagione un cittadino italiano reo di aver ucciso un paracadutista calatosi in borghese in territorio italiano in istato di guerra; e, ove la notizia fosse vera, come il Governo intenda reagire a questa patente offesa ai principi di giustizia e a quella sovranità italiana di cui tanto si è parlato durante la discussione per la ratifica anticipata del « Trattato ».

RISPOSTA. — « Il sergente Tito Roncaglia, con sentenza della Corte marziale alleata di Livorno in data 9 corrente, è stato condannato alla pena di morte per avere ucciso un aviatore americano calatosi col paracadute da un apparecchio nei pressi di Terni, allora occupata dai tedeschi.

« In realtà, secondo informazioni in nostro possesso e contrariamente a quanto pubblicato dai giornali, l'aviatore si era calato col paracadute in territorio italiano, indossando la divisa militare. Riuscito a nascondersi in una casa colonica, si vestiva ivi in abito borghese per non essere catturato dai tedeschi. Rintracciato da inseguitori, veniva ucciso dal Roncaglia, in luogo di essere fatto prigioniero.

« Venuto a conoscenza della sentenza contro il Roncaglia, questo Ministero è immediatamente intervenuto presso l'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America, richiedendo la commutazione della pena.

« Un ufficiale superiore italiano, in qualità di rappresentante ufficiale della procura generale militare ed assistito da un interprete, ha presenziato al processo di Livorno, e si è in attesa di un rapporto della procura generale militare circa lo svolgimento del processo ».

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA.

SALIZZONI, ZACCAGNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se non ritenga opportuno, anzi necessario, un intervento del Governo presso il C.O.N.I., affinché sia riveduta la situazione dell'Unione Sportiva Triestina nel campionato di calcio italiano.

« Questa società, che da 19 anni ininterrottamente partecipa al massimo campionato nazionale, dovrebbe quest'anno retrocedere nella divisione inferiore: tale retrocessione, che in tempi normali costituirebbe niente altro che un episodio, assume nel momento attuale un significato che esula dal settore sportivo. Infatti, la partecipazione dell'Unione Sportiva Triestina al campionato ha rappresentato lo scorso anno uno dei pochi vincoli che ancora uniscono Trieste con la Madre Patria. Un vincolo cui hanno partecipato idealmente tutti i triestini. Di importanza ancora maggiore risulta il problema, ove si consideri che a Trieste un'altra società disputa un campionato di calcio, che non è quello italiano. L'« Amatori Ponziana », aiutata con larghezza di mezzi e potenziata in ogni modo, parteciperà anche il prossimo anno al più importante campionato di calcio jugoslavo, per cui le manifestazioni di quest'ultima società, qualora si verificasse la deprecata retrocessione dell'Unione Sportiva Triestina, risulteranno le più importanti in Trieste.

« Dal punto di vista tecnico, il mantenimento della Triestina nella divisione A può essere deliberato senza ledere le regole del campionato: infatti, o si potrebbe, come già altre volte è stato fatto nel passato, non procedere per quest'anno alla retrocessione di alcune squadre, o si potrebbe tenere conto di un particolare tutt'altro che trascurabile quale quello che l'Unione Sportiva Triestina ha giocato la prima parte del campionato scorso senza il notevole vantaggio del fattore campo ».

RISPOSTA. — « L'Unione Sportiva Triestina, partecipante nello scorso campionato di calcio alla Divisione nazionale di serie A, avrebbe dovuto essere retrocessa in serie B quale ultima classificata del Girone.

« In considerazione delle particolari difficoltà che ha dovuto superare la Triestina per cause indipendenti dalla propria volontà, e soprattutto tenendo conto del valore morale e simbolico che i giocatori di Trieste hanno per tutti gli sportivi d'Italia, l'Assemblea nazionale della Federazione italiana giuoco calcio, unico organo competente a modificare i regolamenti di campionato, ha deciso al-

l'unanimità, il giorno 29 luglio 1947 a Perugia; di non retrocedere l'Unione Sportiva Triestina, conservandole il posto in soprannumero nel massimo Girone di campionato »

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio*

ANDREOTTI.

SAPIENZA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica) ed al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non è stato ancora espletato il concorso bandito con decreto n. 16561 del 20 agosto 1946, dal prefetto di Roma, per l'apertura di nuove farmacie.

« Il ritardo nell'espletamento di tale concorso reca grave danno economico e morale alle centinaia di concorrenti che hanno presentato domanda e ciò impedisce che si bandiscano altri concorsi per nuove sedi farmaceutiche resesi necessarie in Roma e nella provincia ».

RISPOSTA. — « Ristabilitesi, dopo la guerra, le condizioni adatte, questo Alto Commissariato, nel giugno 1946, autorizzava i prefetti a bandire i concorsi sanitari e quelli per il conferimento di farmacie. Senonché, essendo sorto nel frattempo il problema dei reduci dalle zone giuliane e degli altri profughi da altri territori, venutisi a trovare, in dipendenza di fatti politici connessi con la recente guerra, privi delle aziende farmaceutiche di cui erano titolari nei territori di provenienza, sembrò opportuno a questo Alto Commissariato andare incontro alle loro aspirazioni, dirette ad ottenere una farmacia nel territorio nazionale. A tale uopo è stato approntato uno schema di provvedimento legislativo che prevede l'esperimento di un concorso riservato ai predetti profughi.

« Ciò, naturalmente, ha importato, come logica e necessaria conseguenza, che i concorsi già banditi (ed in verità risultava bandito solo quello di Roma e provincia) venissero sospesi, dovendosi naturalmente provvedere prima alla scelta delle sedi farmaceutiche da riservarsi ai connazionali summenzionati.

« Tale schema di provvedimento legislativo è stato approvato nell'ultimo Consiglio dei Ministri e questo Alto Commissariato ha in conseguenza già diramato le necessarie istruzioni ai prefetti per la raccolta dei dati necessari per l'espletamento del concorso riservato ai profughi.

« Appena scelte le sedi per tale concorso, sarà autorizzata la ripresa dei normali concorsi per il conferimento delle farmacie vacanti ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica*
PERROTTI.

SAPIENZA, DI GIOVANNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se e come intenda intervenire in favore delle costituite cooperative edilizie tra impiegati statali per la costruzione di case di abitazione a scompuo e con partecipazione dello Stato. »

« Il decreto legislativo 8 maggio 1947, numero 399, con le provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie operanti nel territorio della Repubblica, costituisce un privilegio antidemocratico, perché privilegio è fonte inevitabile di protezionismi e di ingiustizie per difetto di controllo contro il numero rilevantissimo di interessati. Una estensione di tali privilegi alle diverse cooperative edilizie costituite in molti centri della Repubblica deve ritenersi, invece, protezione del cooperativismo che la Repubblica deve agevolare quale fonte di ripresa della economia nazionale; protezione della classe impiegatizia come da reiterati impegni governativi; gara tra Enti che lo Stato può bene controllare con provvidenze legislative le quali valgano anche a garanzia delle somme anticipate per le costruzioni ».

RISPOSTA. — « L'opportunità di agevolare le cooperative edilizie che si propongono di costruire alloggi di tipo economico e popolare, in conformità alle norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è stata ed è oggetto di mio particolare interessamento. »

« È stato ora predisposto, sulla base di precedenti studi, uno schema di decreto legislativo che autorizza l'intervento dello Stato a favore dei detti enti cooperativistici, nella stessa misura stabilita nel decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, e prevede altresì particolari disposizioni intese ad evitare eventuali speculazioni, nonché a far sì che il notevole concorso dello Stato vada a favore dei meno abbienti. »

« Confido che lo schema in questione riporti l'adesione dei Ministeri interessati, per poterlo sottoporre al più presto alle decisioni del Consiglio dei Ministri ».

Il Ministro
TUPINI.

SARDIELLO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — « Per sapere se non credano

opportuno dare ai competenti uffici da essi dipendenti precise direttive per la definizione di moltissime pratiche di pensioni, per ferite od infermità a causa di servizio, richieste da militari che hanno per qualche tempo prestato servizio anche nelle formazioni della pseudo repubblica fascista. »

« Molti di questi militari si sono trovati in tali condizioni non per loro domanda od atto di adesione, ma costretti e tanti di essi hanno anche reso revizi alle forze della liberazione. »

« La mancanza ed incertezza di direttive per i vari casi che la predetta situazione presenta — arrestando lo svolgimento delle pratiche — sono di gravissimo danno a quanti possono avere diritto alla pensione ».

RISPOSTA. — « 1°) Le pratiche di pensione, relative ai militari di cui è cenno nell'interrogazione, rientrano, a norma delle vigenti disposizioni (regio decreto n. 1842 del 12 luglio 1923), nella competenza del Ministero del tesoro — Direzione generale pensioni di guerra — in quanto si presume che le ferite e le infermità riportate per cause di servizio militare, durante lo stato di guerra, siano ad essa conseguenti. »

2°) L'Amministrazione della difesa provvede alla liquidazione delle sole pensioni ordinarie e di quelle privilegiate ordinarie (queste ultime conseguenti da infermità o decessi avvenuti in dipendenza di un servizio ordinario) e non delle pensioni di guerra (Tesoro). »

3°) Le questioni concernenti l'emanazione di norme circa il trattamento di pensione per lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, a favore di coloro che abbiano prestato servizio nelle formazioni della pseudo repubblica sociale, si trovano allo studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

*Il Sottosegretario di Stato
per la difesa*
CHATRIAN.

SARDIELLO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se sia fondata la notizia della rimozione degli uffici dell'Ispettorato regionale del lavoro, nonché di quelli della deputazione di Storia patria dalla città di Reggio Calabria, dove hanno sede; ed in caso affermativo quali motivi abbiano determinato tali provvedimenti, di cui la notizia — che è da augurarsi infondata — ha già suscitato vivissime agitazioni nella popolazione ed unanimi manifestazioni di protesta in seno alle

rappresentanze cittadine e provinciali di Reggio Calabria.

RISPOSTA. — « Per la parte di propria competenza, questo Ministero deve precisare che la notizia della rimozione del Circolo dell'Ispettorato del lavoro dalla sede di Reggio Calabria non ha alcun fondamento. E invece intendimento di questa Amministrazione di potenziare il predetto Ufficio, dotandolo di un adeguato numero di personale, essendo quello di cui attualmente dispone insufficiente a far fronte alle esigenze del servizio nella zona. Peraltro, non è stato ancora possibile realizzare integralmente tale intendimento, a causa delle insormontabili difficoltà incontrate nella ricerca degli alloggi del personale finora trasferito ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

FANFANI.

SCHIAVETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere i motivi per cui non è stato ancora proposto un provvedimento legislativo che consenta a quegli architetti che non potettero essere iscritti nell'albo professionale per la mancanza della tessera fascista, di presentare i loro titoli alla speciale Commissione incaricata di valutarli, prorogando a loro favore il termine già più volte prorogato durante il regime fascista, con la esclusione di coloro che « avessero svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione », secondo la formula di evidente carattere settario dell'articolo 3 delle norme di coordinamento dettate con il decreto 27 ottobre 1927, n. 2145.

« Per sapere altresì se l'onorevole Ministro ritenga giusto che venga mantenuta questa esclusione, la quale sembra patrocinata da qualche collegio professionale con lo specioso pretesto di un eventuale esame non rigoroso dei titoli (esame che potrebbe esser prescritto con particolare rigore), mentre potrebbe ritenersi che la tendenza a perpetuare l'ostracismo da parte di collegi già costituiti con la partecipazione di architetti ammessi sotto il regime fascista sia ispirata a una ingiusta tutela di categoria in danno di professionisti meritevoli e dal passato politico impeccabile ».

RISPOSTA. — « L'esercizio della professione di ingegnere ed architetto è disciplinata dalla legge 24 giugno 1923, n. 1395, e dal regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537; l'articolo 7 del quale enumera i requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nell'albo.

« Né la legge del 1923, né il regolamento del 1925, né le successive norme di integrazione e coordinamento hanno mai richiesto la tessera di iscrizione al soppresso partito fascista ai fini dell'ammissione negli albi degli ingegneri ed architetti.

« È esatto che l'articolo 3 del regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2145 stabilisce che « non possono essere iscritti nell'albo coloro che abbiano svolta una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione », ma non consta che tale disposizione abbia impedito, nella mutata situazione politica, l'iscrizione di professionisti che furono in passato iscritti al predetto partito fascista.

« La predetta esclusione è sancita non solo dalla legge sopra indicata, ma anche dalle altre leggi professionali; e quindi la convenienza dell'abolizione di tale norma deve essere giudicata, con riferimento ad una revisione organica di tali leggi, e formerà oggetto di attenta valutazione.

L'onorevole interrogante accenna al pericolo che in qualche collegio professionale si manifesti « la tendenza a perpetuare l'ostracismo » di professionisti meritevoli, valendosi della norma su riferita: ma al Ministero non risulta che si siano verificati gli inconvenienti temuti, o che si sia delineata la tendenza accennata.

« La proroga cui si riferisce l'onorevole interrogante si riferisce ad un termine concernente non già i precedenti politici, ma i titoli professionali.

« La legge del 1923, nel disciplinare per la prima volta la professione di ingegnere e di architetto, dette adeguata sistemazione a coloro che precedentemente le avevano esercitate, senza essere in possesso della laurea. Apposite norme transitorie ammisero alla iscrizione nell'albo coloro che anteriormente all'entrata in vigore della legge avessero esercitato lodevolmente la professione per un tempo determinato.

« Con successivi provvedimenti decreti-legge 16 dicembre 1935, n. 2263; 9 maggio 1941, n. 506) si tenne conto anche dell'esercizio posteriore al 1923 da parte di determinate categorie di combattenti, o di candidati forniti di dati titoli.

« Al Ministero è stato segnalato che qualche interessato non avrebbe potuto fruire né delle norme transitorie della legge del 1923 né di quelle del 1935 e del 1941, per esclusioni dovute a cause politiche.

« Se tale affermazione risultasse fondata, non si esclude la possibilità di un provvedi-

mento, mirante al solo scopo di riparare al danno di esclusioni ingiuste, senza alcuna possibilità di estensione ad altre categorie di aspiranti sforniti di titolo ».

Il Ministro

GRASSI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi per cui l'Istituto nazionale assicurazioni infortuni seguita a prendere altissimi premi per l'assicurazione dei rastrellatori di mine, pur sapendo che la liquidazione degli infortuni derivante dallo scoppio di ordigni esplosivi è assunta direttamente dallo Stato, giusta decreto legislativo n. 320, in data 12 aprile 1947; pertanto le garanzie prestate dal suddetto Istituto sono limitate ai comuni rischi ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 320, relativo alla bonifica dei campi minati, mentre stabilisce che l'onere dell'assicurazione contro gli infortuni occorsi durante i lavori per la bonifica dei campi minati è a carico dello Stato, non prevede esplicitamente quale Istituto eserciti la gestione per conto dello Stato stesso.

« L'Istituto nazionale infortuni sul lavoro, perciò, non ritenendosi sufficientemente cautelato contro un rischio purtroppo gravissimo e frequente quale è lo scoppio di ordigni esplosivi, i cui infortuni richiedono forti indennità, provvedeva a tale assicurazione con la richiesta di premi, relativamente alti, giustificati però dal rischio altrettanto alto.

« Allo scopo pertanto di eliminare ogni motivo di richiesta di alti premi assicurativi il Ministero della guerra di concerto con questo Ministero ha predisposto un provvedimento, già approvato dal Consiglio dei Ministri nella sua ultima riunione del 1° agosto corrente anno, che apporta modifiche al predetto decreto n. 320 e affida espressamente la gestione per conto dello Stato all'Istituto nazionale infortuni dell'assicurazione contro tutti gli infortuni occorsi in occasione di bonifica dei campi minati.

« In seguito a ciò l'Istituto infortuni ha già provveduto a ridurre notevolmente (circa il 50 per cento) il tasso di premio per l'assicurazione in questione, essendo stato autorizzato dal Ministero della difesa ad iniziare il pagamento di acconti sulle indennità di infortunio a carico dello Stato.

« Inoltre lo stesso Istituto infortuni provvederà a rimborsare a chi di diritto (Stato

o ditte appaltatrici secondo le condizioni di appalto) i premi già riscossi prima dell'emanazione del provvedimento suddetto ».

Il Ministro

FANFANI.

SCOTTI FRANCESCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere quali risultati abbia dato l'ispezione disposta sopra il centro emigrazioni di Milano, e particolarmente sul dipendente servizio della stazione centrale, del quale sono state denunciate alla Direzione regionale le gravissime deficienze, causa di danni deprecabili fisici e morali ai nostri connazionali colà transitanti sulla via dell'estero; e quali provvedimenti siano stati presi o si intenda di prendere a sanzione dei responsabili e a riparo della situazione ».

RISPOSTA. — « Premesso che, in linea generale, la maggior parte dei fatti e delle manchevolezze, segnalate a questo Ministero, che avrebbero determinato un irregolare funzionamento del centro migrazioni di Milano è in particolare del locale posto di sosta, sono risultati privi di fondamento, con l'ispezione disposta da questo Ministero stesso è stato possibile particolarmente rilevare quanto segue:

1°) le accuse che al posto di sosta non vi fosse alcun dipendente con mansioni ben definite, che nelle sale di attesa della stazione permanessero per più giorni famiglie emigranti, senza che fosse loro offerta alcuna assistenza da parte del Centro, e che il disagio talvolta verificatosi nel recapito di alcuni bagagli voluminosi spediti dopo la partenza degli emigranti fosse imputabile al personale del posto di sosta, si sono dimostrate tutte infondate, anche se è stato accertato che talvolta, dato l'intenso ritmo assunto in quell'epoca dal movimento migratorio e data la insufficienza del personale adibito ai servizi dell'assistenza, qualche secondaria deficienza nell'assistenza stessa si era effettivamente verificata;

2°) parimenti destituita di fondamento si è rilevata la gravissima accusa di poca onestà lanciata dai denunciatori a carico del dirigente del posto di sosta e dei suoi collaboratori, e ciò in quanto:

a) coloro i quali avrebbero con le loro affermazioni radicato tale convinzione, indicati nominativamente nelle segnalazioni e interrogati in proposito dall'ispettore, hanno negato di aver formulato o riferito in merito alcuna circostanza o considerazione;

b) mentre nessuna prova ha potuto essere fornita che alcuni dipendenti del posto di sosta si interessassero del cambio della moneta straniera, il dirigente del Centro ha comunicato all'ispettore che, sottoposto — dopo i dubbi formulati — qualcuno dei dipendenti a sorveglianza da parte della pubblica sicurezza, nulla è risultato a loro carico;

c) è stato accertato che la vendita del pane residuo dalla distribuzione agli emigranti era stata regolarmente autorizzata da questo Ministero, il quale peraltro era stato anche informato dal Centro di alcune distribuzioni di viveri (pane residuo e scatole di sardine) eccezionalmente disposte a favore dei propri dipendenti;

d) i quantitativi di viveri non ancora distribuiti e dati dai denunciati come sottratti all'assistenza ed alienati, sono stati invece regolarmente trovati depositati nei magazzini del Centro e registrati nei libri di carico;

e) le sigarette estere di cui i dipendenti del posto di sosta farebbero sfoggio come segno evidente di uno stato di agiatezza in essi non facilmente spiegabile, sono sigarette belghe che gli impiegati acquistano dagli operai rimpatriati e che, costando assai meno di quelle americane od inglesi, essi pagano all'incirca come quelle di fabbricazione italiana;

3°) in parte fondata è stata invece riscontrata la critica mossa alla Direzione del posto di sosta di trascurare la pulizia e l'igiene nelle camerate destinate all'alloggio degli emigranti. In effetti è stato rilevato che tale manchevolezza, verificatasi nei mesi passati quando l'organizzazione assistenziale del Centro non aveva ancora raggiunto l'attuale sviluppo, era dovuto ad una deficienza di mezzi e di personale, oggi anche essa superata;

4°) parimenti fondata è risultato il rilievo riguardante la somministrazione agli emigranti di un pasto fornito dalla mensa dei ferrovieri della stazione centrale (cui il Centro non poteva corrispondere una somma maggiore di lire 50 a pasto) ed eguale a quello consumato dai ferrovieri, si rivelava per il passato scarso e scadente. Ora tale inconveniente è stato del tutto eliminato, in quanto il Centro, previa autorizzazione ministeriale, ha provveduto a concordare con la mensa dei ferrovieri la distribuzione agli emigranti di un pasto dell'importo di 20 lire, abbondante, variato e sufficientemente nutritivo, di cui gli interessati si mostrano ora più che soddisfatti.

« Per quanto attiene alle manchevolezze accertate e verificatesi per il passato nei servizi del Centro, più che dovute a colpa della

direzione di quest'ultimo, esse sono dipese dall'insufficienza quantitativa e qualitativa del personale non severamente selezionato all'atto dell'assunzione, dalla scarsità dei mezzi di assistenza a disposizione del Centro, dall'inedoneità dei locali della stazione ad alloggiare gli emigranti e soprattutto dall'intenso ritmo assunto improvvisamente dal movimento emigratorio. Tuttavia, il passaggio testé avvenuto degli uffici del Centro dai locali di Corso Venezia a quelli assai più adatti della caserma di Piazza Sant'Ambrogio, ha già cominciato col determinare, e più ancora determinerà in avvenire, quella netta miglione di tutti i servizi di assistenza tanto necessaria ed auspicata.

« Questo Ministero ritiene che con l'autonomia che si ha intenzione di concedere a tutti i maggiori centri migrazioni, in base ad un progetto in corso, e con la selezione del personale ad essi addetto, si potrà assicurare il regolare funzionamento dei Centri stessi e garantire così la migliore assistenza agli emigranti».

Il Ministro

FANFANI.

TERRANOVA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga necessaria ed urgente la soppressione dei campi di profughi, divenuti ormai, per universale constatazione, da campi di ristoro e di sollievo, centri, invece, di malattie e di immoralità.

« L'interrogante propone, pertanto, che le ingenti somme (parecchi miliardi al mese) che lo Stato spende per l'organizzazione ed il funzionamento dei detti campi, siano più utilmente devolute alla costituzione di un Ente (Istituto nazionale abitazione profughi, INAP) col preciso scopo dell'immediata costruzione di fabbricati a tipo popolare, da assegnarsi in uso alle singole famiglie, fino a quando, dopo un determinato periodo di anni e la corresponsione di un leggero onere finanziario, esse ne acquistino la piena proprietà. Suggestisce, infine, che nell'intervallo di tempo strettamente necessario per la costruzione di detti immobili, lo Stato si preoccupi di avviare al lavoro quanti tra i profughi ne sono capaci, organizzando particolari iniziative, secondo le esigenze industriali, artigiane o agricole del luogo, al fine di nobilitarne l'esistenza e di dar loro la possibilità di svincolarsi dalla soggezione del sussidio».

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'interno nell'assumere le funzioni del disciolto Ministero

dell'assistenza post-bellica, rivolse ogni particolare cura all'esame della situazione esistente nei vari Centri raccolta profughi istituiti nei territori della Repubblica.

« In vista del considerevole onere derivante all'Erario dal mantenimento dei campi, e per dare agli assistiti, nell'interesse singolo e collettivo, la possibilità di riprendere la vita civile, prevenendo così le inevitabili e deleterie conseguenze che avrebbe potuto determinare in loro la lunga permanenza nei Centri, si ritenne opportuna l'immediata adozione di alcuni provvedimenti ritenuti atti a contenere le spese e a dare, nel tempo, una favorevole soluzione al problema.

« Fu così disposta l'erogazione di una speciale indennità di smobilitazione in lire 13.500 *pro-capite* a favore dei profughi che intendessero dimettersi volontariamente ed avessero possibilità di lavoro e di alloggio al di fuori dei campi.

« Fu poi curato, cogli organi competenti, l'avviamento al lavoro di quegli assistiti che ne avessero la capacità e furono opportunamente disciplinati e contenuti i trasferimenti e le nuove ammissioni nei campi, provvedendo altresì alla dimissione o al rimpatrio di quegli elementi non ritenuti abbinati di una ulteriore assistenza. Presentemente si sta procedendo alla chiusura di alcuni campi.

« In alcuni campi sono stati invece istituiti lavoratori di vario genere per la rieducazione al lavoro dei ricoverati e l'istruzione professionale dei minori.

« Le provvidenze disposte, e tuttora in atto, trovano, peraltro, notevoli difficoltà di attuazione in ovvie circostanze di fatto, che possono così riassumersi:

a) esiguità dell'ammontare della indennità di smobilitazione che, per necessità di bilancio, non ha potuto essere disposta in misura superiore;

b) mancanza di attività industriale od artigiana nelle zone in cui sono dislocati i campi;

c) alta percentuale di disoccupazione esistente in tutto il territorio nazionale;

d) impossibilità di rientro di molti assistiti nelle località di origine perché tuttora sinistrate e carenti di alloggi o perché non facenti più parte del territorio nazionale, come nel caso dei profughi provenienti dalla Dalmazia, dalle Isole Egee, dalla Grecia o da altre zone i quali, per la loro prolungata permanenza fuori patria, non hanno più alcuna possibilità di appoggio o di sistemazione nei Comuni di nascita.

« Altre eventuali forme di provvidenza non hanno potuto, né possono essere attuate, a causa delle ben note restrizioni finanziarie esistenti da parte del Ministero del tesoro.

« Per quanto, infine, concerne la proposta della costituzione di un ente che provveda alla costruzione di fabbricati a tipo popolare, la questione rientra nella competenza del Ministro dei lavori pubblici ».

Il Ministro
SCELBA.

TERRANOVA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — « Per chiedere, facendosi eco della vivissima indignazione suscitata fra la popolazione di Melilli (Siracusa) per il sacrilego attentato contro la locale basilica di San Sebastiano, che sia fatta quanto prima piena luce sui responsabili dell'escrando misfatto, e su di essi venga esercitato il rigore della giustizia e perché sia stanziata d'urgenza una congrua somma per iniziare i lavori di restauro dell'insigne monumento che costituisce il centro della vita religiosa della laboriosa cittadina.

« Poiché il ripetersi, in molte parti d'Italia, di tali attentati contro persone e luoghi sacri è anche frutto della campagna di calunnia e di odio che, con intensificato ritmo, vien fatta contro la religione da pubblicazioni sacrileghe ed oscene, l'interrogante chiede, infine, che siano presi dei provvedimenti energici per stroncare questa indegna produzione di stampa, che mortifica lo spirito del nostro popolo e disonora il nome d'Italia presso quanti guardano ad essa come alla loro Patria ideale ».

RISPOSTA. — « Non appena si ebbe notizia degli atti sacrileghi perpetrati nella chiesa di San Sebastiano di Melilli, furono disposte accurate indagini che hanno condotto alla denuncia all'autorità giudiziaria ed all'arresto di tre giovani ritenuti responsabili.

« Circa lo stanziamento di fondi per il restauro dei danni subiti in tale occasione dalla chiesa, il Dicastero dei lavori pubblici ha dichiarato di non poter provvedere, essendo impegnato soltanto per la riparazione degli edifici sacri danneggiati dalla guerra.

« D'altra parte questo Ministero, per mezzo della dipendente Amministrazione del Fondo per il culto, può provvedere soltanto alle riparazioni delle chiese di cui il Fondo stesso è proprietario, cioè di quelle già appartenenti ad enti ecclesiastici soppressi per effetto delle leggi eversive, ciò che non è il caso della chiesa di San Sebastiano.

« È stato pertanto interessato il Ministero della pubblica istruzione, quale organo competente alla tutela ed alla conservazione degli edifici monumentali.

« Tuttavia questo Ministero, in considerazione delle circostanze eccezionali prospettate, si riserva di concorrere nella spesa occorrente per i restauri, con un contributo straordinario da determinarsi in un secondo tempo, non appena saranno state rese note dall'anzidetto Dicastero della pubblica istruzione, i provvedimenti che esso riterrà di poter adottare nella sua competenza.

« Per quanto, infine, riguarda l'intervento del Governo per stroncare la campagna anti-religiosa attraverso pubblicazioni sacrileghe ed oscene, questo Ministero non tralascia di esplicitare ogni possibile azione moralizzatrice nell'ambito delle vigenti disposizioni sulla stampa ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

TIERI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno estendere la concessione di tradotte per il trasporto di legna da ardere anche alle stazioni ferroviarie situate al sud della linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Brindisi.

« Sta di fatto che l'esclusione dal beneficio della intera regione calabrese, mentre ha suscitato vivo malcontento fra i numerosi industriali boschivi, i quali hanno visto perduta ogni possibilità di commercio con ditte ed enti del settentrione ove la legna da ardere, mancando il carbone fossile, è insistentemente richiesta, ha provocato nei più importanti scali ferroviari della Calabria l'affardellamento di enormi montagne di legna da tempo in attesa di carico.

« Tale incresciosa situazione ha causato gravissimi danni agli industriali, i quali, dopo aver impiegato cospicui capitali per l'acquisto dei boschi, la lavorazione *in loco* ed il trasporto agli scali, hanno dovuto subire gravissime crisi economiche e sono stati costretti a sospendere la lavorazione, mettendo in stato di disoccupazione un considerevole numero di lavoratori che nella produzione e nel commercio della legna in quella regione, trova largo impiego ».

RISPOSTA. — « L'assegnazione delle tradotte di carri riparandi: utilizzabili per il trasporto della legna da ardere era stata da tempo limitata ai trasporti in partenza dalle stazioni poste sulla linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Brindisi e su quelle poste a nord di

essa, poiché, data la limitata disponibilità delle tradotte in questione, era indispensabile limitare, per quanto possibile, i lunghi percorsi sia a carico che a vuoto, che naturalmente influiscono negativamente sul ciclo di utilizzazione delle tradotte ed in definitiva sul quantitativo di tradotte disponibili giornalmente.

« Considerate le segnalazioni di ordine politico pervenute dalla S. V., e poiché recentemente è stato possibile aumentare la quantità delle tradotte, ho disposto che esse vengano effettuate anche per trasporti di legna da ardere da caricare in stazioni del Continente poste a sud della linea sopra citata ».

Il Ministro
CORBELLINI.

VINCIGUERRA, PREZIOSI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* —

« Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare a tutela del patrimonio morale e demaniale nel comune di Cervinara, in provincia di Avellino, dolorosamente manomesso, ed a tutela dell'ordine pubblico, gravemente minacciato, per il che essi sin d'ora declinano ogni responsabilità.

« E ciò in considerazione:

che il comune di Cervinara, paese di oltre 10 mila abitanti della Valle Caudina, capoluogo di mandamento, ha un patrimonio boschivo di circa 300 ettari di terreno, ceduo castagnale, da cui ricavava i maggiori fondi per la integrazione del suo bilancio;

che, frattanto, la nuova Amministrazione comunale, allo scopo di propiziarsi la clientela elettorale, nonché per altri inconfessabili fini, ha consentito la usurpazione delle sezioni boschive da parte di affiliati al suo partito, compresi stretti parenti del sindaco, i quali tutti, già ricchi proprietari e commercianti, hanno proceduto al taglio e trafugamento degli alberi ed hanno occupato il terreno, con un danno accertato di oltre trecento milioni;

che, per ciò solo, è venuto meno al comune il più cospicuo cespite di entrata, necessaria per fronteggiare i pubblici servizi e il pagamento degli stipendi agli impiegati;

che, d'altronde, non sono floride le condizioni economiche del comune, abbisognavole di inderogabili e urgenti opere pubbliche, malgrado l'esoso e partigiano inasprimento dei tributi;

che l'abusivo procedere del sindaco e della civica Amministrazione di Cervinara fu debitamente e varie volte denunziato al pre-

fetto di Avellino, nonché ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste, con atti persino notificati, a garanzia dell'effettivo recapito, a mezzo di ufficiale giudiziario, ma nessun provvedimento è intervenuto:

che il sindaco, già antemarcia, marcia su Roma, squadrista, componente della squadra d'azione « Gabriele d'Annunzio », sciarpa littorio, segretario e commissario di fasci, complicato in delitto fascista nel 1924, al tempo dell'eccidio di Matteotti, e assolto per la amnistia fascista, di cui al regio decreto 31 luglio 1925, n. 1277, intimo del famigerato Augusto Turati, suo ospite a Cervinara, rimasto inalterato fascista dal 1922 al 1943, sospeso per tre anni dall'elettorato attivo e passivo dalla Commissione provinciale di Avellino, poscia assolto da quella centrale di Roma per interferenze politiche, si abbandona ad illegalità ed arbitri, favorendo accolti e parenti, pervaso dei vecchi metodi di corruttela politica;

che, giusta deliberazioni adottate dalla Giunta comunale, il pubblico denaro viene sperperato in spese non giustificate da documenti di appoggio o quanto meno le somme pagate sono sproporzionate alle asserite prestazioni;

che sono stati concessi in fitto dei vani di casa del comune alla sezione di un partito per puro favoritismo, con un canone di lire 1000 il mese, sebbene vi fossero altre richieste, compresa quella dei reduci, e si fosse chiesto al sindaco e al prefetto di Avellino di indire una pubblica gara, con la prospettiva certa e sicura di raggiungere il canone mensile di circa lire 5000;

che il Consiglio comunale, onde sfuggire all'esame di gravi problemi, compreso quello delle usurpazioni innanzi accennato, ha ommesso di riunirsi in sessione ordinaria e per cui è stata chiesta la decadenza di tutti i consiglieri, a norma degli articoli 124 e 289 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

che sono stati assunti a pubblici impieghi affiliati del sindaco, sprovveduti dei requisiti voluti dalla legge, in spregio anche e soprattutto alle tassative norme tutelatrici della benemerita classe dei reduci e combattenti, non esclusi gli invalidi e mutilati di guerra, i quali tutti a Cervinara sono in pieno fermento e agitazione e reclamano giustizia;

che il sindaco è sottoposto a due procedimenti penali, il primo pel delitto di estorsione, il secondo per il reato di indebito rifiuto di atti del proprio ufficio, e non c'è spe-

ranza di ravvedimento, dati i di lui precedenti morali e penali.

« Gli interroganti chiedono di conoscere, altresì, se, accertati i fatti di cui innanzi, gli onorevoli Ministri non credano, in omaggio ai principi di libertà e di democrazia, che non possa rimanere al suo posto l'attuale sindaco e l'Amministrazione comunale di Cervinara, nonché gli agenti comunali e quelli forestali di Cervinara ».

RISPOSTA. — « 1°) Danni ingenti al demanio del comune di Cervinara furono causati da parte di abusivi occupatori due anni or sono, e precisamente nel 1945, durante la gestione della precedente amministrazione comunale. Il sindaco del tempo nominò anche un Comitato di sorveglianza che presentò una relazione scritta inviata alle autorità prefettizia e forestale.

« La nuova amministrazione ebbe cura di porre rimedio alla situazione, richiamando i sorveglianti ad un maggiore senso di responsabilità, e provvedendo alla nomina di un ufficiale forestale. Le usurpazioni di fatto cessarono.

2°) Nessuna usurpazione di proprietà comunale boschiva risulta consentita dall'Amministrazione comunale.

3°) I tributi locali non sono stati ritoccati dalla attuale Amministrazione, né la situazione finanziaria del Comune ha posto gli impiegati in condizioni di non percepire puntualmente i loro stipendi.

4°) Sono pervenute effettivamente a questo Ministero accuse a carico degli attuali amministratori del comune di Cervinara e del sindaco in particolare, ma questo Ministero, presa visione della decisione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, con la quale veniva respinto il ricorso avverso la eleggibilità a consigliere di detto sindaco non ha trovato luogo all'adozione di provvedimenti al riguardo.

5°) L'attuale sindaco di Cervinara risulta denunciato alla Commissione provinciale per le sanzioni contro il fascismo, che lo sospese, in un primo tempo, dal diritto elettorale. Ma la Commissione centrale ha riformato la decisione di primo grado in senso completamente favorevole al prevenuto.

6°) Una recente ispezione, eseguita sul posto dal vice prefetto ispettore della Prefettura di Avellino, non ha posto in luce atti arbitrari perpetrati dall'attuale Amministrazione.

7°) Della casa comunale è stato ceduto un vano (e non tre vani) per il fitto mensile

di lire 1000, non risultando all'Amministrazione che vi fossero altre precedenti richieste concorrenti.

8°) Non vi è stata riunione primaverile del Consiglio comunale, perché nella seduta del 27 febbraio 1947 erano stati esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, che è stato approvato ad unanimità, né si sono successivamente presentati altri affari che dovessero essere trattati dal suddetto organo, cui restava da esaminare soltanto il conto consuntivo, peraltro non presentato tempestivamente dal tesoriere.

« Comunque, una nuova riunione del Consiglio fu indetta per il 25 luglio 1947.

9°) L'attuale Amministrazione comunale di Cervinara ha proceduto a sole due nuove nomine di dipendenti: un ex carabiniere, reduce, al posto vacante di guardia municipale ed un altro ex combattente a comandante provvisorio delle guardie, con lo specifico incarico della vigilanza forestale con nomina revocabile *ad nutum*, in attesa della riforma del regolamento organico che prevede l'istituzione di tale posto.

« Le relative deliberazioni sono state regolarmente rese esecutive dall'autorità di vigilanza, e per il posto vacante del vigile urbano è stato bandito il regolare concorso.

10°) A carico del sindaco risultano presentate due denunce all'autorità giudiziaria, ma, allo stato degli atti, non risulta alcun elemento processuale da cui derivi incompatibilità per la permanenza in carica di detto sindaco ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

RISPOSTA. — « Il comune di Cervinara è proprietario di un rigoglioso demanio bo-

schivo di ettari 1206, costituito da ceduo castanile e da ceduo di faggio che viene utilizzato in base a regolare piano di taglio.

« Annualmente, previo assegno da parte del Corpo forestale, vengono sottoposte a taglio due sezioni: una di ceduo castanile ed una di ceduo di faggio.

« I danni nel demanio boschivo comunale hanno avuto inizio dal 1933 con l'arbitraria incorporazione di limitate zone boschive comunali di ceduo castanile da parte di limitrofi proprietari di castagneti da frutto, e si sono accentuati nel periodo successivo all'8 settembre 1943 ed interessano una fascia di ceduo castanile di circa ettari 40 limitrofa ai castagneti di proprietà privata.

« Tali danni consistenti in usurpazione e tagli furtivi, hanno determinata una limitata riduzione dei prezzi di aggiudicazione dei tagli effettuati, ma non hanno ridotta la normale assegnazione annuale di due sezioni da utilizzare, per cui non è mai venuto meno il reddito annuale della proprietà boschiva comunale; reddito che, in quest'ultimo periodo, per l'ascesa continua dei prezzi di mercato, ha costituito e costituisce la fonte principale della finanza comunale.

« La stazione forestale di Cervinara, della forza di due agenti fino al 1945 e successivamente di 3, che ha giurisdizione sui comuni Cervinara (boschi comunali ettari 1206 e privati ettari 280), Rotondi (boschi comunali ettari 649 e privati ettari 120), ha espletato il proprio servizio con attività e zelo in tutta la giurisdizione ed in particolare nella sorveglianza del demanio boschivo di Cervinara, come risulta dal seguente prospetto delle contravvenzioni accertate dal gennaio 1943 al 30 giugno 1947:

CONTRAVVENZIONI ACCERTATE NELLA GIURISDIZIONE			CONTRAVVENZIONI ACCERTATE NEL SOLO DEMANIO BOSCHIVO COMUNALE DI CERVINARA			AMMONTARE DANNO
Anno	Numero verbali	Numero controv- ventori	Anno	Numero verbali	Numero controv- ventori	
1943	43	122	1943	27	112	10,558
1944	52	213	1944	45	172	165,977
1945	145	367	1945	112	300	913,537
1946	118	315	1946	49	117	946,187
1947	52	201	1947	51	120	113,207

« Il servizio di sorveglianza del Corpo forestale avrebbe dovuto essere integrato da quello dei guardaboschi comunali, i quali invece venivano distrutti in altri compiti.

« Il comando forestale di Avellino, fin dal dicembre 1941, ebbe a far presente alla locale Prefettura l'opportunità che i guardia boschi comunali non venissero distolti dal servizio di custodia del demanio boschivo del comune di Cervinara, in quanto l'azione degli agenti forestali doveva essere svolta in tutta la giurisdizione composta di tre comuni: Cervinara, Rotondi, San Martino a Valle Caudina.

« Nel marzo 1944 il comando gruppo forestale di Avellino, al fine di evitare ulteriori danni per tagli abusivi ed usurpazioni nel demanio boschivo di Cervinara, prospettava alla locale Prefettura la necessità che il comune interessato procedesse alla rivendicazione delle zone fino a quell'epoca usurpate ed alla delimitazione con termini lapidei del demanio stesso. Inoltre, nei riguardi dei danni di una certa entità verificatisi, si faceva rilevare che essi erano stati perpetrati durante il periodo di emergenza e che dipendevano dalla persuasione di quei naturali che nessun procedimento sarebbe stato adottato a carico degli esecutori nei cui confronti erano stati accertati verbalmente di contravvenzione. Tale persuasione risultava da giudicati dell'autorità giudiziaria, che, per la mancata conterminazione del demanio boschivo, aveva mandati assolti molti denunziati.

« Nell'aprile 1945 il comando gruppo forestale di Avellino comunicava alla locale Prefettura il persistere degli abusi nel demanio boschivo di Cervinara, malgrado i numerosi accertamenti contravvenzionali elevati da quella stazione forestale, e faceva rilevare il persistere della mancata collaborazione di quei guardia boschi comunali. A seguito di detto interessamento e della successiva collaborazione dei guardia boschi comunali, nell'anno 1945 il numero degli accertamenti contravvenzionali fu più elevato.

« Nell'ottobre 1945 il comando gruppo forestale di Avellino nel comunicare alla locale Prefettura l'accentuarsi dei danni verificatisi nel demanio comunale di Cervinara, nonostante l'aumentato ed elevato numero degli accertamenti contravvenzionali, invocava adeguati provvedimenti.

« Nel febbraio 1946 il comando gruppo forestale di Avellino prospettava, nuovamente, alla locale Prefettura la necessità della delimitazione con termini lapidei della proprietà boschiva comunale di Cervinara, della rein-

tegra degli appezzamenti usurpati e del miglioramento del servizio di custodia dei guardia boschi comunali.

« A seguito della circolare n. 743/16039 dell'8 marzo 1946 del Ministero dell'interno, circa la tutela del patrimonio forestale, la Questura di Avellino chiedeva nel luglio successivo di prospettare le necessità del gruppo forestale per impartire disposizioni ai dipendenti organi di polizia per le eventuali azioni di tutela del patrimonio boschivo della provincia.

« Il gruppo forestale nello stesso mese di luglio segnalava alla Questura i danni ingenti che si verificavano nei comuni di Cervinara, Quindici e Volturara Irpina, e prospettava la necessità che gli organi di polizia affiancassero l'azione di sorveglianza svolta dalle guardie forestali e guardia boschi comunali.

« La Questura di Avellino nel novembre 1946 si rivolgeva al locale Comando gruppo dei carabinieri, inviando per conoscenza la lettera alla Prefettura ed al Comando gruppo forestale, e nel far presente i danni arrecati nei demani boschivi comunali e la esiguità del personale forestale, pregava di disporre che gli organi di polizia di Cervinara, Lauro e Volturara Irpinia, previo accordo, aderissero alle richieste dei comandi forestali.

« Il gruppo forestale di Avellino nel dicembre 1946, nel comunicare ai comandi forestali dipendenti quanto disposto dalla locale Questura, forniva istruzioni onde fossero presi accordi con le locali stazioni dei carabinieri per la necessaria collaborazione per assicurare la tutela del patrimonio boschivo, ogni qualvolta se ne fosse ravvisata l'opportunità, e richiamava in particolare l'attenzione delle stazioni forestali di Cervinara, Lauro e Volturara Irpina.

« Praticamente però il concorso delle altre forze di polizia non si è mai avuto.

« Ai danni arrecati alle sezioni cedue castanili mediante tagli furtivi di polloni, potrà evitarsi con una riceppatura, operazione che viene già eseguita in occasione delle normali utlizzazioni delle sezioni che vengono annualmente assegnate e sottoposte a taglio.

« Per quanto riguarda le usurpazioni occorre che il Comune provveda alla reintegra delle zone usurpate e alla delimitazione con termini lapidei di tutto il demanio comunale ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e foreste*

SEGN.

ZACCAGNINI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non ritenga equo e necessario, al fine di una identità di trattamento per tutti i combattenti della guerra di liberazione, che il premio di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 20 giugno 1945, n. 421, venga esteso ai militari che nelle unità da combattimento combatterono effettivamente come i partigiani contro i tedeschi ».

RISPOSTA. — « Il Ministero della difesa ha già avanzato la proposta di estendere ai militari combattenti della guerra di liberazione la concessione dei premi di solidarietà nazionale prevista per i partigiani combattenti dal decreto legislativo luogotenenziale 20 giugno 1945, n. 421, nella considerazione che ai partigiani stessi, per effetto della equiparazione ai militari volontari della guerra di liberazione, è stato attribuito il trattamento economico di guerra intero, oltre ai suddetti premi di solidarietà nazionale.

« Questo Ministero ha fatto presente in proposito che la concessione dei premi di solidarietà nazionale fatta a suo tempo ai partigiani combattenti, non va riguardata come una semplice sostituzione degli assegni militari da essi allora non percepiti, ma deve essere essenzialmente considerata come uno speciale riconoscimento per le eccezionali condizioni di rischio e di disagio in cui i partigiani hanno operato, in quanto essendo considerati dei fuori legge che svolgevano la loro attività nel territorio occupato dal nemico, essi erano continuamente esposti al pericolo di essere catturati e di subire, quindi, le più feroci rappresaglie.

« Tali eccezionali condizioni non si sono verificate, invece, nei confronti dei militari combattenti della guerra di liberazione, poiché essi facevano parte di unità militari regolarmente costituite e organizzate.

« Ciò stante, questo Ministero ha espresso ed esprime parere contrario all'estensione in parola.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

ZANARDI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — « Sulla urgente necessità di facilitare la costruzione di case a favore dei lavoratori, che, sinistrati di guerra, hanno perduto alloggio ed i modesti averi. Per risolvere la tragica situazione di molti cittadini, l'interrogante domanda che siano estesi i sussidi dello Stato, secondo il decreto n. 261,

del 10 aprile 1947, alle cooperative composte di famiglie danneggiate, che stanno sorgendo a Bologna in difesa di un alto principio, che afferma il diritto per gli uomini del lavoro ad una casa sana e libera da ogni sfruttamento ».

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante, evidentemente, si riferisce a coloro che hanno avuto l'alloggio non di proprietà distrutto o danneggiato dagli eventi bellici.

« Ora, come è noto, mentre per il ripristino di tali fabbricati lo Stato sostiene i notevolissimi oneri previsti dal testo unico n. 261 cennato, coloro che detenevano in affitto l'alloggio riparato d'ufficio hanno diritto di priorità nell'assegnazione dell'alloggio stesso.

« Parimenti, hanno diritto di proprietà nell'assegnazione degli alloggi costruiti direttamente dal Ministero dei lavori pubblici in senza tetto per causa di guerra.

« Oltre alle cennate provvidenze, occorre tener presente l'attività costruttiva degli Istituti per le case popolari, alla quale lo Stato contribuisce complessivamente in ragione del 75 per cento della spesa delle costruzioni, ed i concorsi a favore di tutti i privati che intraprendono nuove costruzioni (decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399).

« Da quanto precede emerge il problema, sotto l'aspetto urgente di dare un alloggio ai senza tetto è stato già affrontato e largamente sovvenuto e che è stato parimenti considerato il settore delle costruzioni indipendentemente dagli eventi bellici.

« Ciò stante, nell'attuale situazione non sembra che sia possibile prendere in esame altre iniziative, il che dispenserebbe dal rilevare come l'estensione dei benefici del testo unico n. 261 ai casi segnalati, a parte che costituirebbe un precedente, non sarebbe giustificato, dato che, nelle ipotesi considerate dal detto testo unico, oltre che il fine di dare un alloggio ai senza tetto, si è inteso venire incontro al danno patrimoniale subito dall'interessato per effetto del danneggiamento o della distruzione delle case di sua proprietà ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

ZOTTA. — *All'Alto commissario per l'alimentazione.* — « Perché comunichi le ragioni per le quali un ricorso straordinario al Capo dello Stato, depositato fin dal settembre 1946 dall'avvocato Comite Ermanno, avverso il suo licenziamento dalla Sepral di Napoli, non sia stato ancora trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere, malgrado i reiterati

reclami dell'interessato, né su di esso sia stato direttamente provveduto dalla Amministrazione, che ne avrebbe riconosciuta in via definitiva la fondatezza.

« Conseguentemente, perché voglia compiacersi precisare se ritenga compatibile tale linea di condotta con la tutela dei legittimi interessi dei cittadini, garantita dall'ordine giuridico e, qualora l'omissione sia dovuta a personale trascuratezza di dipendenti, se e quali provvedimenti intenda adottare a carico dei responsabili ».

RISPOSTA. — « L'avvocato Comite Ermano, già impiegato presso la Sepral di Napoli, ha presentato tre distinti ricorsi avverso un provvedimento di licenziamento per riduzione di personale, deliberato nei suoi confronti dal Collegio amministrativo della Sepral e notificatogli da quel direttore, quale presidente del Collegio stesso:

ricorso gerarchico in data 10 maggio 1946 al prefetto di Napoli, quale autorità provinciale, che direttamente sovrintende alla Sezione provinciale dell'alimentazione, essendo esso, per legge, l'organo che attua alla periferia le direttive dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

ricorso gerarchico, pure in data 10 maggio 1946 all'Alto commissariato dell'alimentazione;

ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 18 settembre 1946.

« A seguito del ricorso straordinario al Capo dello Stato — cui l'interpellanza si riferisce — l'Alto commissariato dell'alimentazione prese subito in esame l'impugnativa proposta. Senonché, i documenti relativi al caso che formava oggetto del ricorso straordinario, poiché erano in esame da parte della Prefettura di Napoli, presso cui pendeva il ricorso proposto dell'avvocato Comite in via gerarchica, non poterono essere rimessi all'Alto commissariato dell'alimentazione prima del marzo corrente anno.

« Successivamente questo Alto commissariato, per aver presenti il maggior numero possibile di elementi al riguardo, richiese le controdeduzioni del Collegio amministrativo della Sepral di Napoli, investita dal prefetto dell'esame del ricorso gerarchico, e quelle del prefetto di Napoli.

« Il prefetto in un primo momento comunicò di aver sollecitato il Collegio amministrativo della Sepral a pronunciarsi sul ricorso; quindi fece noto che il suddetto non aveva trovato luogo a deliberare, pendendo il citato ricorso straordinario.

« Dal che risulta che, solo recentemente questo Alto commissariato si è trovato nella condizione di poter dare seguito all'impugnativa proposta dall'avvocato Comite al Capo dello Stato.

« Il ritardo lamentato è stato quindi determinato dallo stesso interessato, il quale con la presentazione, quasi simultanea di reclami in forme e ad autorità diverse, ha paralizzato e reso perplessi gli organi competenti a deliberare.

« Il caso dell'avvocato Comite è presentemente oggetto del più attento esame da parte dell'Alto commissariato dell'alimentazione e sarà risolto nel più breve tempo possibile, conformemente a giustizia.

« Nessuna responsabilità è emersa a carico di funzionari dell'Alto commissariato dell'alimentazione ».

*L'Alto Commissario
per l'alimentazione
RONCHI.*

ZUCCARINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se non intenda stabilire che la concessione del sovrapprezzo di lire 300 per ogni quintale di grano consegnato all'ammasso sia prorogata fino al 15 agosto come fu fatto lo scorso anno, specie avuto riguardo agli agricoltori delle zone collinose dell'Italia centrale e tenendo conto che ragioni climatiche e topografiche e la stessa scarsità di macchine trebbiatrici, unita alle peggiori condizioni di viabilità non permettono loro di mietere e di consegnare in tempo. Tale provvedimento eliminerebbe una grave ingiustizia a danno degli agricoltori meno fortunati e più disagiati ».

RISPOSTA. — « Premesso che il premio di sollecito conferimento per i cereali di produzione 1947 consegnati all'ammasso è di lire 400 il quintale, e non di lire 300, si comunica che i termini per la corresponsione del premio stesso sono stati recentemente prorogati al 25 luglio, per i comuni di pianura e di collina, e al 25 agosto per i comuni di montagna.

« Dopo tali date, tuttavia, il premio verrà ancora corrisposto nella misura ridotta di lire 200 il quintale fino al 10 agosto, nelle zone di pianura e di collina, e fino al 10 settembre nelle zone di montagna ».

*Il Ministro
SEGNI.*